Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — ROMA — Lunedì, 11 maggio — Numero 111

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno » » **36**: » » **19**: » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale » » **80**: » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero* 150 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge organica sulla pubblica istruzione 13 novembre 1859, n. 3725;

Vedute le leggi 15 luglio 1877, n. 3961, sull'obbligo dell'istruzione; 9 luglio 1876, n. 3250 e 1° marzo 1885, n. 2986, coordinate in testo unico con Nostro decreto 19 aprile 1885, n. 3099, sul miglioramento delle condizioni economiche e giuridiche dei maestri, 11 aprile 1886, n. 3798, sull'aumento degli stipendi dei maestri stessi; 26 marzo 1893, n. 159, per il puntuale pagamento di detti stipendi; la legge 19 febbraio 1903, n. 45, e il Nostro decreto 21 ottobre 1903, n. 431, che approva il testo unico per la nomina, la conferma e il licenziamento dei maestri elementari, la legge 8 luglio 1904, n. 407, portante provvedimenti per la scuola e pei maestri elementari; il Nostro decreto 13 ottobre 1904, n. 598, che approva il regolamento-legge per gli esami nelle scuole medie ed elementari;

Veduti il regolamento unico per l'istruzione elementare 16 febbraio 1888, n. 5292; il regolamento 4 giugno 1893, n. 276, per l'esecuzione della predetta legge 26 marzo stesso anno; il regolamento generale 9 ottobre 1895, n. 623, per l'istruzione elementare; il regolamento 14 ottobre 1901, n. 505, per la concessione dei sussidi, retribuzioni e gratificazioni a favore dell'istruzione primaria e popolare; il Nostro decreto 12 giugno 1904, n. 347, portante modificazioni ed aggiunte al regolamento generale predetto; i Nostri decreti 30 dicembre 1894, 24 marzo 1895, n. 84, 6 giugno 1895, 22 gennaio 1899, n. 50, 27 febbraio 1902, n. 79, e 28 ottobre 1904, n. 633, sui diplomi di benemerenza e assegni vitalizi ai maestri; il regolamento 8 settembre 1906, n. 581, sugli stipendi dei maestri e sui concorsi e rimborsi dello Stato ai Comuni pel pagamento degli stipendi stessi;

Visto l'art. 30 della legge 8 luglio 1904, n. 407;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il regolamento generale per l'istruzione elementare, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Sono abrogati il regolamento generale approvato con R. decreto 9 ottobre 1895, n. 623, e modificato con R. decreto 12 giugno 1904, n. 431, e tutte le disposizioni regolamentari anteriori e posteriori al regolamento stesso che si riferiscono a materie contemplate nel presente regolamento, ad eccezione di quelle pubblicate con Nostro decreto 2 dicembre 1906, n. 703, per l'applicazione del titolo VI della legge 15 luglio 1906, n. 383, portante provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

REGOLAMENTO GENERALE per la istruzione elementare.

TITOLO I.

Oggetto e obbligo dell'istruzione elementare

—

CAPO I.

Istruzione obbligatoria

—

Art. 1.

I fanciulli obbligati all'istruzione elementare debbono frequentare le classi elementari obbligatorie istituite nel Comune.

Nei Comuni che non hanno l'obbligo dell'istruzione elementare superiore, l'obbligo s'intende soddisfatto quando siasi superato l'esame di compimento.

Art. 2.

Per l'insegnamento nelle diverse classi si osservano i programmi e le istruzioni del Governo.

È vietata qualunque mutazione che ne alteri la sostanza e la misura.

Art. 3.

I Comuni provvederanno all'istruzione religiosa di quegli alunni i cui genitori la chiedano, nei giorni e nelle ore stabiliti dal Consiglio scolastico provinciale, per mezzo degli insegnanti delle classi, i quali siano riputati, idonei a quest'ufficio e lo accettino, o di altre persone, la cui idoneità sia riconosciuta dallo stesso Consiglio scolastico.

Quando però la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune non creda di ordinare l'insegnamento religioso, questo potrà essere dato, a cura dei padri di famiglia che lo hanno chiesto, da persona che abbia la patente di maestro elementare e sia approvata dal Consiglio provinciale scolastico. In questo caso saranno messi a disposizione, per tale insegnamento, i locali scolastici nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dal Consiglio provinciale colastico.

Art. 4.

Per la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo all'istruzione è istituita in ogni Comune una speciale Commissione così composta:

a) sindaco o assessore per l'istruzione o un consigliere comunale che la presiede;

b) presidente della Congregazione di carità od un suo delegato;

c) un giudice conciliatore del Comune;

d) ufficiale sanitario;

e) un maestro e una maestra delle scuole del Comune;

f) due o più padri di famiglia residenti nel Comune.

Nei Comuni capoluogo di circoscrizione scolastica d'ispezione, ed in quelli ove sia istituita la direzione didattica obbligatoria o facoltativa faranno parte della Commissione rispettivamente tanto l'ispettore che il direttore didattico.

Il direttore didattico e l'ufficiale sanitario dei Comuni riuniti in consorzio faranno parte della Commissione nel capoluogo del Consorzio.

I componenti della Commissione di cui alle lettere *e)* e *f)*, ed eventualmente, quando in un Comune vi siano più giudici conciliatori, quello di cui alla lettera *c)*, sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione di primavera.

Nei Comuni divisi in frazioni il Consiglio comunale nominerà a far parte della Commissione, tra i padri di famiglia, un rappresentante di ciascuna frazione.

I componenti elettivi della Commissione sono nominati per un biennio e possono essere riconfermati.

Art. 5.

Nei Comuni, che siansi avvalsi dalla facoltà concessa dall'articolo 154 della legge comunale e provinciale (T. U. approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164) potranno costituirsi più Commissioni speciali, una per ciascuno dei quartieri. Quella del quartiere in cui è la sede del municipio sarà composta a norma dell'articolo precedente, le altre saranno presiedute ciascuna dal delegato del sindaco e composte, ove non esistano nel rispettivo quartiere membri di diritto, di persone appartenenti alle medesime categorie.

Art. 6.

Nei primi 15 giorni del mese di luglio il sindaco pubblicherà un manifesto, ricordando ai genitori, ai tutori, ai direttori degli Istituti di beneficenza, ai quali fossero affidati i fanciulli orfani od esposti, o ai cittadini, ai quali i fanciulli fossero affidati dagli Istituti stessi, e, in generale, a tutti coloro che hanno in custodia e sotto la loro dipendenza o impiegano come che sia fanciulli in età di frequentare la scuola ed i cui parenti o tutori non abbiano dimora abituale nel Comune, l'obbligo che ad essi è imposto dalla legge di procacciare l'istruzione ai fanciulli.

Col manifesto stesso il sindaco inviterà, inoltre, le persone suindicate a dichiarare personalmente o per iscritto all'ufficio comunale, nel termine di 15 giorni, in qual modo essi intendano adempiere a tale obbligo; se per mezzo delle scuole pubbliche, di scuole private debitamente autorizzate o coll'insegnamento in famiglia.

Art. 7.

Entro il mese di luglio il sindaco farà compilare dall'ufficio comunale, sulla scorta dei registri dello stato civile, dell'anagrafe e di tutti i documenti e le informazioni che risultino all'ufficio comunale, un elenco dei fanciulli che si presumono obbligati all'istruzione elementare.

In questo elenco saranno indicati i nomi dei genitori dei fanciulli o delle persone che a norma della legge hanno l'obbligo di procacciare ad essi l'istruzione elementare ed il luogo della loro residenza o dimora.

Art. 8.

La Commissione speciale di vigilanza, costituita a norma dell'art. 4, adunata il 15 agosto, esaminerà l'elenco formato dall'ufficio comunale e le dichiarazioni dei padri di famiglia e di tutti coloro che hanno l'obbligo di procacciare l'istruzione ai fanciulli ed inviterà, con avvisi individuali, a comparire innanzi alla Commissione, prima della fine di agosto, coloro che non abbiano fatta alcuna dichiarazione o le cui dichiarazioni siano dalla Commissione ritenute insufficienti o manchevoli.

Sentite le dichiarazioni degl'interessati, la Commissione proporrà al sindaco l'elenco definitivo degli obbligati a frequentare le scuole elementari del Comune per l'imminente anno scolastico, nel quale elenco saranno compresi come iscritti d'ufficio coloro i cui genitori, o chi per essi, non avranno fatta alcuna dichiarazione o non si saranno presentati alla Commissione di vigilanza.

La Commissione presenterà al sindaco altresì l'elenco dei fanciulli i cui genitori, o chi per essi, avranno dichiarato di adempiere altrimenti all'obbligo loro imposto dalla legge, coll'indicazione, per ciascuno, del modo col quale quest'obbligo sarà adempiuto, cioè con l'iscrizione in scuole private debitamente autorizzate o coll'insegnamento in famiglia.

Gli elenchi menzionati in questo articolo saranno comunicati al R. Ispettore.

Art. 9.

L'elenco degli obbligati a frequentare le scuole elementari del Comune, a norma degli articoli precedenti, approvato dal sindaco, sarà pubblicato non più tardi del 1° settembre con apposito manifesto, che dovrà esser tenuto affisso all'albo pretorio, tanto nel capoluogo del Comune che nelle singole frazioni, fino all'apertura dell'anno scolastico.

Il sindaco intimerà in detto manifesto ai genitori ed a chiunque abbia, a termini di legge, il dovere di procacciare ai fanciulli compresi nell'elenco l'istruzione elementare, l'obbligo di richiedere l'iscrizione dei fanciulli stessi nelle scuole del Comune, e le penalità che la legge commina ai contravventori.

Art. 10.

I maestri delle singole scuole del Comune, dopo la chiusura delle iscrizioni, che ha luogo il 15 di ottobre, trasmetteranno, non più tardi del giorno 20 dello stesso mese, alla Commissione speciale di vigilanza una copia del registro delle iscrizioni.

Uguale obbligo hanno gl' insegnanti privati ed i direttori di qualsiasi Istituto od ospizio rispetto ai fanciulli loro affidati.

Le iscrizioni che fossero fatte successivamente, in conseguenza dell'ammonizione o dall'applicazione dell'ammenda, saranno dai maestri notificate alla Commissione nel termine di 5 giorni dall'avvenuta iscrizione.

Art. 11.

La Commissione, riscontrati i registri degl' iscritti, tanto delle scuole pubbliche che private, con gli elenchi degli obbligati, invita per mezzo del sindaco con avvisi individuali i genitori dei fanciulli inadempienti o chi per essi a dare personalmente o per iscritto la giustificazione della mancata iscrizione non più tardi del 15 novembre.

Ove le ragioni addotte per giustificare la mancata iscrizione non siano ritenute sufficienti dalla Commissione, questa proporrà al sindaco che i genitori dei fanciulli non iscritti, o chi per essi, siano ammoniti a provvedere all'iscrizione entro un breve termine perentorio, trascorso inutilmente il quale saranno dichiarati contravventori.

Per coloro che all' intimazione di adempiere all'obbligo della iscrizione o a presentare le giustificazioni non abbiano risposto, la Commissione proporrà al sindaco che siano incaricati gli agenti comunali a ricercarli individualmente o ad accertare direttamente le cause dell'inadempimento.

La Commissione, esaminati i verbali degli agenti incaricati della ricerca, ove ritenga non giustificata la mancata iscrizione, provvederà come nel capoverso precedente.

Art. 12.

Allo scopo di vigilare sulla frequenza alle scuole elementari degli alunni iscritti la Commissione speciale di vigilanza si adunerà, normalmente, nei primi 10 giorni di ciascun mese, a cominciare dal mese di dicembre.

I maestri delle scuole pubbliche e private trasmetteranno alla fine di ciascun mese alla Commissione l'elenco dei fanciulli che durante il mese furono mancanti a tutte o a parte delle lezioni, con l'indicazione delle giustificazioni che fossero state presentate e delle sollecitazioni che, a norma dell'art. 2 della legge 8 luglio 1904, n. 407, essi abbiano fatte ai negligenti.

La Commissione, esaminati gli elenchi degli assenti e le giustificazioni eventualmente addotte, qualora ritenga che le assenze non giustificate raggiungano il terzo delle lezioni impartite nel mese, dichiarerà, a norma dell'art. 5 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, la mancanza abituale e proporrà al sindaco che i genitori dei fanciulli negligenti o le persone che a norma di legge hanno l'obbligo di procacciare ad essi l'istruzione elementare, siano ricercati ed ammoniti a presentare i fanciulli stessi alla scuola ed in caso di inadempimento dichiarati contravventori, seguendo le norme stabilite nell'articolo precedente per la mancata iscrizione.

Art. 13.

Delle adunanze della Commissione speciale e del lavoro da essa compiuto si farà constare con appositi processi verbali da inviarsi al R. ispettore, che li trasmetterà, con le sue osservazioni e proposte, al Consiglio scolastico provinciale per i provvedimenti che questo credesse eventualmente necessari.

Le relazioni degli ispettori, per la parte concernente l'attuazione dell'obbligo scolastico in ciascun Comune, saranno comunicate al Ministero.

Art. 14.

La Commissione speciale provvederà alla pubblicazione, tanto nel capoluogo del Comune che in ciascuna frazione, entro il mese di dicembre, degli elenchi dei contravventori all'obbligo dell'iscrizione, e, nei primi dieci giorni di ciascun mese, l'elenco dei contravventori all'obbligo della frequenza.

La dichiarazione di contravvenzione sarà inoltre notificata agli interessati con avvisi individuali.

Art. 15.

I contravventori avranno facoltà di fare la oblazione ai termini dell'art. 202 della legge comunale e provinciale (testo unico) 4 maggio 1898, n. 164, in quell'importo che, entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda, sarà accettato dal sindaco.

La somma come sopra accettata dovrà essere versata dal contravventore nelle mani del sindaco stesso mediante vaglia cartolina del valore corrispondente, dedotta la spesa postale, intestato al ricevitore del registro del distretto, e contenente le indicazioni del nome del contravventore e della causale del versamento.

Il sindaco ne rilascerà quietanza all'atto della redazione del relativo processo verbale, ed invierà i vaglia-cartolina al ricevitore del registro con apposito elenco, nel quale saranno riportati gli estremi dei vaglia.

Il ricevitore imputerà le somme all'apposito capitolo di bilancio, istituito a norma dell'art. 27 della legge 8 luglio 1904, n. 407.

Art. 16.

Ove il contravventore non si avvalga delle facoltà di cui al precedente articolo, la contravvenzione sarà denunziata dal sindaco al pretore pel relativo procedimento, nel corso [illegible], e finchè non siavi sentenza di condanna passat[illegible] il contravventore potrà sempre ricorrere al bonario componimento.

In questo caso, esibendosi la prova al pubblico ministero della avvenuta oblazione e del pagamento delle eventuali spese occorse, il procedimento non avrà corso ulteriore.

Art. 17.

Quando la contravvenzione venga definita dal pretore con sentenza di condanna, gli atti di ricupero e la riscossione dell'ammenda e dello spese del relativo procedimento saranno eseguiti rispettivamente, dai cancellieri giudiziari e dai ricevitori del registro, con le norme stabilite dalla tariffa in materia penale e dal regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103.

Art. 18.

Per godere la franchigia concessa dall'art. 2, comma 3° della legge 8 luglio 1904, n. 407, gli avvisi individuali di cui agli articoli precedenti devono essere presentati agli uffici postali in busta aperta o altrimenti piegati alla francese e recare la dichiarazione: « *Servizio scolastico - art. 2 legge 8 luglio 1904, n. 407* ».

CAPO II.

Istituzione delle scuole elementazioni.

—

Art. 19.

Le scuole che ogni Comune è obbligato ad istituire debbono per numero e per ampiezza essere proporzionate alla popolazione scolastica obbligata.

I Comuni accetteranno nelle loro scuole anche i fanciulli appartenenti a famiglie di funzionari ed operai dimoranti, per ragioni di pubblico servizio, in frazioni o campagne dipendenti da un altro Comune, quando, per vicinanza e comodità, torni ai fanciulli medesimi più agevole accedere alle scuole stesse, anzichè a quelle aperte nel Comune ove dimorano.

Art. 20.

I Comuni che vogliono valersi della facoltà concessa dall'art. 19 comma 1° della legge 8 luglio 1904, n. 407, devono farne domanda al Consiglio scolastico provinciale, dimostrando che, nella ricorrenza di certi lavori periodici, proprî di ciascun paese, i fanciulli abbandonano la scuola per seguire le loro famiglie o coadiuvarle in quei lavori.

Il Consiglio scolastico provinciale, prima di deliberare, si accerterà che esistano realmente le predette condizioni.

Art. 21.

L'approvazione sarà negata:

a) quando risulti che almeno dieci dei fanciulli iscritti frequentino la scuola;

b) quando il Comune non abbia sufficientemente provveduto all'istruzione secondo gli obblighi di legge;

c) quando la metà dei fanciulli iscritti alla scuola, e in ogni caso non meno di dieci, trasmigrando per necessità agricole, si ritrovi unita in altra località del Comune, a meno che il Comune non provveda a continuare l'istruzione nella località dove gli alunni si ritrovino.

Art. 22.

Quando in un Comune non si verifichi la condizione indicata nella lettera *c*) dell'articolo precedente, ed in esso siano aperte una o più scuole facoltative frequentate da almeno trenta alunni, l'autorizzazione a trasformare una o più scuole annuali in semestrali, sarà subordinata alla condizione che il Comune stesso classifichi un numero corrispondente di dette scuole facoltative.

In ogni caso l'economia risultante dall'applicazione di queste disposizioni non potrà essere impiegata che a scopi d'istruzione o a vantaggio d'istituzioni sussidiarie alla scuola.

Art. 23.

Agli effetti dell'art. 319 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, tenuto conto delle condizioni di vicinanza e di comodità, potranno essere riunite due o più frazioni o borgate, o casolari sparsi per formare gruppi di popolazione, in cui si trovino oltre a cinquanta fanciulli fra maschi e femmine, soggetti all'obbligo dell'istruzione.

In questo caso la scuola sarà stabilita nella località che il Consiglio scolastico provinciale giudicherà più adatta.

Art. 24.

Quando il numero complessivo dei fanciulli dei due sessi dimoranti nel Comune e soggetti all'obbligo scolastico non oltrepassi quello di cinquanta, il Comune potrà sostituire alla scuola maschile e alla scuola femminile un'unica scuola mista.

Nelle frazioni o borgate aventi una popolazione agglomerata o sparsa inferiore agli 800 abitanti potrà il Comune sostituire alle due scuole un'unica scuola mista.

Art. 25.

Per popolazione agglomerata agli effetti dell'art. 321 ultimo comma della legge 13 novembre 1859, n. 3725, s'intende quella compresa nel raggio di due chilometri dal centro.

Le frazioni o borgate non devono calcolarsi solo quando formino aggregati distinti.

Art. 26.

I Comuni che intendono istituire classi facoltative di grado superiore, giovandosi del contributo governativo, devono dimostrare di avere regolarmente stanziata in bilancio la somma necessaria.

Art. 27

Il Consiglio scolastico provinciale esamina annualmente le condizioni dei Comuni i quali abbiano ottenuto la sospensione di cui all'art. 17 della legge 8 luglio 1904, n. 407.

Quando queste condizioni, a giudizio del Consiglio stesso e della Giunta provinciale amministrativa, appaiono tali da permettere la istituzione totale o parziale dei nuovi corsi elementari, superiori, il prefetto riferirà al Ministero, che potrà revocare in tutto o in parte il provvedimento di sospensione.

Contro la decisione del Ministero sarà ammesso il ricorso alla sezione V del Consiglio di Stato.

Art. 28.

Su relazione dell'ispettore, il Consiglio scolastico provinciale esamina le domande dei Comuni che intendono giovarsi della facoltà di unirsi in Consorzio, consentita dall'art. 320 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e quando riconosca che gli accordi presi rispondono alle prescrizioni di legge ed alle esigenze dell'istruzione, approva la costituzione del Consorzio.

Art. 29.

Un regolamento speciale, deliberato dai Comuni consorziati ed approvato dal Consiglio scolastico provinciale, stabilirà la durata del Consorzio e le norme per il suo funzionamento, tra le quali saranno comprese quelle concernenti il diritto di nominare gli insegnanti, la ripartizione della spesa proporzionata alla popolazione, le modalità del pagamento degli stipendi e gl'impegni che ciascuno dei Comuni assume a salvaguardia dei diritti quesiti degli insegnanti in caso di scioglimento del Consorzio.

Art. 30.

Il prefetto, nel comunicare ai Comuni interessati il decreto motivato che dichiara obbligatorio il Consorzio a norma dell'art. 18 della legge 8 luglio 1904, n. 407, li inviterà a deliberare il regolamento speciale, previsto dall' articolo precedente, entro due mesi.

Trascorso inutilmente questo termine, il regolamento è deliberato dal Consiglio scolastico provinciale e reso esecutivo con decreto prefettizio.

Art. 31.

Con le norme determinate negli articoli precedenti, il Consorzio scolastico intercomunale si potrà costituire anche a profitto di sole frazioni, borgate o casolari sparsi, quando risulti che ciò agevoli la frequenza scolastica ed elimini le difficoltà delle distanze e della viabilità.

Art. 32.

I Municipi i quali chiedono che una o più scuole appartenenti a corpi morali siano annoverate tra quelle a sgravio ai sensi dell'art. 25 T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, debbono farne domanda, inviando al Consiglio scolastico provinciale il progetto della Convenzione; il bilancio del corpo morale con la indicazione delle rendite speciali destinate al mantenimento della scuola e tutti gli altri documenti atti a dimostrare che in quelle scuole, quando anche abbiano carattere professionale od agrario, si avverano le condizioni richieste dalla legge e dai regolamenti per il normale funzionamento di una scuola comunale.

Art. 33.

Il Consiglio scolastico provinciale esamina le domande e i documenti, e, ove occorra, propone agli enti interessati le modificazioni da introdurre nel progetto di convenzione.

Se esso ritiene che le rendite assegnate dall'ente morale non siano sufficienti al regolare funzionamento della scuola, invita il Comune a sopperire alla deficienza assegnando all'ente sul proprio bilancio la necessaria somma annua o provvedendo direttamente.

Art. 34.

Fino a che non sia provveduto per legge ad un riordinamento delle fondazioni scolastiche, le scuole elementari che i RR. conservatori femminili ed altri istituti di educazione, sottoposti alla tutela dello Stato, hanno obbligo di tenere aperte a vantaggio della generalità degli abitanti, saranno accettate a sgravio degli obblighi dei Comuni in conformità degli articoli precedenti.

Capo III.

Scuole serali e festive.

Art. 35.

Le scuole serali e festive sono di due categorie:

a) scuole che traggono origine da disposizioni anteriori alla legge 8 luglio 1904, n. 407;

b) scuole che traggono origine dall'art. 12 della legge stessa.

Le scuole della categoria *a*) istituite da Comuni oppure da Associazioni o privati col consenso del provveditore, si dividono didatticamente in tre ordini:

1° complementari;

2° autunnali;

3° per adulti.

Le scuole della categoria *b*) sono destinate agli adulti analfabeti.

§ 1. — *Disposizioni relative alle scuole della categoria* a).

Art. 36.

Le scuole serali di complemento istituite a norma dell'art. 7 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, hanno per ufficio di continuare ed ampliare l'istruzione ricevuta dai fanciulli nel corso inferiore in conformità dei programmi e delle istruzioni vigenti.

Per l'ammissione si deve presentare il certificato di compimento.

Chi al termine del corso supera l'esame finale, ottiene il relativo certificato, conforme all'allegato *A* annesso al presente regolamento.

Art. 37.

Le scuole festive aperte durante le vacanze a norma dell'art. 7 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, sono chiamate autunnali e servono a richiamare gl'insegnamenti ricevuti nell'anno scolastico.

Art. 38.

Le scuole serali o festive per adulti servono agli analfabeti ed agli iniziati al leggere e scrivere.

In esse si seguono gli stessi programmi governativi stabiliti per le scuole della categoria *b*).

Gli alunni, che alla fine del corso hanno superano l'esame, ottengono il relativo certificato, conforme al modello allegato *B* annesso a questo regolamento.

Art. 39.

La durata della scuola serale di complemento, come di quella serale per gli adulti, non può essere minore di quattro mesi, con non meno di dieci ore settimanali di insegnamento, da ripartirsi in cinque lezioni

La durata della scuola festiva per gli adulti non può essere minore di sei mesi e l'insegnamento si dà una volta la settimana, con lezioni di due ore e mezza ciascuna.

Le scuole festive autunnali devono durare per i due mesi delle vacanze annuali, e l'insegnamento si dà una volta la settimana con lezioni di due ore e mezza ciascuna.

Le scuole serali di complemento e per adulti possono essere trasformate in scuole diurne, purchè la durata del corso non sia minore di 4 mesi, e il numero delle lezioni sia almeno di 5 per settimana, con durata di 2 ore ciascuna.

In queste scuole si tengono i registri come nelle ordinarie.

Art. 40.

Quando il Comune istituisca le scuole di complemento con un corso di due o più anni, il programma d'insegnamento del secondo anno e dei successivi è proposto dal direttore didattico e, ove manchi, dal maestro, e approvato dal Consiglio scolastico provinciale, udito l'ispettore.

Art. 41.

Ai maestri che per questo speciale servizio non percepiscono alcun compenso dai Comuni, da enti morali o da altri, si continua a corrispondere dal Ministero la retribuzione nella misura che è consentita dalla disponibilità del bilancio.

La retribuzione sarà concessa quando da attestazione del regio ispettore risulti:

a) che la scuola abbia funzionato a norma di legge;

b) che gli alunni assidui siano stati almeno cinque;

c) che siansi ottenuti risultati lodevoli;

d) che abbiano avuto luogo gli esami.

Quest'ultima condizione non è richiesta per le scuole autunnali.

Per determinare la misura della retribuzione, si terrà conto della durata del corso e del numero degli alunni assidui a due terzi almeno delle lezioni.

Le proposte dei Consigli scolastici provinciali per le retribuzioni ai maestri devono pervenire al Ministero non oltre il mese di novembre e contenere le notizie fornite su appositi modelli inviati dal Ministero.

Art. 42.

Non sono riconosciute dal Ministero, agli effetti delle retribuzioni agli insegnanti, le scuole di complemento in quelle località dove esiste la quarta classe elementare diurna, che gli alunni, compiuto il corso elementare inferiore, hanno l'obbligo di frequentare.

Non sono parimente riconosciute all'effetto suindicato le scuole per adulti della categoria *a*) laddove, essendo state istituite quelle della categoria *b*), costituissero una inutile duplicazione.

§ 2. — *Disposizioni relative alle scuole della categoria* b).

Art. 43.

Le scuole per adulti analfabeti, istituite a norma della legge

8 luglio 1904, n. 407, sono autorizzate, anno per anno, dal Ministero, in base a proposte dei provveditori agli studi nei vari Comuni del Regno, dove maggiore si manifesta il bisogno di combattere l'analfabetismo, tenute presenti anche le percentuali degli emigranti all'estero.

Le scuole non saranno autorizzate dove il Comune o per esso un ente morale non assuma l'obbligo di provvedere ciò che occorre pel loro regolare funzionamento eccetto la retribuzione all'insegnante.

Non si possono proporre tali scuole in località dove, per ciascuna, non vi sia la presunzione che saranno frequentate almeno da 15 alunni. Se il numero degli alunni assidui risulterà inferiore a 10, il maestro non avrà retribuzione.

Art. 44.

Nelle scuole serali si faranno non meno di 10 ore settimanali d'insegnamento da ripartirsi in cinque lezioni.

Nelle festive, ciascuna lezione settimanale sarà di due ore e mezzo.

Art. 45.

L'insegnante che ha compiuto la scuola serale può continuarla festiva ai medesimi alunni per la rimanente parte dell'anno.

In tal caso ha un aumento di retribuzione.

Art. 46.

Quando per imperiose circostanze locali non sia possibile tenere aperta la scuola serale più di quattro mesi, si potrà convertirla in festiva per un periodo di tempo possibilmente doppio di quello corrispondente al minor tempo pel quale rimase aperta la scuola serale.

Il maestro non avrà diritt per questo ad aumento di compenso.

Per nessuna ragione la scuola serale può durare meno di quattro mesi.

Art. 47.

Nei corsi serali e festivi si seguono i programmi e le istruzioni ministeriali.

Se il corso è più che biennale, il programma degli anni successivi è proposto dal direttore didattico, o, in mancanza, dal maestro, e approvato dal Consiglio scolastico provinciale, udito l'ispettore.

Gli alunni che alla fine del corso hanno superato l'esame ottengono il relativo certificato, conforme al mod. *B* annesso a questo regolamento.

Art. 48.

In applicazione dell'art. 14 della legge 8 luglio 1904, n. 407, il presidente del Consiglio di leva, all'atto della presentazione di ciascun iscritto all'esame definitivo ed arruolamento, lo invita a dichiarare se egli sappia leggere e scrivere. Se la risposta è negativa, il presidente del Consiglio di leva ne fa prendere menzione sulla lista di estrazione.

Qualora invece l'iscritto dichiari di sapere leggere e scrivere, il presidente lo invita a fornire la prova di tale dichiarazione, facendogli scrivere sotto dettatura un breve periodo e poscia leggerlo; ed a seconda del giudizio che su tale esperimento dà il Consiglio di leva, fa risultare sulla lista di estrazione se l'inscritto sa leggere e scrivere oppure no.

Dall'esperimento di cui al comma precedente sono dispensati gli inscritti, i quali presentino al Consiglio di leva un regolare documento o certificato della competente autorità scolastica, da cui risulti che essi hanno superato l'esame di licenza elementare ovvero quello d'ammissione o promozione alla 3ª classe d'una scuola media inferiore o di altra scuola equipollente.

I certificati che sono richiesti per lo scopo anzidetto sono rilasciati in carta libera con l'annotazione: « Si rilascia *gratis* affinchè il titolare possa valersene esclusiv mente agli effetti dell'art. 48 del regolamento, app ovato con R decr to del . . . . .

Art. 49.

I medici che assistono quali periti sanitari alle sedute dei Consigli di leva, ogni qualvolta riconoscano che un inscritto da riformarsi è affetto da un'infermità tale da importare assoluta inabilità fisica od intellettuale a frequentare la scuola serale o festiva per adulti analfabeti, devono farne apposita dichiarazione scritta da conservarsi negli atti degli uffici di leva.

A tale riguardo i medici anzidetti tengono presenti le istruzioni che sono emanate dal Ministero della guerra, sentito l'Ispettorato di sanità militare.

Delle dichiarazioni d'inabilità fisica od intellettuale a frequentare la scuola, il presidente del Consiglio di leva fa prendere menzione sulle liste di estrazione.

Art. 50.

Le annotazioni se l'inscritto sa leggere e scrivere e, in caso negativo, se egli è fisicamente o intellettualmente inabile a frequentare la scuola serale o festiva per adulti analfabeti, devono in ogni caso essere trascritte subito sulle liste di leva tenute dai Comuni.

Art. 51.

I prefetti o sottoprefetti, in base alle risultanze delle liste di estrazione, fanno compilare per ciascun Comune, entro un mese dalla chiusura della sessione della leva, l'elenco degli inscritti obbligati a frequentare la scuola serale o festiva per adulti analfabeti.

Nell'elenco stesso i prefetti o sottoprefetti devono comprendere tutti gl'inscritti residenti nel Regno, i quali sono stati:

a) assegnati alla terza categoria;

b) mandati rivedibili alla leva ventura, eccezione fatta per coloro che per malattia non hanno potuto presentarsi personalmente al Consiglio di leva e pei quali la decisione di rivedibilità è stata quindi pronunziata in base a semplici certificati medici;

c) riformati per motivi che non importino assoluta inabilità fisica o intellettuale a frequentare la scuola.

Gl'inscritti residenti all'estero non devono esser compresi nell'elenco.

L'elenco medesimo deve esser subito trasmesso al sindaco del Comune a cui esso si riferisce ed affisso all'albo pretorio per la durata di un mese.

Art. 52.

I prefetti o sottoprefetti provvedono perchè i sindaci aggiungano nell'elenco, di cui all'articolo precedente, gl'inscritti analfabeti, sul conto dei quali il Consiglio di leva ha deciso nel secondo periodo della leva.

Art. 53.

Qualora un inscritto analfabeta, dopo di essere stato arruolato dal Consiglio di leva nella prima categoria, sia trasferito alla terza, il prefetto o sottoprefetto provvede perchè il sindaco del Comune, a cui il militare appartiene per fatto di leva, lo aggiunga subito nell'elenco degli inscritti analfabeti di cui all'articolo 51.

Art. 54.

I comandanti dei corpi e dei distretti militari, ogni qualvolta hanno occasione di proporre per la *rassegna speciale*, ovvero per la *rassegna di rimando*, un militare di prima categoria, fanno risultare nel relativo foglio di proposta per la rassegna se il militare è analfabeta, e, in caso affermativo, il comandante della divisione militare provvede perchè gli ufficiali medici, a cui è affidata la visita, aggiungano al loro parere, ove ne sia il caso, tenendo all'uopo presenti le istruzioni di cui all'art. 49, una clausola da cui risulti che il militare è fisicamente od intellettualmente inabile a frequentare la scuola serale o festiva per adulti analfabeti.

I comandanti dei distretti militari poi, nel partecipare ai prefetti o sottoprefetti le decisioni di riforma pronunziate in *rassegna speciale* ed ai sindaci quelle pronunziate in *rassegna di rimando*, indicano quali dei militari, a cui le decisioni si riferiscono, sono stati dichiarati inabili a frequentare la scuola. In base a tali indicazioni ed alle risultanze delle liste di leva e di estrazione, i prefetti o sottoprefetti od i sindaci provvedono perchè tutti i militari mandati rivedibili e quelli riformati, abili a frequentare la scuola, siano aggiunti sull'elenco di cui all'art. 51 nel rispettivo Comune di leva.

Art. 55.

Per i giovani, i quali risiedono in un Comune diverso da quello a cui appartengono per fatto di leva, il sindaco del Comune di leva comunica al sindaco del Comune di residenza i nomi dei giovani stessi affinchè li aggiunga nell'elenco del proprio Comune.

Art. 56.

Il certificato di proscioglimento, di cui all'art. 15 comma 2° della legge 8 luglio 1904, n. 407, conforme al modello *B* annesso al presente regolamento, è rilasciato dal presidente della Commissione esaminatrice o dal maestro nel caso preveduto dal 1° comma dell'art. 154 del regolamento 13 ottobre 1904, n. 598.

Art. 57.

Alle contravvenzioni all'obbligo di frequentare la scuola per adulti sono applicabili le disposizioni degli articoli 15 e seguenti del presente regolamento.

Art. 58.

Nei Comuni in cui non sono istituite le scuole serali o festive i giovani di cui al 2° comma dell'art. 14 della legge 8 luglio 1904, n. 407, vengono esonerati dall'obbligo dell' istruzione solo dopo tre anni da che essi figurano negli elenchi degli obbligati.

Una volta inscritti alla scuola, istituita nel detto triennio, essi devono sottostare alle disposizioni dell'art. 15 comma 2° della predetta legge.

Art 59.

Alla fine di ciascun anno scolastico i Consigli provinciali per le scuole fanno al Ministero le proposte per le retribuzioni ai maestri delle scuole serali e festive per adulti analfabeti in base a relazione, da inviarsi al Ministero, dei provveditori agli studi, sentiti i pareri dei RR. ispettori scolastici, e accompagnate dalle necessarie notizie fornite su modelli inviati dal Ministero.

Art. 60.

La retribuziene ai maestri sarà concessa quando concorrano le condizioni indicate alle lettere *a*), *c*) e *d*) dell'art. 41, e il numero degli alunni assidui sia non minore di dieci.

Per determinare la misura si terrà conto della durata del corso, del numero degli alunni assidui a due terzi delle lezioni e della classificazione scolastica.

§ 3. — *Disposizioni comuni alle due categorie di scuole.*

Art. 61.

L'insegnante di scuola serale o festiva, pel tramite dell'autorità municipale, ha l'obbligo di dare avviso preventivo al R. ispettore scolastico dell'apertura del corso ogni anno; come pure, non oltre dieci giorni da quello della chiusura annuale del corso, deve trasmettere allo stesso ispettore una relazione nella quale, tra le altre notizie, deve essere indicato il numero degli alunni inscritti, degli assidui a due terzi almeno delle lezioni, dei presenti all'esame finale e degli approvati e, per le scuole istituite dalla legge 8 luglio 1904, degli obbligati. Vi si deve pure indicare la data precisa della apertura e quella della chiusura del corso annuale, il numero complessivo dei giorni di lezione e la durata media delle lezioni in ore.

Art. 62.

Nelle scuole divise in due o più sezioni si potranno riunire sotto un solo insegnante non più di tre di queste sezioni, purchè il numero complessivo degli alunni non sia maggiore di 60.

Al maestro sarà però assegnata una sola retribuzione.

Art. 63.

L'insegnamento nelle scuole serali e festive potrà essere diviso per materie fra diversi insegnanti specialmente là dove la scuola sia a sezioni riunite o comprenda anche insegnamenti speciali appropriati ai bisogni locali.

In ogni caso però sarà corrisposta una sola retribuzione per ogni scuola.

Art. 64.

Le scuole serali e festive sono soggette, come quelle diurne, alla vigilanza delle autorità scolastiche; in caso di disordine possono essere chiuse nei modi indicati dalla legge e dai ragolamenti per le scuole elementari diurne.

Art. 65.

La retribuzione non sarà concessa agli insegnanti che abbiano svolto programmi diversi da quelli governativi, o che abbiano solo funzioni direttive senza insegnamento.

TITOLO II.

Ordinamento delle scuole elementari

CAPO I.

Distribuzione del personale insegnante — Classi e sezioni

Art. 66.

Nei Comuni che hanno un numero sufficiente di maestri ciascuna classe del grado inferiore è affidata ad un insegnante.

Nei Comuni che hanno due maestri e due maestre, uno dei maestri attenderà esclusivamente alla prima classe e l'altro alla seconda e alla terza nelle stesse ore o in ore diverse, secondo che consigliano il numero degli alunni e le condizioni dei locali, salva l'opposizione del provveditore.

La stessa ripartizione si farà per le classi affidate a maestre.

Art. 67.

I due corsi di 5ª e 6ª possono essere affidati dal Comune a due insegnanti con orario e stipendio normali.

L'istituzione dei due corsi distinti è obbligatoria quando agli insegnamenti prescritti dalla legge si aggiungano una o più materie facoltative, a meno che per queste ultime si provveda con insegnanti speciali.

Art. 68.

Quando il Comune, nella ipotesi prevista dall'art. 24, sostituisce alle due scuole maschile e femminile una scuola unica mista potrà destinare l'insegnante che rimanga così disponibile all'insegnamento elementare superiore.

Art. 69.

Nelle scuole e nelle classi miste si potrà, a giudizio del provveditore agli studi, tenere riuniti i fanciulli dei due sessi o far due lezioni separate, pei maschi e per le femmine, ciascuna della durata di tre ore.

Art. 70.

Il maestro a cui siano affidate, a norma dell'art. 320 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, due scuole di Comuni consorziati dovrà insegnare almeno tre ore al giorno in ciascuna di esse, con diritto all'aumento di stipendio stabilito dall'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 407.

Art. 71.

Le scuole elementari maschili inferiori sono affidate a maestri o a maestre; le maschili superiori a maestri, salvo il disposto dell'art. 7, comma 2°, della legge 8 luglio 1904, n. 407; le femminili e le miste a maestre.

Art. 72.

L'approvazione del Consiglio scolastico provinciale alle deliberazioni comunali di riordinamento delle scuole elementari a norma dell'art. 7, comma 1°, della legge 8 luglio 1904, n. 407, sarà negata quando risulti che il Comune sia in tale condizione finanziaria da poterne fare a meno o quando, per speciale condizione dei luoghi, il riordinamento possa tornare di danno all'istruzione.

L'approvazione sarà concessa quando un Comune rurale e poco agiato, per effetto dell'aumentata popolazione, deve aprire nuove classi.

CAPO II.

Direzione delle scuole elementari

Art. 73.

Le Commissioni o i deputati di vigilanza sono eletti ogni biennio dai Consigli comunali non più tardi della prima quindicina di ottobre. Trascorso inutilmente questo termine, il Consiglio scolastico provinciale, sentito il R. ispettore, provvede di ufficio alla nomina delle Commissioni o dei deputati, pei soli Comuni dove non esiste la direzione didattica.

Art. 74.

La Commissione di vigilanza è presieduta dal sindaco, o dall'assessore per l'istruzione, oppure da un consigliere comunale delegato dal sindaco.

Essa è composta preferibilmente di padri e madri di famiglia e di insegnanti e direttori a riposo. Vi appartiene sempre l'ufficiale sanitario comunale.

Art. 75.

La Commissione e i deputati di vigilanza:

1° Intervengono alle funzioni scolastiche e vi rappresentano l'autorità comunale, quando il sindaco, o l'assessore non siano presenti.

2. Curano, quando manchi la direzione didattica, che al riaprirsi delle scuole i locali siano forniti dei mobili, del materiale scolastico e degli altri oggetti occorrenti.

3. Eccitano i padri e le madri di famiglia a curare in tempo l'iscrizione dei fanciulli alla scuola; ne promuovono la frequenza e curano l'istituzione di patronati, di refezione, di educatori e ricreatori, di colonie alpine e marine, di mutualità scolastiche e di altre istituzioni sussidiarie alla scuola, specialmente a beneficio dei poveri.

4. Riferiscono al sindaco o al R. ispettore, seconda la rispettiva competenza, gli inconvenienti riscontrati nell'adempimento delle loro funzioni. In nessun caso però possono impartire al direttore o ai maestri ordini di qualunque genere o istruzioni in materia didattica.

Art. 76.

Il diploma di direttore didattico si conferisce:

a) per esame presso il corso universitario di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali, istituito con la legge 24 dicembre 1904, n. 689 e con le norme stabilite dal R. decreto 19 gennaio 1905, n. 29.

b) per titoli ed esame speciale in conformità degli articoli seguenti.

Art. 77.

Non può essere ammesso agli esami chi non abbia 5 anni di lodevole insegnamento in una scuola elementare pubblica, inferiore o superiore, attestato dal provveditore, e non ottenga dal Consiglio scolastico provinciale l'attestazione che egli per la sua condotta morale e civile è degno dell'ufficio cui aspira.

Art. 78.

Le sessioni d'esame sono indette ogni triennio dal Ministero dell'Istruzione con speciale ordinanza, nella quale saranno stabilite le sedi delle Commissioni esaminatrici per gli esami orali, i programmi, i giorni assegnati alle prove scritte ed orali e la durata di queste prove.

Fra la pubblicazione dell'ordinanza ministeriale e il principio degli esami devono intercedere almeno due mesi.

Lo stesso tempo deve intercedere fra la pubblicazione ufficiale dell'esito dell'esame scritto e le prove orali.

Art. 79.

Le prove d'esame per l'abilitazione all'ufficio di direttore didattico sono:

1. Una prova scritta di pedagogia o di storia della pedagogia moderna, la quale sarà distintamente classificata con due votazioni, cioè come lavoro di pedagogia e come lavoro d'italiano.

2. Prove orali: *a)* storia della pedagogia moderna; pedagogia; didattica; igiene della scuola; *b)* storia delle istituzioni popolari scolastiche, legislazione scolastica per l'istruzione sub elementare, elementare e normale; *c)* storia politica e letteraria d'Italia dalla rivoluzione francese ai nostri giorni.

3. Prova pratica: visita e lezione in una scuola elementare e relazione orale sopra la visita.

Art. 80.

I titoli e le prove d'esame sono classificati complessivamente con cento punti, dei quali da 24 a 40 saranno assegnati ai titoli, 20 alla prova scritta, 30 alle prove orali, e 10 alla prova pratica.

La prova scritta di pedagogia si fa in ciascun capoluogo di Provincia sotto la vigilanza del R. provveditore agli studi sopra il tema mandato dal Ministero ai provveditori.

Dei titoli e della prova scritta di pedagogia giudica, inappellabilmente, una Commissione centrale composta di cinque membri nominati dal ministro.

L'ufficio di segretario della Commissione centrale è affidato ad un funzionario del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 81.

Le prove orali si fanno in cinque sedi diverse davanti a Commissioni composte di cinque membri, compreso il presidente che sarà sempre uno dei membri della Commissione centrale.

I membri delle citate Commissioni sono nominati volta per volta dal Ministero della pubblica istruzione.

Non è ammesso alle prove orali chi non abbia ottenuto almeno 6/10 in ciascuna delle due votazioni sulla prova scritta.

Non può essere dichiarato eleggibile chi non abbia conseguito almeno 6/10 in ciascuna prova orale.

Art. 82.

Agli effetti della obbligatorietà della direzione didattica si considerano come una sola classe la scuola unica e la riunione di più classi nella medesima aula sotto un solo maestro.

Agli stessi effetti non si tiene conto, durante il biennio di esperimento, delle classi tenute da sottomaestri. Si tiene invece calcolo delle scuole mantenute a sgravio degli obblighi del Comune.

Art. 83.

Nel caso in cui il Consiglio provinciale scolastico ritenesse incompatibile l'ufficio di titolare di direzione obbligatoria con altro ufficio tenuto dalla stessa persona, inviterà il direttore a lasciare nel termine di un mese l'altro ufficio; e, in caso d'inadempimento, ne dichiarerà la decadenza dall'ufficio di direttore.

Art. 84.

Nei diritti acquisiti di cui al 2° comma dell'art. 20 T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, sono compresi gli aumenti sessennali conseguiti dal maestro che viene nominato direttore didattico nello stesso Comune.

Art. 85.

Nei Comuni che mantengono molte scuole distribuite per rioni, compartimenti, sezioni, ecc. e costituenti gruppi, nei quali viene impartita l'istruzione elementare completa, la direzione didattica deve essere ordinata in modo che corrisponda ai fini della legge ed assicuri, in ciascun gruppo, l'unità dello indirizzo ed una efficace vigilanza sulle scuole e sui maestri. I regolamenti municipali determineranno altresì i rapporti gerarchici tra i direttori locali, gli ispettori municipali e il direttore o ispettore generale.

Spetta al Consiglio provinciale scolastico riconoscere, sentito il parere del R. ispettore e salvo appello al Ministero, se i regolamenti ora in vigore nei Comuni contemplati in questo articolo, e quelli che essi in seguito stabiliranno, corrispondano nella sostanza ai fini della legge ed alle esigenze del servizio, avuto riguardo specialmente al numero e alla distribuzione delle direzioni rionali, compatimentali o sezionali.

Art. 86.

I Comuni che hanno una direzione didattica generale possono nominare ispettori speciali per gl'insegnamenti facoltativi e per quelli obbligatorî di ginnastica e lavori femminili. Questi ispettori speciali non hanno obbligo di essere forniti del diploma di direttore didattico, ma debbono possedere il titolo di abilitazione all'insegnamento della materia cui sono preposti, per un grado superiore all'elementare. Essi dipendono direttamente dal direttore o ispettore generale delle scuole del Comune.

La loro nomina è fatta per pubblico concorso e sottoposta all'approvazione del Consiglio scolastico provinciale.

Art. 87.

I titolari delle direzioni facoltative senza insegnamento devono essere nominati in seguito a concorso con le stesse norme prescritte per la nomina dei titolari delle direzioni obbligatorie.

L'ufficio di direttore didattico con insegnamento può essere affidato per incarico, e con adeguato compenso, a un maestro che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 19 comma 2° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, e possegga i requisiti nel medesimo indicati.

L'incarico della direzione didattica facoltativa con insegnamento si conferisce per concorso tra i maestri e le maestre del Comune, salvo che uno solo fra essi non possieda il titolo per essere prescelto.

Art. 88.

Il Comune o i Comuni che intendono istituire la direzione didattica facoltativa, debbono presentare al Consiglio scolastico provinciale apposita domanda corredata dai seguenti documenti:

1° deliberazioni consiliari esecutive con le quali, previa l'approvazione dell'autorità tutoria per l'iscrizione in bilancio delle somme occorrenti, viene istituita la direzione od è costituito il Consorzio;

2° il regolamento speciale, deliberato dal Consiglio o dai Consigli dei Municipi uniti in Consorzio, e contenente le norme particolari che, in vista delle condizioni locali, ma sempre entro i limiti consentiti dalla legge e dal regolamento governativo, si credesse utile stabilire per il funzionamento della istituzione e per i diritti, gli obblighi e la retribuzione da assegnarsi al maestro direttore, nonchè la ripartizione della spesa e le modalità del pagamento dello stipendio del direttore.

Quando si tratti di direzione consorziale, il regolamento deve provvedere altresì alla costituzione della rappresentanza legale del Consorzio, determinando il numero proporzionale dei rappresentanti di ciascun Comune, la loro durata in ufficio e le loro attribuzioni, nonchè le norme per la scelta del presidente.

Il direttore consorziale dipende unicamente dal presidente, il quale esercita le stesse funzioni spettanti al sindaco rispetto ai direttori non consorziali.

Il regolamento speciale è approvato dal Consiglio scolastico provinciale, nè può essere modificato senza il suo consenso, e soltanto dopo questa approvazione si procede alla nomina del direttore, che, in ogni caso, è soggetta all'approvazione del Consiglio predetto.

I Comuni o i Consorzi che hanno già la direzione didattica, faranno o modificheranno entro un anno il regolamento speciale in conformità delle disposizioni presenti.

Art. 89.

Chi è preposto alla direzione didattica comunale o intercomunale o ad una circoscrizione o ad un gruppo di scuole è il capo di esse, comprese in queste le scuole mantenute da altri enti a sgravio totale o parziale degli obblighi del Comune e i giardini d'infanzia e gli educatorî, se questi sono nei locali scolastici posti sotto la sua direzione.

Nessun funzionario, all'infuori di quelli indicati dalla legge per la vigilanza sulle scuole elementari, del sindaco, dell'assessore per la pubblica istruzione, del direttore generale, degli ispettori municipali, e nessuna persona estranea può visitare, senza il permesso del direttore o (in mancanza di direzione didattica) del maestro, i locali scolastici, nè impartire ordini od istruzioni sull'andamento delle scuole e sul personale, compreso quello di custodia e di servizio, che da lui direttamente deve dipendere.

Art. 90.

Il direttore:

1. Cura l'esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni dell'autorità governativa per tutto ciò che riguarda l'ordine educativo, didattico e disciplinare della scuola.

2. Tiene il registro degli obbligati e, accertate le assenze non giustificate, le segnala al sindaco, e, quando continui l'inadempimento dell'obbligo, ne informa il R. ispettore scolastico.

3. In conformità dell'art. 2 della legge 8 luglio 1904, n. 407 spedisce periodicamente, in franchigia postale, avvisi individuali ai genitori o ai tutori di quei fanciulli iscritti che non frequentano regolarmente la scuola.

4. Vigila al mantenimento della disciplina e all'osservanza dell'orario degli insegnanti, degli alunni, dei bidelli e inservienti.

5. Conferisce coi genitori degli alunni o con le persone che ne fanno le veci, e li informa, a voce o per iscritto, delle mancanze, delle punizioni, delle assenze, della condotta e del profitto dei medesimi.

6. Visita tutte le scuole e classi che da lui dipendono, ed assiste saltuariamente alle lezioni.

7. Rivede i lavori scolastici corretti dagl'insegnanti, e sottopone, quando lo stimi opportuno, gli alunni a speciali esperimenti scritti ed orali.

8. Convoca, in principio ed in fine dell'anno scolastico, ogni bimestre e ogni altra volta che lo creda opportuno, il personale insegnante (il quale sarà sentito collegialmente sullo svolgimento dei programmi, sul metodo d'insegnamento e sulle altre materie di ordine disciplinare e didattico); risponde della regolare tenuta dei registri e dei diari scolastici; consiglia gl'insegnanti e, occorrendo, li richiama all'esatto adempimento dei loro doveri, senza menomarne l'autorità morale, specialmente innanzi agli alunni.

9. Provvede nei casi di assenza o di impedimento dei maestri ed, occorrendo, ne assume personalmente la supplenza: ma questa non potrà eccedere mai, complessivamente i 5 giorni di lezione in ciascun mese.

10. Riferisce al sindaco o all'assessore direttamente o a mezzo della direzione generale, ove questa esista, gl'inconvenienti che si

verifichino nelle scuole, qualora il rimediarvi ecceda la sua competenza, e gli dà notizia delle assenze dei maestri e delle loro mancanze quando i suoi richiami ed avvertimenti siano riusciti infruttuosi. Nel caso di colpe che esporrebbero l'insegnante ad una delle punizioni disciplinari sancite dalla legge, ne informa anche il R. ispettore scolastico.

11. Accompagna il R. ispettore nelle visite alle scuole, appone la sua firma ai relativi verbali, e si assicura che le istruzioni date dal medesimo agl'insegnanti siano eseguite.

12. Fornisce al municipio ed alle autorità governative, quando ne sia richiesto, le notizie e gli elementi statistici relativi alle scuole.

13. Trasmette alla fine di ciascun anno al sindaco e al R. ispettore una particolareggiata relazione sul procedimento didattico e disciplinare delle scuole da lui dirette, sui bisogni di esse e sull'opera dei singoli insegnanti, comunicando a questi le sue osservazioni, quando costituiscano note di demerito, affinchè siano messi in grado di presentare le loro giustificazioni alle autorità superiori.

14. Ha la consegna delle suppellettili e del materiale didattico, ne cura la conservazione, e fa all'Amministrazione comunale le richieste che stima necessarie per i nuovi acquisti o per le riparazioni dei locali.

15. Vigila sull'andamento didattico e disciplinare delle scuole serali e festive per gli adulti, istituite nel Comune o nei Comuni da cui dipende ed esercita sul personale insegnante e sugli alunni per quanto si riferisce alla frequenza, alla osservanza dei programmi e degli orari ed al materiale scolastico, attribuzioni analoghe a quelle che al direttore sono affidate per le scuole diurne.

Alla chiusura dei corsi trasmette al sindaco ed al R. ispettore scolastico una particolareggiata relazione sull'andamento didattico dei corsi stessi, esprimendo il suo avviso sull'opera degl'insegnanti e sull'opportunità di riconfermare loro l'incarico dell'insegnamento nell'anno successivo.

16. Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono deferite dal regolamento.

Ove esiste una Direzione generale, il R. ispettore comunica coi dirigenti locali ordinariamente per mezzo di essa.

Art. 91.

In caso di assenza o d'impedimento del direttore il maestro più anziano, in ragione del servizio prestato e subordinatamente in ragione di età, del luogo o delle scuole ove il direttore ha la sua sede ufficiale ne assume la supplenza, quando l'assenza non si protragga oltre un mese. Per le assenze di più lunga durata il Comune nomina un surrogante che potrà scegliere anche tra i propri maestri, sempre con preferenza agli abilitati alla direzione.

Il compenso al surrogante è a carico del direttore, se l'assenza è motivata da interessi particolari di lui; se è dovuta a malattia, il surrogante è pagato a spese del Comune.

Art. 92.

Il direttore, che ha alla sua dipendenza scuole distanti oltre due chilometri dalla sede principale o suburbane o nelle frazioni, ed il direttore consorziale hanno diritto ad una indennità di trasferta o ad un compenso che saranno fissati, di anno in anno, dal Municipio in base al numero delle scuole e alle distanze.

CAPO III.

Durata delle lezioni e dell'anno scolastico

Art. 93.

Le scuole elementari si aprono di regola il 1° ottobre e si chiudono il 1° agosto.

Tuttavia le Giunte municipali hanno facoltà di stabilire, coll'assenso del Consiglio scolastico provinciale, date diverse per l'apertura e la chiusura delle loro scuole, purchè il corso scolastico duri dieci mesi comunque siano ripartite le vacanze.

Per le scuole semestrali la data di apertura e le eventuali interruzioni, consigliate dai bisogni agricoli, sono stabilite dalla Giunta comunale e approvate dal Consiglio scolastico provinciale.

Nei primi quindici giorni dell'anno scolastico si ricevono le iscrizioni e si fanno gli esami, e gli ultimi quindici giorni sono parimente dedicati agli esami.

Art. 94.

Nelle scuole semestrali vi debbono essere almeno sei mesi di scuola, esclusi i giorni di esame.

I sei mesi di scuola possono essere continuati o ripartiti in periodi, secondochè sarà deliberato dalla Giunta municipale coll'approvazione del Consiglio scolastico provinciale.

Art. 95.

Si fa lezione tutti i giorni, eccettuati i sottoindicati:

1° i giovedì; 2° le domeniche e tutti i giorni festivi riconosciuti dallo Stato; 3° il dì della commemorazione dei morti; 4° l'anniversario della morte di V. Emanuele II; 5° il giorno natalizio del Re; 6° il giorno natalizio della Regina; 7° il giorno natalizio della Regina Madre; 8° altri 12 giorni assegnati complessivamente per le feste di Natale, Carnevale, Pasqua ed altre consuetudinarie nella Provincia, da ripartirsi dal Consiglio scolastico provinciale; 9° altri 4 giorni da assegnarsi dal Municipio quando esso li giudichi necessari e da notificarsi all'ufficio scolastico provinciale per mezzo del R. ispettore.

È vietata ogni altra vacanza; e nel solo caso in cui nella settimana sia vacanza il mercoledì si farà lezione il giovedì.

Art. 96.

Nei giorni di vacanza il maestro ha facoltà di condurre gli alunni a passeggiate all'aperto, possibilmente combinate con esercizi ginnici, a complemento dell'educazione fisica.

Dove esiste una direzione didattica, queste passeggiate saranno stabilite dall'insegnante d'accordo con la direzione stessa.

Art. 97.

In tutte le scuole si deve osservare l'orario indicato nella tabella annessa al presente regolamento (allegato C).

Il Municipio, d'accordo col R. ispettore, determina in ogni stagione, secondo le esigenze locali, le modalità per l'applicazione dell'orario.

In caso di dissenso deciderà il R. provveditore.

Art. 98.

D'accordo col direttore didattico o, dove questo manchi, con l'autorità municipale, il maestro in due giorni al mese impiegherà una parte dell'orario scolastico ad una passeggiata istruttiva.

CAPO IV.

Alunni

Art. 99.

Nessuno può essere iscritto per la prima volta nelle scuole elementari inferiori, se non abbia compiuto o non compia, entro il dicembre dell'anno in corso, i sei anni di età.

Nessun alunno che abbia oltrepassato i 12 anni può rimanere nel corso inferiore, nè può frequentare il corso superiore chi abbia oltrepassato gli anni 15, salvo che per giustificati motivi abbia ritardato, oltre i limiti legali, l'inizio del corso elementare, e purchè non si tratti di scuole miste o di scuole maschili rette da maestre.

Art. 100.

Per l'iscrizione nella prima classe si richiede la fede di nascita

e il certificato di vaccinazione; questa verrà ripetuta innanzi di ricevere alla scuola l'alunno, quando la prima operazione non abbia avuto successo

Per la iscrizione a tutte le altre classi l'alunno proveniente da scuola pubblica deve presentare un documento di promozione dalla classe precedente.

Art. 101.

Nei Comuni che non hanno direzione didattica, una copia del registro d'iscrizione è inviata, non oltre un mese dalla riapertura della scuola, al R. ispettore cui si darà altresì notizia delle nuove iscrizioni avvenute dopo il principio delle lezioni. Il registro completo sarà alla fine dell'anno scolastico depositato nell'archivio del municipio.

Art. 102.

L'alunno che proviene da scuola privata o paterna dovrà superare l'esame di ammissione a quella classe in cui domanda di entrare, presentando i documenti indicati nell'art. 100, comma 1°.

Art. 103.

È sottoposto alla rivaccinazione l'alunno che abbia subito la vaccinazione 10 anni innanzi.

I direttori di scuole pubbliche o private e di altri istituti che provvedono anche alla istruzione elementare, sono tenuti all'osservanza dell'obbligo della rivaccinazione dei fanciulli che frequentano le scuole o gl'istituti stessi.

Art. 104.

Le iscrizioni e le ammissioni hanno luogo solamente in principio dell'anno scolastico, eccetto che per i fanciulli che si presentino alla scuola in conseguenza dell'ammonizione o dell'ammenda inflitta ai loro genitori.

Art. 105.

L'alunno proveniente da scuola pubblica che durante l'anno deve trasferirsi in altro Comune, riceve dal maestro un certificato vidimato dal direttore e, in mancanza di questo, dal sindaco, comprovante la sua effettiva iscrizione alla classe e la regolare frequenza alle lezioni. Questo certificato gli varrà per l'iscrizione alla classe corrispondente nella nuova scuola.

Art. 106.

Verso gli alunni che manchino ai loro doveri o persistano nelle mancanze si possono usare i seguenti mezzi disciplinari:

1° ammonizione;

2° censura notata sul registro con comunicazione scritta ai genitori che la debbono restituire vistata;

3° censura come sopra con avvertimento ai genitori di presentarsi alla scuola entro un tempo determinato dal direttore o dal maestro. In caso di non presentazione, l'alunno potrà essere rinviato a casa;

4° sospensione dalla scuola da uno a cinque giorni di lezione;

5° trasferimento a classe corrispondente in altro locale scolastico della città;

6° esclusione dalla scuola per l'anno in corso.

È vietata qualsiasi forma di punizione diversa da quelle indicate in questo articolo.

Art. 107.

Il maestro può infliggere in proporzione della gravità delle mancanze, le pene di cui ai nn. 1, 2, 3, dell'articolo precedente.

La sospensione è inflitta dal maestro quando sia di un giorno. Per le sospensioni da 2 a 5 giorni è necessaria, nei Comuni aventi la direzione, l'approvazione del direttore didattico.

Il trasferimento è deliberato dal sindaco su proposta del direttore o ispettore generale o, in mancanza, del direttore didattico, e, ove manchino l'uno e l'altro, su proposta del maestro, e non potrà essere applicato se non dopo sperimentata la punizione precedente.

La pena della esclusione non può essere inflitta che agli alunni che hanno compiuto i 10 anni. Essa è pronunciata dal sindaco, con provvedimento motivato, su proposta del maestro della classe, sentito il parere collegiale degl'insegnanti, presieduti dal direttore, o in mancanza, dal maestro anziano.

Delle pene della sospensione, del trasferimento e della esclusione si deve dare avviso per iscritto alle famiglie.

Art. 108.

Quando gli atti di permanente indisciplina o scostumatezza dell'alunno siano tali da lasciare il dubbio che possano derivare da anormalità psichiche, il maestro può, su parere conforme dell'ufficiale sanitario, proporre l'allontanamento definitivo dalla scuola che sarà deliberato dal sindaco.

Dove esistano scuole per deficienti, il sindaco curerà che, ove sia possibile, l'alunno allontanato vi sia accolto.

Capo V.

Esami

Art. 109.

I candidati agli esami di maturità che, trovandosi nelle condizioni prescritte dall'art. 9, comma 1° della legge 8 luglio 1904, n. 407, chiedono la dispensa dalla tassa, presenteranno al direttore della scuola, e, dove manchi, a chi per esso, 15 giorni innanzi il principio degli esami, apposita istanza in carta libera corredata dalla pagella e dall'attestato di povertà rilasciato dal sindaco.

Qualora nel candidato concorrano le condizioni richieste, il direttore o chi per esso prende nota in apposito registro che il candidato ai sensi dell'articolo predetto è esentato dal pagamento anticipato della tassa.

Qualora i risultati dell'esame rendano definitiva la dispensa, ciò sarà attestato nel registro stesso dalla Commissione esaminatrice.

Nel caso invece in cui il candidato non ottenga nell'esame i voti prescritti dal ripetuto articolo, la tassa dovrà essere corrisposta prima della consegna del diploma o di qualsiasi attestazione, anche provvisoria, del risultato dell'esame.

Art. 110.

In ogni scuola elementare che sia sede dell'esame di maturità deve tenersi un registro delle tasse d'esame, allegato al quale si conserveranno le quietanze comprovanti il pagamento delle tasse.

Sulle risultanze del detto registro si compilerà l'elenco delle tasse d'esame, che insieme al prospetto di ripartizione delle propine servirà alla liquidazione delle propine stesse.

Tali moduli dovranno essere uguali a quelli compilati dal Ministero, e dovranno essere uniti al rendiconto, a giustificazione delle somme assegnate a ciascuno degli esaminatori.

Al provveditore agli studi sarà mandato l'elenco in una sola copia e il prospetto della ripartizione delle propine in duplice copia. Un terzo esemplare di questo dovrà essere conservato dalla Direzione della scuola.

Art. 111.

La richiesta di una sessione speciale di esami di compimento agli effetti elettorali, da parte delle autorità municipali o di adulti che abbiano compiuto il 18° anno di età, a norma dell'art. 130 del regolamento approvato con R. decreto 13 ottobre 1904, n. 598, dovrà essere trasmessa al R. provveditore agli studi non più tardi del 31 gennaio di ciascun anno.

Il R. provveditore, esaminate le domande, stabilirà per le singole circoscrizioni d'ispezione scolastica la data degli esami entro i mesi di marzo ed aprile, in maniera che a ciascun esame assista, unicamente per la vigilanza, il R. Ispettore scolastico Questi, alla fine di ciascun esame di compimento, riferirà al R. provveditore sull'andamento dell'esame stesso ed ove giudichi che l'esa-

mo non si sia svolto regolarmente, proporrà i provvedimenti necessari a norma di legge.

CAPO VI

Locali, condizioni igieniche, arredamento

Art. 112.

I Comuni debbono provvedere a loro spese, oltre il locale e gli stampati, il materiale didattico e i mobili indicati nell'allegato *D* del presente regolamento.

Debbono provvedere altresì alla custodia, alla pulizia, al riscaldamento delle scuole e a quant'altro possa occorrere per il loro regolare funzionamento.

Art. 113.

Le scuole debbono essere salubri, con molta luce, in luoghi tranquilli e decenti per ogni riguardo.

Gli edifici di nuova costruzione devono soddisfare alle norme prescritte dal regolamento 25 novembre 1900, n. 484.

Art. 114.

Un'aula non deve contenere un numero di alunni superiore al numero dei metri quadrati che misura la superficie del pavimento.

Le condizioni di altezza e d'illuminazione devono corrispondere alle esigenze che pei fabbricati scolastici sono determinate dalle istruzioni Ministeriali annesse al regolamento 25 novembre 1900, n. 484.

In ogni caso il numero degli alunni non dev'essere superiore al quarto dei metri cubi che l'aula misura in capacità.

Nei paesi di montagna ad oltre 800 metri sul livello del mare, il numero degli alunni può essere di un terzo dei metri cubi dell'aula.

Art. 115.

Dove le classi non sono miste, l'ingresso e i locali delle scuole maschili dovranno essere separati da quelli delle femminili.

In ogni caso le latrine e gli accessi ad esse dovranno essere separati.

Art. 116.

Le scuole devono essere disinfettate almeno una volta all'anno e ogni qualvolta siansi verificati casi di malattia infettiva o contagiosa fra gli alunni.

Le latrine si disinfettano ogni giorno.

Art. 117.

Ogni Comune deve, senza preavviso, fare visitare dall'ufficiale sanitario, o da medici all'uopo delegati, tutte le scuole pubbliche e private almeno una volta al mese, o più spesso se si presenta il bisogno. In caso d'urgenza anche il direttore didattico, o il maestro, potrà direttamente richiedere la visita dell'ufficiale sanitario per gli opportuni provvedimenti.

Art. 118.

Le persone riconosciute affette da malattie contagiose o trasmissibili debbono essere immediatamente allontanate dalla scuola al pari degli insegnanti, alunni ed inservienti che convivono con persone affette da malattie trasmissibili.

Il sindaco, al quale è pervenuta denunzia della malattia, prende i provvedimenti di sua competenza, e ne avverte il R. ispettore scolastico.

Art. 119.

I Comuni cureranno, possibilmente, che agli alunni affetti da oftalmie o da dermotosi contagiose, esclusi dalle scuole ordinarie, venga rispettivamente data l'istruzione in locali a parte.

Art. 120.

Nei territori dichiarati zone malariche, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 novembre 1901, n. 460, modificata colla legge 19 maggio 1904, n. 209, le scuole e le abitazioni dei maestri annesse alla scuola devono essere difese dalla penetrazione degli insetti acri nei mesi da giugno a dicembre, secondo i metodi indicati dal regolamento unico 28 febbraio 1907, n. 61, per l'esecuzione delle dette leggi e dalle relative istruzioni.

Art. 121.

Se una scuola manca di alcune delle condizioni accennate negli articoli precedenti o se avvengono inconvenienti che possono danneggiare la salute degli alunni, il R. ispettore, l'ufficiale sanitario e, in caso di urgenza, il direttore, invitano il Comune a provvedere prontamente. In caso che gli uffici fatti riescano infruttuosi, ciascun funzionario ne riferirà rispettivamente al provveditore o al medico provinciale secondo il rapporto di dipendenza gerarchica.

Art. 122.

I locali scolastici non possono essere adoperati ad uso diverso da quello a cui sono destinati, tranne in caso di necessità e per pochi giorni, col permesso del R. provveditore.

Art. 123.

Ogni controversia intorno alla convenienza del casamento, dei mobili e del materiale didattico sarà giudicata dal Consiglio scolastico provinciale, che all'uopo promuoverà dall'autorità cui spetta i provvedimenti necessari in conformità della legge comunale e provinciale.

TITOLO III.

Stato giuridico dei maestri e dei direttori didattici

CAPO I.

Idoneità e nomina

Art. 124.

I Municipi hanno l'obbligo di notificare al provveditore, per mezzo del R. ispettore, tutte le vacanze di posti, per qualunque causa avvenute, non appena si verifichino.

Art. 125.

Hanno diritto di concorrere ai posti d'insegnante, purchè abbiano i requisiti richiesti, tutti i maestri e i direttori del Regno, senza limiti di età od altre restrizioni non contemplate dalla legge.

Ai concorsi per le scuole maschili di grado inferiore sono ammesse anche le maestre.

È in facoltà dei Comuni di ammettere le maestre anche ai concorsi per le scuole superiori maschili, ma la nomina non sarà approvata se non quando concorra il giudizio favorevole del R. provveditore.

Art. 126.

I maestri che intendono prender parte ai concorsi a posti vacanti in altri Comuni, debbono, entro il mese di giugno, informare per iscritto il sindaco e il R. ispettore di questa loro intenzione. In caso diverso può applicarsi loro il disposto del secondo comma dell'art. 18 T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, salva l'autorizzazione del Consiglio scolastico provinciale.

Coloro che han fatto la dichiarazione, ottenendo una nuova nomina devono rinunziare, entro 10 giorni dalla partecipazione, all'ufficio da essi occupato, ovvero non accettare la nuova nomina. In mancanza saranno dichiarati dimissionari dall'ufficio che occupano.

Art. 127.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che furono dispensati dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità, finchè quella causa non sia venuta a cessare, nè coloro che, licenziati per ragioni disciplinari, furono esclusi dai concorsi per un periodo determinato di tempo o per sempre, a norma dell'art. 17 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431.

Art. 128.

I Municipi che devono bandire il concorso trasmettono, in duplice copia, nella prima quindicina di maggio, lo schema del relativo manifesto al R. ispettore scolastico, il quale verifica se le condizioni del concorso siano conformi alla legge, al regolamento generale ed ai regolamenti speciali, e, in caso affermativo, ne rimanda una copia col suo nulla osta per la pubblicazione, non più tardi del 31 maggio.

All'avviso dovrà darsi la più estesa pubblicità anche a mezzo della stampa periodica.

Art. 129.

I concorsi sono banditi una sola volta l'anno non per una classe determinata, ma per grado d'insegnamento.

I Comuni di cui all'art. 5, comma 3° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, possono bandire il concorso senza distinzione di grado.

I termini per la esibizione delle domande e dei titoli scadono col 31 luglio.

I Comuni che hanno una popolazione superiore agli 80,000 abitanti e che bandiscono il concorso per titoli e per esame possono coll'assenso del R. provveditore, anticipare l'apertura del concorso e, in corrispondenza, il termine per la presentazione delle domande e dei titoli.

Art. 130.

L'avviso di concorso deve indicare:

1° la sede (località in cui è posta), il grado (se inferiore o superiore), la classificazione (se urbana o rurale e di quale classe); la qualità (se maschile o femminile o promiscua) della scuola e lo stipendio;

2° se il pagamento dello stipendio è fatto a rate mensili o bimestrali;

3° se allo stipendio normale fissato dalla legge o dalla tabella municipale siano aggiunti altri vantaggi e quali.

Nell'avviso di concorso saranno riportate integralmente le disposizioni degli articoli 131 a 134, e sarà dichiarato esplicitamente che possono partecipare al concorso medesimo le maestre quando si tratti di classi maschili superiori vacanti e il Comune intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 125 ultimo comma.

Art. 131.

I documenti che i concorrenti devono esibire, a corredo della domanda in carta da bollo da cent. 60, sono i seguenti:

a) il titolo legale di abilitazione all'ufficio pel quale si concorre;

b) il certificato di idoneità all'insegnamento della ginnastica, se il titolo di abilitazione all'insegnamento è di data anteriore al 1879;

c) l'atto di nascita debitamente legalizzato;

d) il certificato medico, debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di un insegnante, o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri;

e) il certificato di moralità, debitamente legalizzato, relativo all'ultimo triennio, e rilasciato nelle forme prescritte dallo art. 2 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431;

f) il certificato penale;

g) tutti gli altri documenti che il concorrente ritenga opportuno di presentare.

I documenti di cui alle lettere *d, e, f,* devono essere di data non anteriore agli ultimi sei mesi dalla data del bando.

Il candidato che concorre ad una scuola dello stesso Comune dove insegna è dispensato dal presentare i documenti di cui alle lettere *c, d, e, f,* purchè abbia avuto già occasione di presentarli nell'ultimo triennio, e ne faccia espresso richiamo nella domanda.

Nella domanda il concorrente deve chiaramente indicare il proprio recapito.

Il candidato che concorre ad un posto vacante di scuola ridotta a semestrale per effetto dell'art. 19 comma 1° della legge 8 luglio 1904, n. 407 dovrà esibire tutti i suindicati documenti, compresi quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*, essendo nella specie inapplicabile la disposizione dell'art. 1° comma 3° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431.

Art. 132.

I documenti possono essere presentati in originale o in copia debitamente autenticata. Le copie autentiche, che i concorrenti possono presentare invece dei documenti originali, devono essere redatte secondo le disposizioni della legge sul bollo.

Art. 133.

Chi vuol concorrere a più posti vacanti in diversi Comuni o anche in diverse Provincie deve fare tante domande in carta bollata da centesimi 60 quanti sono i corrispondenti concorsi, unendo ad una di essi i documenti originali o le copie autentiche e a ciascuna delle altre un elenco redatto in carta da bollo da centesimi 60, conforme al modello *E* annesso al presente regolamento, da rilasciarsi al provveditore agli studi o dal sindaco, col visto del provveditore, secondo che il concorso pel quale si presentano i documenti originali o le copie autentiche è bandito dal Consiglio scolastico provinciale o dal Municipio.

Art. 134.

Non sono ammesse, per qualsiasi ragione, le domande che pervengano dopo scaduto il termine fissato dall'avviso di concorso o quelle non corredate di tutti i voluti documenti.

Quando qualche documento, le copie autentiche o l'elenco che accompagnano le domande non siano in tutto o in parte redatti in conformità delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, il sindaco o il provveditore agli studi (se il concorso fu indetto dal Consiglio provinciale scolastico) ne avverte l'interessato, prefiggendogli il termine di 15 giorni per regolarizzare la documentazione.

Art. 135.

L'esclusione dal concorso, per qualsiasi causa avvenuta, deve essere comunicata, indicandone le ragioni, entro cinque giorni, all'interessato.

Art. 136.

Nei concorsi indetti per titoli ed esame, questo consiste: 1° nello svolgimento scritto di un tema di pedagogia o di storia della pedagogia moderna, che potrà essere classificato con due votazioni distinte, cioè come lavoro di pedagogia e come lavoro d'italiano; 2° in una lezione fatta in una classe, e discussione sulla lezione stessa. Nei concorsi per le scuole femminili potrà aggiungersi una prova di lavori femminili.

Nel concorso per direttore didattico si aggiunge alle suddette una prova orale sulla legislazione scolastica per l'istruzione elementare e normale.

La votazione media fra i titoli e l'esperimento si ottiene addizionando il voto medio dei titoli con quello medio delle prove di esame, e dividendo la somma per due.

Le norme particolareggiate relative agli esami saranno contenute nel regolamento municipale di cui all'art. 5 ultimo comma del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431. In esso il Comune potrà stabilire le condizioni di ammissibilità al concorso, anche in rapporto a limiti di età, il numero di voti da assegnare pei titoli e per l'esperimento anche in rapporto al minimo per l'ammissione alla prova orale d'esame; ma non potrà in nessun caso stabilire, per alcuni dei candidati, la dispensa in tutto o in parte dalle prove d'esame.

Art. 137.

Le Commissioni di concorso devono costituirsi non più tardi del 15 luglio, salvo il caso preveduto dall'art. 129, comma ultimo.

A tal fine i Comuni notificano al Consiglio provinciale scolastico, non più tardi di 15 giorni prima della scadenza del termine, i nomi delle persone chiamate a far parte della Commissione giudicatrice per elezione della Giunta municipale.

Se entro il termine sopra indicato la notifica non sia pervenuta al Consiglio provinciale scolastico, questo provvede alla nomina dell'intera Commissione o a completarla.

Art. 138.

Pei concorsi ai posti d'insegnanti sono reputate persone idonee ai termini dell'art. 6, comma 4 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, tutti coloro che forniti di un titolo legale abbiano avuto o abbiano un servizio di almeno cinque anni in scuole elementari pubbliche, o annesse ad istituti diretti o sorvegliati dallo Stato, i direttori didattici, gli abilitati all'ufficio d'ispettore scolastico, escluso il R. ispettore della circoscrizione cui appartiene il Comune nel quale è aperto il concorso, i direttori e i professori delle scuole normali, regie o pareggiate.

In mancanza, o nel caso di giustificata incompatibilità di queste persone residenti nel Comune e quando trattasi di concorso per titoli, ove il Comune non creda di fare parimenti la scelta fra le persone di cui al comma precedente, estranee al Comune, sono reputati idonei tutti coloro che posseggono o un diploma d' insegnamento medio o una laurea e abitino nel Comune.

In tal caso almeno uno dei membri nominati dal Consiglio scolastico provinciale dev'essere scelto tra i maestri e i direttori didattici.

Art. 139.

Per i concorsi a direttore didattico sono reputate persone idonee ai termini dell'art. 6, comma 4 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, i professori di pedagogia delle RR. Università, i professori delle scuole normali; i RR. ispettori scolastici, esclusi quelli del circondario a cui appartiene il Comune dov'è aperto il concorso; i direttori didattici in attività di servizio.

Art. 140.

Non possono far parte di una stessa Commissione i parenti e gli affini fino al quarto grado civile, nè coloro che siano legati con lo stesso vincolo di parentela o di affinità con uno dei concorrenti.

In caso d'incompatibilità o di rinuncia di qualcuno dei commissari l'autorità cui è deferita la nomina provvederà immediatamente alla sostituzione.

Art. 141.

I commissari scelti fuori del Comune nel quale è bandito il concorso percepiranno, a carico del Comune, un compenso per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno, da liquidarsi in conformità delle disposizioni dei RR. decreti 14 settembre 1862, n. 840 e 25 agosto 1863, n. 1446.

Quando i commissari non siano provvisti attualmente di stipendio a carico dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di un ente morale avranno diritto all'indennità giornaliera stabilita per gli ispettori scolastici di ultima classe.

Art. 142.

Se non si presentano candidati ose nessuno dei candidati che si presentano è ammesso al concorso, il Comune provvede con una nomina provvisoria, almeno un mese prima della riapertura dell'anno scolastico. Trascorso questo termine senza che il Comune abbia partecipato all'ufficio scolastico la sua scelta, la nomina è fatta dal provveditore agli studi, a norma dell'art. 4, comma 3° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431.

Art. 143.

Quando due o più candidati ottengano lo stesso numero di punti, la Commissione dovrà determinare il posto che a ciascuno di essi spetta nella graduatoria, non ammettendosi la collocazione di più candidati nell'identico grado.

Art. 144.

I verbali delle sedute della Commissione sono redatti dal commissario designato dalla medesima all'ufficio di segretario, e firmati in duplice esemplare da tutti i commissari.

Dai verbali devono risultare la piena osservanza della procedura e delle formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti; i criteri adottati per la valutazione del merito assoluto e comparativo dei candidati, i voti ottenuti da ciascun concorrente nei titoli e nelle prove di esame (se il concorso ha luogo anche per esame) e il voto complessivo o medio, esponendo le ragioni del giudizio, e infine l'elenco degli eleggibili graduati in ordine di merito, indicando a fianco i punti a ciascuno attribuiti.

Le votazioni sono palesi.

Ogni commissario ha diritto che nei verbali si faccia menzione dei motivi del suo voto e delle sue osservazioni intorno al voto della maggioranza.

Art. 145.

Formata la graduatoria, il presidente la comunica per notizia al provveditore agli studi, accompagnandola con un esemplare dei verbali e con una relazione riassuntiva.

L'altro esemplare dei verbali e della relazione sarà depositato nella segreteria del Comune, con facoltà ai concorrenti di prenderne visione.

Art. 146.

La nomina da parte del Comune in ciascuna terna potrà aver luogo o per votazione complessiva su tutti i tre nomi o per votazione separata su ciascun nome, a cominciare da uno qualunque di essi.

Il Comune potrà procedere alla nomina ancorchè sia decorso il 15 settembre, purchè il Consiglio scolastico provinciale non abbia avocato a sè gli atti per i provvedimenti d'ufficio.

Art. 147.

Quando per difetto di candidati eleggibili non siasi potuta formare la terna, il Comune deve scegliere fra i concorrenti compresi nella graduatoria o nominare l'unico eleggibile.

Anche questa nomina è considerata come avvenuta in seguito a concorso e ne produce tutti gli effetti.

Art. 148.

Quando più d'uno siano i posti da conferire, per determinare la graduazione dei posti agli effetti dell'art. 7, comma 3° del T U. 21 ottobre 1903, n. 431, si terrà conto della misura dello stipendio, partendo dal più elevato in base al decreto di classificazione o alla tabella municipale.

A parità di stipendio si avrà riguardo al grado delle scuole messe a concorso, e se le scuole sono dello stesso grado alle località in cui sono stabilite, anteponendo le urbane alle suburbane e queste alle rurali, quelle di capoluogo alle altre aperte nelle frazioni o borgate.

Nello stipendio sarà valutata a giusta stima l'abitazione concessa gratuitamente al maestro.

Quando non siavi differenza alcuna tra le scuole per le quali fu bandito il concorso, l'assegnazione delle medesime è fatta con l'atto di nomina.

Il maestro nominato ad uno dei posti secondo i criteri sopra stabiliti, potrà dichiarare di optare per un posto che, secondo la fatta graduazione, sia inferiore.

Art. 149.

In caso di rinunzia dell'eletto il Consiglio comunale provvede entro 15 giorni dalla vacanza, scegliendo i maestri nella graduatoria, nei modi indicati all'art. 7, comma 3° del T. U. 21 otto-

bre 1903, n. 431, integrando la terna coi candidati successivamente classificati.

Trascorsi i 15 giorni, provvederà alla nomina il Consiglio scolastico provinciale con le stesse norme.

Art. 150.

Il Consiglio scolastico nell'approvare le nomine provvederà contemporaneamente sui ricorsi che siano stati presentati contro l'operato della Commissione giudicatrice e del Comune.

Art. 151.

Nell'esaminare le graduatorie il Consiglio scolastico provinciale giudica non della sola legittimità, ma anche del merito. Riconosciuto irregolare l'operato della Commissione giudicatrice, il Consiglio predetto rinvierà gli atti al sindaco quale presidente della Commissione medesima, affinchè sia riformata la graduatoria e rifatta la nomina. Vi provvederà però direttamente con le norme indicate dall'art. 7, comma 3° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, procedendo in pari tempo alla nomina, qualora gli atti del concorso, riconosciuti irregolari, siano ad esso pervenuti dopo il 15 settembre.

Art. 152.

Il Consiglio scolastico provinciale, cui spetta approvare la nomina, è quello competente ad accordare al maestro che, nonostante l'inosservanza della formalità prescritta dall'art. 18 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, abbia ottenuto un posto in un Comune di diversa Provincia, l'autorizzazione ad insegnare, giusta l'articolo medesimo.

Art. 153.

Ai posti resisi vacanti durante l'anno scolastico, il Comune è tenuto a provvedere con nomina definitiva in base alla graduatoria del concorso eventualmente banditosi per l'anno stesso e con le forme stabilite dall'art. 7, comm. 3° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431.

Art. 154.

L'anno scolastico pel quale ha durata ed efficacia la graduatoria di concorso, a norma dell'art. 7, comma 5° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, termina con la chiusura delle scuole. I posti che si rendono disponibili nel periodo delle vacanze, che immediatamente succede alla chiusura delle scuole, saranno messi a concorso nell'anno successivo, coprendosi i posti medesimi con nomine provvisorie.

Art. 155.

I Comuni urbani di 1ª classe assumeranno in servizio, con le norme stabilite dai rispettivi regolamenti, un numero sufficiente di maestri supplenti od aggiunti per sostituire i titolari assenti o altrimenti impediti di esercitare le loro funzioni.

Il numero di questi supplenti o aggiunti sarà proporzionato ai presumibili bisogni delle scuole.

Saranno preferiti per ordine di merito coloro che nell'ultimo concorso furono dichiarati eleggibili.

Art. 156.

Nessun vantaggio, oltre l'equa valutazione del servizio prestato, può essere accordato ai supplenti od aggiunti, nè a quelli di altri Istituti educativi dei Comuni, nei concorsi per i posti vacanti che debbono essere banditi dallo stesso Comune ai termini dell'art. 4 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431.

Art. 157.

I maestri di scuole non classificate soppresse, che, forniti di titolo legale, abbiano coperto l'ufficio in seguito a concorso, hanno diritto ad essere nominati alle scuole classificate di pari grado, che si siano rese vacanti entro un anno dalla soppressione. Parimente avranno diritto di essere rieletti a titolari delle scuole soppresse ripristinate nel triennio successivo alla soppressione medesima.

CAPO II.

Durata delle nomine. Licenziamento e dispensa dal servizio.

Art. 158.

Nel triennio di prova di cui all'art. 10, comma 1° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, è computato il tempo durante il quale il maestro o direttore non ha prestato servizio a causa di malattia o di altro legittimo motivo, purchè il servizio effettivo prestato nel triennio non sia inferiore a due anni scolastici e mezzo. Non è invece computato il tempo passato in aspettativa o durante il quale il maestro o direttore non ha prestato servizio per effetto di sospensione.

Art. 159.

Agli effetti indicati nell'art. 10 comma 2° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, il provveditore nel mese di febbraio dell'anno in cui scade il triennio comunica al Comune i risultati complessivi delle ispezioni e il suo parere sulla prova fatta dall' insegnante o dal direttore.

Il parere dev'essere motivato e desunto, quando si tratti di un insegnante, dai rapporti del direttore didattico e dell' ispettore e dai verbali di visita, e quando si tratti di un direttore, dai rapporti dell'ispettore e da altri documenti, dai quali possano rilevarsi la bontà dell'azione direttiva e l'andamento delle scuole.

In caso di difformità di giudizi e semprechè lo creda necessario per poter esprimere il suo parere, il provveditore, autorizzato dal Ministero, procederà ad una ispezione personale.

Art. 160.

La notificazione del deliberato di licenziamento da parte del Comune, ai sensi dell'art. 10, comma terzo del T. U. 21 ottobre 1903, deve farsi in ogni caso non più tardi del 14 aprile, qualunque sia la data dell'effettiva apertura e chiusura dell'anno scolastico nel Comune.

La notificazione si eseguisce da un usciere giudiziario o dal messo comunale, addetto all'ufficio di conciliazione, mediante consegna di una copia integrale, della deliberazione al maestro o, in sua assenza, ad altra persona capace di ricevere l'atto, il tutto nei modi e nelle forme stabilite per le citazioni dal Codice di procedura civile.

L'originale dell'atto di notificazione, con tutte le eventuali annotazioni del caso, è consegnato dall'usciere o dal messo, possibilmente nello stesso giorno, al sindaco, che lo trasmette immediatamente al presidente del Consiglio scolastico provinciale, accompagnandolo con una copia per uso amministrativo della deliberazione di licenziamento.

Le stesse formalità, di cui nei capoversi precedenti, devono osservarsi anche quando la notificazione è fatta a cura del Consiglio scolastico provinciale, ma in questo caso il termine utile per la notificazione è prorogato al 30 aprile.

Art. 161.

La stessa facoltà concessa al Comune dall'art. 11 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, è data al Consiglio scolastico provinciale, sentito il parere del Consiglio comunale.

Art. 162.

Per farsi luogo alla dispensa dal servizio, a norma dell'art. 11 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, occorre che la inettitudine risulti dai verbali di visita del R. ispettore, se il maestro esercita l'ufficio, e che la infermità che vi ha dato causa sia constatata da una visita di tre medici, la quale accerti che la malattia non presenta probabilità di guarigione e che il maestro non sarebbe in grado di continuare o di riassumere l'insegnamento neppure dopo trascorsi i periodi di assenza o di aspettativa stabiliti dal

presente regolamento a favore dei maestri costretti ad interrompere il servizio per ragioni di salute.

Art. 163.

Prima di deliberare la dispensa, il Comune deve preavvisare il maestro interessato comunicandogli copia dei verbali di visita o dei rapporti dell'ispettore e dei certificati medici e prefiggendogli un congruo termine per presentare le sue deduzioni.

L'osservanza di questa formalità deve risultare dalla deliberazione, nella quale saranno anche trascritte le eventuali deduzioni del maestro.

Art. 164.

La deliberazione è notificata giudizialmente al maestro nei modi e nelle forme prescritte dall'art. 160, 2° comma, e non diventa esecutiva se non dopo l'approvazione del Consiglio scolastico provinciale. Tale approvazione non potrà essere pronunciata se non siano trascorsi almeno quindici giorni dalla data della notificazione.

Art. 165.

Quando la dispensa è promossa per iniziativa del Consiglio scolastico provinciale si osserveranno la stessa procedura e le stesse formalità di cui ai due articoli precedenti.

Art. 166.

Tanto nel caso che il Consiglio scolastico sia chiamato ad approvare la dispensa deliberata dal Comune, quanto nell'altro che la deliberi di sua autorità, il Consiglio stesso, ad istanza del maestro o di propria iniziativa, può procedere a nuove indagini, disporre che il maestro sia sottoposto a nuova visita medica collegiale e stabilire un periodo di osservazione, durante il quale egli è considerato come assente dalla scuola per legittima causa di malattia.

CAPO III.

Trasferimenti e promozioni

Art. 167.

Il trasferimento da una scuola ad un'altra, entrambe appartenenti al capoluogo o ad una stessa frazione o borgata è deliberato dalla Giunta municipale col consenso del maestro interessato; quando questo consenso manchi, decide il Consiglio scolastico provinciale, sentiti la Giunta municipale, il R. ispettore scolastico e il maestro interessato.

Le proposte motivate di trasferimento, quando non vi sia il consenso dell'insegnante, devono essere fatte entro il mese di agosto al Consiglio provinciale scolastico, il quale deve decidere prima della apertura delle scuole.

Art. 168.

Il trasferimento dal capoluogo ad una frazione e viceversa o da una frazione ad un'altra non può farsi senza il consenso del maestro

Le maestre che furono nominate per le scuole di un Comune, e destinate a prestar servizio nelle scuole maschili o miste, quando questa destinazione non sia stata fatta a titolo di supplenza temporanea non possono essere rimosse, senza il loro consenso, dalle scuole delle quali hanno il possesso.

I maestri di scuole non classificate, se nominati in seguito a concorso e forniti di titolo legale di abilitazione possono essere trasferiti alle scuole classificate di pari grado vacanti nello stesso Comune.

Art. 169.

I diritti acquisiti che l'insegnante trasferito conserva a norma dell'art. 9 T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, si riferiscono così alla misura dello stipendio, compresi gli aumenti periodici, conseguiti, come al servizio prestato agli effetti della stabilità.

Art. 170.

Nei Comuni che a termini dell'art. 129, comma 2°, abbiano bandito il concorso senza distinzione di grado, i maestri assegnati in seguito a concorso di tal natura alle scuole di grado inferiore possono essere promossi a quelle di grado superiore alle condizioni e con le norme prescritte nei regolamenti speciali.

Art. 171.

Eccettuato il caso indicato nell'articolo precedente, i maestri assunti in servizio per le scuole di grado inferiore possono essere promossi ai posti vacanti nelle scuole di grado superiore mediante concorso esclusivamente tra essi. Questo concorso deve svolgersi ed esaurirsi con le identiche norme e formalità stabilite dalla legge e dal presente regolamento per i pubblici concorsi; ma può essere bandito ed espletato in epoca diversa da quella stabilita pei pubblici concorsi.

Art. 172.

Nei Comuni, che hanno un regolamento speciale ed un organico del personale insegnante, le promozioni da una classe di ruolo ad un'altra dello stesso grado si fanno per anzianità senza demeriti.

Le maestre, che insegnano nelle scuole maschili o miste, si considerano per le promozioni come facienti parte del ruolo dei maestri della stessa classe o categoria.

Art. 173.

La stessa facoltà, di cui all'art. 170, è data per la promozione dall'ufficio di maestro a quello di direttore ai soli Comuni che nel loro regolamento speciale han preveduta e disciplinata questa forma di promozione.

Art. 174.

Il Consiglio scolastico provinciale, nell'approvare i regolamenti speciali, curerà particolarmente di assicurarsi che i Comuni, i quali vogliono giovarsi delle facoltà di cui agli articoli 170, 172 e 173, offrano, per le condizioni delle scuole e del personale insegnante, sufficienti garanzie della possibilità di una buona scelta.

CAPO IV.

Congedi e aspettative

Art. 175.

Ai maestri potranno essere accordati permessi di assenza per giustificati motivi per una durata non eccedente in complesso due mesi per ciascun anno scolastico.

Il permesso è accordato dal sindaco per non più di cinque giorni; per una durata maggiore, dalla Giunta municipale.

I permessi per assenze superiori a cinque giorni dovranno sempre notificarsi al R. ispettore scolastico, il quale vigilerà a che sia provveduto, in ogni caso in cui sia possibile, alla continuità dell'insegnamento nella scuola e potrà revocare o limitare il congedo con sua notificazione motivata al Comune.

Se l'assenza dovesse prolungarsi per più di quindici giorni, il maestro non ha diritto allo stipendio e il Comune deve nominargli un supplente.

Art. 176.

Il maestro che non può recarsi a scuola per malattia, deve informarne il direttore, o, in mancanza, il sindaco.

Il direttore deve informare il sindaco.

Qualora la malattia duri più di quindici giorni, il Municipio ha obbligo di darne avviso al R. ispettore e contemporaneamente di provvedere a sue spese alla supplenza.

Il maestro o direttore assente per causa di malattia, viene considerato in servizio ed ha diritto all'intero stipendio, purchè l'assenza non si prolunghi per più di sei mesi.

Art. 177.

I supplenti di cui agli articoli precedenti saranno retribuiti, pel tempo in cui presteranno l'opera loro, in ragione dello stipendio annuo assegnato alla scuola dalla tabella municipale, quando gli stipendi che essa stabilisce, siano superiori al minimo legale, e, in mancaza di speciale tabella, da quella annessa alla legge.

Art. 178.

Trascorsi i sei mesi di assenza per infermità, il maestro o direttore deve dimostrare di essere in grado di riprendere servizio o chiedere l'aspettativa per ragioni di salute.

In caso diverso è collocato in aspettativa d'ufficio.

Se il collocamento in aspettativa è promosso d'ufficio, il sindaco deve corredare la sua proposta con un certificato dell'ufficiale sanitario, comprovante la continuazione della malattia e l'impossibilità di riassumere il servizio.

L'aspettativa é deliberata dalla Giunta municipale.

Contro la deliberazione della Giunta, che respinga la domanda del maestro o direttore per essere richiamato in servizio, o lo collochi in aspettativa di ufficio, è ammesso il ricorso al Consiglio scolastico provinciale, il quale, prima di provvedere, sentirà il parere del medico provinciale e del Comune. In caso di dissenso, ordinerà una visita medica collegiale a spese del Comune.

Art. 179.

Durante l'aspettativa è corrisposto al maestro o direttore un assegno uguale alla metà dello stipendio che effettivamente egli percepisce per disposizione di legge o della tabella municipale.

Art. 180.

L'aspettativa non può eccedere i diciotto mesi, ma cessa anche prima, col cessare della causa per la quale fu deliberata.

Se l'aspettativa sia stata data per un periodo di tempo minore di diciotto mesi, permanendo la malattia, viene prorogata non oltre quel limite, ad istanza del maestro, ovvero d'ufficio, con le stesse norme e con le stesse guarentigie di cui all'art. 178.

Scaduto il termine massimo di diciotto mesi, assegnato alla aspettativa, colui che non è in grado di riprendere servizio decade dall'ufficio senza bisogno di alcun altro atto da parte del Comune, ed è ammesso alla liquidazione della pensione o della indennità che possa competergli.

Art. 181.

Il tempo passato in aspettativa è computato agli effetti della pensione, non cessando, durante l'aspettativa, nel Comune e nel maestro o direttore, l'obbligo di corrispondere al Monte pensioni i rispettivi contributi sull'intero ammontare dello stipendio.

Art. 182.

Il maestro o direttore, durante l'assenza per infermità o l'aspettativa, non è tenuto ad osservare l'obbligo della residenza, ma deve far conoscere al sindaco il luogo della sua dimora ordinaria e i successivi cambiamenti di essa.

Il sindaco o l'autorità scolastica ha sempre la facoltà di accertare, quando lo creda opportuno, lo stato di salute di chi trovasi in aspettativa, mediante visita medica dell'ufficiale sanitario del luogo in cui egli dimora o di altro medico all'uopo delegato.

Art. 183.

I Comuni, che hanno un regolamento approvato nelle forme di legge, potranno stabilire le norme per l'aspettativa anche per motivo di famiglia, alle condizioni determinate nei regolamenti stessi.

CAPO V.

Doveri e disciplina

Art. 184.

Il maestro ha l'obbligo di risiedere nel Comune o nella frazione o borgata dove esercita il magistero.

Potrà, con l'autorizzazione del Municipio e del R. ispettore, fissare la sua dimora in una località diversa, purchè posta a breve distanza dalla scuola ed in condizioni di facile comunicazione.

In caso di dissenso deciderà il R. provveditore.

Il maestro può assentarsi dalla residenza nei giorni in cui non è tenuto ad alcun dovere d'ufficio.

Art. 185.

I maestri sono obbligati ad insegnare in ciascuna delle varie classi del grado pel quale hanno concorso o furono nominati.

Dove sia possibile e ragioni didattiche lo consiglino, ed ove già non disponga il regolamento municipale, il provveditore, sentiti il Comune e il R. ispettore, può ordinare che i maestri del grado inferiore e quelli del grado superiore si avvicendino tra loro in diverse classi.

Art. 186.

Il maestro è tenuto ad osservare le istruzioni impartite, secondo le rispettive competenze, dal Ministero, dal R. ispettore o dal direttore.

Per avere consigli ed indirizzi nelle cose didattiche si rivolge al direttore, o, in mancanza, al R. ispettore.

Non possono imporsi al maestro o al direttore altri obblighi all'infuori di quelli contemplati dalle leggi o dai regolamenti dello Stato.

Per tutto ciò che si riferisce all'andamento morale e disciplinare della scuola ed al materiale, il maestro si rivolge al direttore, e, in mancanza, al sindaco.

Art. 187.

Il maestro o direttore non può mancare alla scuola nei giorni di lezione e in quelli nei quali deve adempiere altri obblighi inerenti al suo ufficio senza regolare permesso, salvo che si tratti di malattia o di assenza per un dovere d'ufficio o per altro pubblico servizio; in questi casi deve informare il sindaco per iscritto, indicando i motivi dell'assenza.

Nei Comuni dove esiste la direzione didattica, la comunicazione del maestro al sindaco sarà fatta per mezzo del direttore.

Art. 188.

Il maestro deve nella scuola e fuori tenere sempre un contegno esemplare, quale si addice ad un pubblico educatore e ad un buon cittadino.

Art. 189.

Il maestro non deve mai essere rimproverato, per alcuna ragione, dai suoi superiori municipali o governativi, alla presenza dei suoi allievi.

Art. 190.

È vietato ai maestri e ai direttori di ricevere dalle famiglie degli alunni compensi o rimunerazioni, sotto qualsiasi forma o titolo.

È pure vietato ad essi di fare lezioni private ai propri alunni, o di tenerli a pensione. Ai direttori è vietato, sotto qualsiasi forma, l'insegnamento elementare privato e la direzione d'Istituti privati d'istruzione elementare.

I maestri e i direttori, che violano le disposizioni di questo articolo, sono sottoposti a giudizio disciplinare, nelle forme prescritte dal presente regolamento.

Art. 191.

Il maestro deve trovarsi alla scuola nell'ora stabilita dall'autorità municipale, non meno di 10 nè più di 20 minuti innanzi il principio delle lezioni, per assistere all'ingresso degli alunni; deve sorvegliare gli alunni stessi durante il tempo destinato alla ricreazione e refezione dove l'orario adottato è unico, e deve rimanere nella scuola finchè ne siano usciti i suoi alunni.

Nelle scuole miste l'ingresso e l'uscita degli alunni e delle alunne deve effettuarsi in tempo diverso con l'intervallo di dieci minuti.

Art. 192.

A cura del direttore e dei maestri deve essere costituita presso ogni gruppo di scuola o presso le singole scuole una piccola biblioteca in cui saranno custoditi, in apposito armadio, una copia dei libri di testo adottati nella scuola, e i libri ricevuti in dono od acquistati dal Municipio o mediante volontarie sottoscrizioni tra i padri di famiglia, purchè riconosciuti adatti pei fanciulli.

Vi sarà pure una piccola raccolta di oggetti, specialmente della regione in cui è posta la scuola, e, possibilmente, un apparecchio per le proiezioni che potrà anche acquistarsi a spese comuni da più Municipi vicini per giovarsene, mediante scambio, nelle scuole rispettive.

Art. 193.

Il maestro, prima d'incominciare l'anno scolastico, deve presentarsi al direttore delle scuole, o, in mancanza, al sindaco, per ritirare i registri che l'Amministrazione municipale è tenuta a provvedere, e per avere norme ed istruzioni circa i suoi rapporti col Comune e con le famiglie degli alunni.

Art. 194.

Il maestro tiene in ordine i registri prescritti, nota le assenze i punti di merito degli alunni, sia per lo studio, sia per la condotta, provvede in conformità dell'art. 5 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, in ordine ai fanciulli abitualmente mancanti o che abbandonano la scuola.

Art. 195.

Il maestro è tenuto a compilare il *Diario* scolastico, in conformità delle istruzioni che gli saranno impartite dalle autorità governative.

Art. 196.

Non più tardi della fine del primo mese dell'anno scolastico, il maestro manda, per mezzo del direttore, o, in mancanza, direttamente al R. ispettore, il programma didattico e l'orario delle lezioni, indicando i libri di testo adottati.

Art. 197.

Il maestro e il direttore curano che gli alunni siano provveduti dei libri e degli oggetti necessari alla scuola, che siano puliti nelle vesti e nella persona; e insegnano loro le norme indispensabili dell'igiene.

Art. 198.

Quando un alunno presenti sintomi di malattia infettiva o contagiosa, il maestro ne riferisce subito al direttore, o, in mancanza, al sindaco, e rimanda l'alunno ai genitori; in casi urgenti di lesioni od infermità improvvise, provvede alle prime cure.

Art. 199.

Il direttore, o, in mancanza, il maestro, riammette alla scuola, previa giustificazione, gli alunni che ne furono assenti; se l'assenza si prolunga per più di tre giorni, ne richiede i motivi alla famiglia.

Art. 200.

Il maestro quando ne sia richiesto, o quando lo creda opportuno, e, in ogni caso, alla fine di ogni bimestre con la pagella, informa i parenti intorno ai portamenti ed allo studio degli alunni, e li avvisa delle assenze.

Avverte pure i parenti se le ammonizioni e le punizioni date all'alunno siano riuscite infruttuose, e quando, dopo ciò, non appaia miglioramento, ne riferisce al sindaco.

Art. 201.

Negli ultimi giorni di scuola il maestro assegna agli alunni qualche lavoro in iscritto per le vacanze autunnali, alcuni esercizi attinenti alle cose insegnate nell'anno e la lettura di un buon libro educativo adatto all'età, alla capacità ed alla classe che gli alunni frequentano.

Al principio del nuovo anno scolastico nota nel registro, alla colonna delle osservazioni, se e come ciascun alunno ha eseguiti i lavori assegnati per le vacanze.

Art. 202.

Nel termine di dieci giorni dopo la chiusura delle scuole, ciascun maestro presenta al direttore, o, in mancanza, al sindaco, i registri bene ordinati e da lui firmati, e una relazione particolareggiata sull'insegnamento impartito, sulla frequenza degli alunni, sulla loro diligenza e sul profitto ottenuto. E nel caso non abbia potuto svolgere interamente il programma didattico, ne dirà le ragioni.

Quando manchi il direttore, una copia della relazione sarà direttamente inviata dal maestro al R. ispettore.

Art. 203.

Le condizioni materiali e morali delle scuole, i meriti e i demeriti dei maestri e direttori e il rispettivo stato di servizio sono accertati, nei verbali di visita, dai RR. ispettori.

Presso ogni Ufficio scolastico provinciale sarà tenuto un ruolo nominativo, per ordine alfabetico, dei maestri in esercizio nella Provincia, in conformità del modulo che sarà inviato dal Ministero.

Capo VI.
Punizioni disciplinari

Art. 204.

Le punizioni disciplinari sono pronunziate dal Consiglio scolastico provinciale previo giudizio disciplinare nei modi e nelle forme prescritte nel capo seguente, fermo restando il diritto, di iniziativa del Comune per il licenziamento e salvo il caso in cui la punizione sia quella dell'avvertimento.

L'avvertimento è dato dal sindaco o dal R. ispettore, e consiste nel rimostrare al maestro, a voce o per iscritto, la mancanza da lui commessa, con esortazione a non più ricadervi.

Quando l'avvertimento è dato a voce, il sindaco o l'ispettore devono informarne per iscritto l'ispettore o il provveditore.

Art. 205.

Il Comune, che vuol provvedere al licenziamento di un maestro per ragioni disciplinari, deve comunicargli per iscritto gli addebiti ed assegnargli un congruo termine, non minore di 10 giorni, per presentare le sue difese.

La deliberazione di licenziamento deve contenere i motivi del provvedimento e le principali risultanze che comprovano gli addebiti mossi al maestro, nonchè le ragioni da lui dedotte a sua difesa.

La deliberazione è notificata all'interessato giudizialmente, nei modi stabiliti dall'art. 160, ed è trasmessa al Consiglio scolastico provinciale col documento comprovante la eseguita notificazione.

Art. 206.

Il Consiglio scolastico, accertata la piena osservanza delle formalità prescritte, provvede sulla deliberazione del Consiglio comunale.

Tra la data della notificazione all'interessato e la deliberazione del Consiglio scolastico provinciale devono trascorrere almeno 15 giorni, durante i quali il maestro può aggiungere quegli altri mezzi difensivi che crede opportuno di dedurre nel suo interesse.

Art. 207.

Il Consiglio scolastico provinciale che si avvale della facoltà consentitagli dall'art. 16, comma 3° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, deve comunicare all'interessato, insieme con gli addebiti, il parere del Consiglio comunale.

Il termine concesso per la difesa sarà fissato avuto riguardo alla distanza e alle circostanze del caso.

Art. 208.

Quando un maestro sia stato sospeso a norma dell'art. 15 T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, il Consiglio scolastico provinciale avuta notizia del provvedimento e assunte le prime informazioni, dovrà entro otto giorni confermare o revocare il provvedimento, senza pregiudizio dell'azione disciplinare eventuale, dichiarando se alla sospensione dall'ufficio debba aggiungersi anche quella dallo stipendio.

Se il sindaco, invitato a sospendere di urgenza un maestro, vi si rifiuti o si mostri oscitante, il presidente del Consiglio scolastico potrà procedere alla sospensione con decreto motivato, comunicando immediatamente al Consiglio stesso, che procederà nei termini indicati dal comma precedente.

Art. 209.

Un maestro contro il quale sia stato spiccato mandato di cattura, anche se ammesso alla libertà provvisoria, o che sia stato condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore di tre mesi, è inabilitato all'esercizio delle sue funzioni, anche in pendenza dell'appello, fino a che il mandato non sia revocato o la sentenza non sia riparata con l'assolutoria o con la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento o ne siono pienamente cessati gli effetti.

Durante l'inabilitazione non decorre lo stipendio del maestro, ma gliene vengono corrisposti gli arretrati quando il processo sia definito con assolutoria per inesistenza di reato, salvo che sia pronunziata per gli stessi fatti contro di lui una pena disciplinare che importi la privazione dello stipendio per un tempo determinato.

Il Comune potrà concedere al maestro inabilitato od alla sua famiglia un assegno alimentare, non eccedente metà dello stipendio.

Capo VII.

Azione e procedimento disciplinare

Art. 210.

L'azione disciplinare si esercita indipendentemente da ogni azione penale e civile derivante dagli stessi fatti, ed è promossa dal provveditore agli studi di sua iniziativa, o sopra denunzia del R. ispettore o del sindaco.

Se la mancanza implichi necessariamente l'esistenza di un reato, l'azione disciplinare sarà sospesa fino all'esito del procedimento penale; ma potrà nel frattempo pronunziarsi contro il maestro o direttore la sospensione di cui all'art. 15 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431.

Nel caso di declaratoria di non luogo a procedere o di assoluzione per mancanza di prove o per insufficienza d'indizi, e nel caso di condanna col beneficio della sospensione della sentenza, è sempre obbligatorio sottoporre il maestro a giudizio disciplinare, fino all'esito del quale egli resta sospeso dalle funzioni e dallo stipendio.

Art. 211.

Il provveditore, raccolti i necessari elementi, redige un'esposizione nella quale siano chiaramente specificati gli addebiti ed indicati le principali prove raccolte a carico e a discarico.

Questa esposizione è comunicata, per mezzo del sindaco, al maestro, cui sarà assegnato un termine congruo per provvedere alla propria difesa, con avvertimento del giorno fissato per l'udienza e del diritto di mandare per iscritto le difese e di comparire personalmente.

Art. 212.

Al giudizio disciplinare devono intervenire con voto deliberativo e con gli stessi diritti ed obblighi degli altri membri del Consiglio scolastico due maestri o due direttori didattici, secondo che l'incolpato sia un maestro o un direttore.

Oltre i maestri e direttori, sono eletti come membri supplenti, per sostituire gli effettivi in caso di assenza o d'impedimento, altri due maestri e due direttori residenti nel capoluogo.

Così gli effettivi come i supplenti sono eletti, anno per anno, nella prima quindicina di dicembre, rispettivamente, dai mestri e dai direttori della Provincia.

Il loro ufficio è gratuito.

Art. 213.

Il R. provveditore agli studi, entro il mese di ottobre, ogni anno, per mezzo dei sindaci, invita i maestri e i direttori didattici a designare, mediante schede segrete, i candidati che dovranno partecipare al giudizio disciplinare, scegliendoli tra quelli che sono in attività di servizio.

Art. 214.

Il sindaco, raccolte le buste chiuse, contenenti le schede, le trasmette al R. provveditore entro il mese di novembre, accompagnandole con l'elenco degli insegnanti che non avessero preso parte alla votazione. Lo scrutinio sarà fatto dal R. provveditore, con l'assistenza del R. ispettore del capoluogo, del direttore didattico più anziano, di un maestro e di una maestra designati dal sindaco del capoluogo.

Art. 215.

I risultati dello scrutinio sono presentati dal R. provveditore al Consiglio scolastico, il quale procede alla proclamazione degli eletti.

Questi, entro dieci giorni dalla partecipazione della loro nomina, debbono dichiarare se accettano o no l'incarico loro conferito.

In caso che, per qualsiasi ragione, venisse a mancare qualcuno degli eletti, subentreranno quei candidati che ottennero maggior numero di voti.

Art. 216.

Le schede devono contenere due nomi di maestri designati come membri effettivi, o due altri nomi di maestri designati come supplenti.

La stessa norma si applica per la designazione dei direttori.

Le maestre e le direttrici sono anch'esse eleggibili.

Art. 217.

Gli affari disciplinati si trattano senza l'intervento di difensori o di persone estranee, e si discutono e si risolvono esclusivamente in base ai documenti consegnati negli atti ed alle difese dell'incolpato.

Art. 218.

Ai giudizi disciplinari debbono intervenire in prima convocazione almeno due terzi dei componenti il Consiglio provinciale scolastico; in seconda convocazione si potrà deliberare, quando il numero degli intervenuti sia almeno di cinque.

Art. 219.

I membri del Consiglio scolastico, che sono anche consiglieri di

un Comune della medesima Provincia, non possono prender parte ai giudizi disciplinari contro i maestri che prestano servizio nel Comune stesso.

Le cause che dànno luogo alla ricusazione dei giudici ed alla loro astensione sono applicabili ai componenti il Consiglio scolastico, compresi i maestri o i direttori eletti a prender parte al giudizio disciplinare.

La ricusazione dev'essere proposta almeno tre giorni prima di quello fissato pel giudizio, con istanza firmata dal maestro, nella quale siano indicati i motivi ed i mezzi di prova.

Il Consiglio scolastico decide sull'istanza senza l'intervento degli interessati, ma sentite le loro osservazioni.

Quando i motivi di ricusazione siano riconosciuti assolutamente infondati, potrà il Consiglio scolastico provinciale infliggere per questo fatto al maestro una punizione disciplinare, senza pregiudizio delle maggiori responsabilità penali.

I maestri e i direttori che prendono parte al giudizio disciplinare, se sottoposti alla lor volta a giudizio disciplinare, sono sospesi dall'ufficio di componenti il Consiglio scolastico provinciale per tutto il tempo in cui dura il giudizio promosso contro di essi, e decadono se condannati, qualunque sia la pena loro inflitta.

Art. 220.

Nel giorno fissato pel giudizio il Consiglio scolastico provinciale si accerta anzitutto se al maestro sia stata notificata l'esposizione di cui all'art. 211.

Se non è provato che il maestro ne abbia avuto comunicazione o se egli chiede un differimento per una causa riconosciuta legittima, il Consiglio scolastico provinciale rimanda il giudizio al altro giorno da destinarsi. In caso diverso si procede malgrado l'assenza dell'incolpato.

Art. 221.

Aperta la seduta, il presidente farà introdurre il maestro incolpato, il quale assisterà alla lettura del rapporto del relatore. Indi il presidente, riassunte le accuse, inviterà il maestro ad esporre le sue difese.

Art. 222.

Allontanato l'incolpato, il presidente apre la discussione.

Se il Consiglio scolastico delibera di procedere a maggiori indagini, queste saranno fatte entro un breve termine, che non potrà eccedere 30 giorni, trascorso il quale dovrà rinnovarsi il giudizio, comunicandosi al maestro i risultati delle nuove indagini e avvertendo del suo diritto di ripresentarsi o di aggiungere per iscritto nuovi argomenti di difesa.

Art. 223.

Terminata la discussione, il presidente mette ai voti il quesito o i quesiti, se più sono gli addebiti, sulla colpabilità del maestro.

Se in questa votazione la risposta al quesito o ai quesiti non sia affermativa a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, il maestro sarà senz'altro prosciolto dalle incolpazioni.

Art. 224.

Riconosciuta la colpabilità, il relatore presenterà le sue conclusioni circa l'applicazione della pena.

Le votazioni si fanno a suffragi segreti.

La parità si risolve a favore dell'accusato, e sono anche computate a suo favore le schede bianche.

Fatte le votazioni, il presidente ne proclama l'esito; e quando la decisione è contraria alle conclusioni del relatore, può designare un altro consigliere per compilare la deliberazione.

Art. 225.

La deliberazione dev'essere motivata e firmata dall'estensore e dal presidente e portare l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui fu emessa.

In essa si farà inoltre constare che furono osservate tutte le formalità prescritte pei giudizi disciplinari.

La integrale deliberazione è giudizialmente notificata al maestro, nei modi indicati all'art. 160, entro 15 giorni dalla decisione, a cura del sindaco, che informa immediatamente la presidenza del Consiglio scolastico dell'eseguita notificazione.

Art. 226.

Trascorso il termine per il ricorso, o quando questo sia stato respinto, la deliberazione del Consiglio scolastico diventa esecutiva.

Di tutte le pene pronunciate dal Consiglio scolastico e diventate esecutive si fa annotazione nel ruolo di cui all'art. 203.

Il dispositivo delle deliberazioni che importano la punizione della deposizione o dell'interdizione, è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* del Ministero.

Art. 227.

In ogni ufficio scolastico si tiene uno speciale registro degli insegnanti di tutto il Regno, puniti con la deposizione o con la interdizione.

Art. 228.

Quando un maestro sia stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati enumerati all'art. 375 della legge 13 novembre 1859, o per reati che a quelli corrispondono secondo il vigente Codice penale, non potrà istituirsi per gli stessi fatti un giudizio disciplinare; ma il Consiglio scolastico provinciale si limiterà a prendere atto della sentenza stessa, dichiarando il condannato incapace ad esercitare un ufficio qualunque nelle scuole elementari sì pubbliche che private, ed il provveditore ne darà notizia al Ministero, che la farà pubblicare nel *Bollettino ufficiale* per gli effetti dell'articolo precedente.

TITOLO IV.

Stato economico dei maestri e dei direttori didattici

—

CAPO I.

Classificazione delle scuole

Art. 229.

Per determinare gli stipendi e le pensioni da assegnarsi ai maestri e alle maestre, tutte le scuole, con le quali i Comuni provvedono all'istruzione elementare, si distinguono in classificate e non classificate.

Sono classificate le scuole stabilite nei Comuni o nelle frazioni o borgate, che abbiano una popolazione superiore ai 500 abitanti.

Non sono classificate le scuole stabilite nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 500 abitanti e quelle aperte nelle frazioni o borgate, la cui popolazione sia inferiore ai 500 abitanti e non possa, a cagione della distanza maggiore di due chilometri o di altro impedimento, profittare della scuola del centro.

Parimente non sono soggette a classificazione le scuole delle frazioni o borgate, che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 319, comma 2°, della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

La soppressione di queste scuole non classificate non può aver luogo durante l'anno scolastico. Il Comune che vuol procedere alla soppressione deve avvertire il maestro non piu tardi del 14 aprile dell'anno in cui intende attuarla.

Art. 230.

La classificazione delle scuole è fatta con decreto prefettizio, su proposta del Consiglio scolastico provinciale, sentite le osservazioni dei Comuni.

Art. 231.

Il decreto di classificazione (compilato secondo il modello, all. F)

indicherà il numero, la natura, la sede delle scuole classificate legalmente esistenti, comprese quelle mantenute da altri enti ed accettate a sgravio totale o parziale degli obblighi del Comune, e lo stipendio di ciascun maestro.

Nel decreto sarà inoltre indicato il numero, la natura e la sede delle scuole non classificate esistenti in ciascun Comune, distinguendole in obbligatorie e facoltative e precisando i rispettivi stipendi, quando siano superiori al minimo stabilito anche per queste scuole dalla tabella legale.

Art. 232.

Per le scuole, che, a norma dell'art. 25 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, saranno state accettate a sgravio dell'obbligo totale o parziale del Comune, nello stipendio indicato dal decreto di classificazione sarà compresa eventualmente anche la quota, che ai maestri, secondo lo statuto dell'ente, sarà corrisposta in natura per vitto, alloggio od altra prestazione.

I Consigli provinciali scolastici, sentiti il sindaco del Comune e l'Amministrazione degli enti interessati, determineranno la somma corrisposta in natura, tenendo conto del valore locale di tali prestazioni. Il valore attribuito ai compensi corrisposti in questa forma sarà indicato nelle annotazioni al decreto di classificazione.

Art. 233.

La popolazione del Comune agli effetti della classificazione si desumerà dai risultati dell'ultimo censimento di Stato.

Art. 234.

Sono urbane le scuole istituite nei Comuni, che hanno titolo di città o che hanno scuole pubbliche, classiche, tecniche o normali, o che per il numero degli abitanti debbono mantenere scuole elementari superiori.

Art. 235.

Nella prima classe delle urbane sono poste le scuole delle città e dei Comuni, la cui popolazione eccede i 40,000 abitanti; nella seconda quelle delle città o dei Comuni, la cui popolazione eccede i 15,000 abitanti; tutte le altre appartengono alla terza classe.

Art. 236.

Fra le rurali appartengono alla prima classe le scuole stabilite nei Comuni, che hanno una popolazione agglomerata o sparsa maggiore di 3000 abitanti; alla seconda le rurali dei Comuni che hanno una popolazione agglomerata o sparsa maggiore di 2000 abitanti; alla terza tutte le altre, ad eccezione di quelle, che per disposizione di legge non sono soggette a classificazione.

Possono annoverarsi fra le rurali le scuole che, quantunque appartenenti ad una città o ad uno dei Comuni indicati nell'art. 234, saranno stabilite in frazioni separate e lontane più di due chilometri dal centro principale della popolazione.

Art. 237.

La classificazione delle scuole delle frazioni dovrà farsi in base all'agiatezza del Comune, tenuto conto della classificazione delle scuole del centro, ed in base alla popolazione della frazione.

Art. 238.

In applicazione degli articoli 338 e 340 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, il prefetto potrà anche sulla richiesta del Comune o del maestro interessato, motivata dalle condizioni economiche del Comune stesso, e sentiti i pareri del Consiglio provinciale scolastico e della Giunta provinciale amministrativa, iscrivere le scuole di un Comune nella classe immediatamente superiore o inferiore a quella alla quale le scuole dovrebbero essere iscritte sulla base del criterio della popolazione.

Per altro non si farà mai passaggio da una categoria all'altra.

Art 239.

Nel caso, nel quale la popolazione attuale del Comune risulti ufficialmente aumentata o diminuita almeno di un quinto, si potrà procedere ad una revisione della classificazione, tenendo conto della popolazione di fatto.

Art. 240.

Quando, per effetto di una mutazione nella classificazione, le scuole di un Comune passano ad una classe inferiore a quella a cui già appartenevano, i maestri conservano il diritto acquisito allo stipendio ed agli aumenti e miglioramenti loro attribuiti dalle leggi, vigenti anteriormente al cambiamento di classificazione.

Il contributo al Monte pensioni continuerà ad essere corrisposto sulla misura dello stipendio conservato al maestro.

Qualora invece le scuole facciano passaggio ad una classe superiore, i maestri hanno diritto al maggiore stipendio portato dalla nuova classificazione dal giorno in cui questa sarà diventata esecutiva, e sopra tale maggiore stipendio sarà calcolato il contributo al Monte pensioni.

Art. 241.

Il decreto prefettizio, che ordina una nuova classificazione o modifica parzialmente quella esistente, sarà pubblicato dopo la riapertura delle scuole e non più tardi del mese di dicembre, e non avrà effetto esecutivo che a principiare dall'anno scolastico successivo.

Art. 242.

Gli stipendi dei maestri non potranno mai essere inferiori al minimo legale, nonostante qualunque rinunzia o convenzione in contrario.

Il diritto garentito alle maestre dall'art. 27, secondo comma del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, si estende a tutti i miglioramenti di carriera spettanti ai maestri.

Art. 243.

L'aumento sessennale del decimo è dovuto qualunque sia il carattere e la durata della nomina.

Art. 244.

Il diritto all'aumento del decimo spetta anche ai maestri appartenenti ai Comuni, i quali hanno una tabella propria degli stipendi; ma in questo caso l'aumento sarà loro corrisposto sulla base degli stipendi fissati dalla tabella annessa alla legge, anzichè di quelli stabiliti dalla tabella municipale.

Art. 245.

I quattro aumenti del decimo sullo stipendio spettanti ai direttori didattici saranno calcolati, nella stessa ragione di quello dei maestri, sullo stipendio massimo assegnato alle scuole del Comune, aumentato di un decimo.

Lo stipendio legale del direttore didattico, in base al quale dovranno calcolarsi gli aumenti sessennali, sarà lo stipendio massimo dell'organico comunale aumentato di un decimo, esclusi gli eventuali aumenti periodici e quelli sessennali ottenuti prima della nomina a direttore, i quali resteranno tuttavia acquisiti al direttore, in applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 20 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431.

Art. 246.

Per i maestri contemplati nel primo comma dell'art. 240, gli aumenti del decimo maturati dopo il mutamento della classificazione sono corrisposti semplicemente sullo stipendio, che spetterebbe loro secondo la nuova classificazione.

CAPO II.

Pagamento degli stipendi

Art. 247.

Gli stipendi sono pagati a rate mensili o bimestrali.

Il maestro, che cessa dall'ufficio per qualsivoglia ragione durante l'anno scolastico, ha diritto a tanti decimi sullo stipendio annuale quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato. La stessa ripartizione proporzionale ai mesi di lezione sarà adottata per le scuole, in cui si fa lezione soltanto una parte dell'anno, e con la medesima norma vien regolato lo stipendio di chi sostituisce il maestro.

La norma anzidetta è applicabile per determinare i diritti eventuali degli eredi o altri successori del maestro.

Art. 248.

Gli stipendi, le paghe, gli assegni, le indennità, i sussidi, le gratificazioni ed i compensi di qualsiasi specie, che si corrispondono ai maestri, ai direttori didattici ed a qualunque altra persuna per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servigi inerenti all'istruzione elementare, non possono essere sequestrati, nè pignorati, nè ceduti, se non nei casi, nelle misure e con le forme previste dalla legge 7 luglio 1902, n. 276.

Le pensioni, gli arretrati di esse, le indennità dei maestri inscritti al Monte pensioni, non possono essere nè cedute, nè sequestrate, eccettuato il caso di alimenti dovuti per legge ai sensi e nella misura stabilita dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul Monte pensioni approvato con R. decreto 2 luglio 1903, n. 430, e parimenti non possono essere nè pignorate, nè sequestrate, nè cedute le pensioni comunali dei maestri, se non per ragioni di alimenti dovuti per legge in conformità dell'art. 29 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431.

Art. 249.

Nel mese di ottobre il prefetto trasmette, in piego raccomandato, agli esattori comunali delle imposte, un elenco contenente nome, cognome e paternità degli insegnanti elementari e dei direttori stipendiati dal Comune, l'indicazione dello stipendio dovuto a ciascuno, la scadenza e l'importo di ciascuna rata, nonchè l'importo delle ritenute da farsi mensilmente per ciascuno a favore del Comune, per gli effetti della legge e del regolamento sul monte delle pensioni.

Detto elenco sarà firmato dal prefetto e dovrà, inoltre, esservi unito l'ordine all'esattore di soddisfare lo stipendio agli insegnanti elementari, ai termini del presente regolamento.

Alle esattorie consorziali saranno nei detti modi e termini trasmessi, dai prefetti, elenchi distinti per ognuno dei Comuni componenti il consorzio.

Art. 250.

Gli esattori, tanto comunali quanto consorziali, dovranno entro otto giorni, accusare ricevuta dei suindicati elenchi al prefetto per mezzo degli agenti delle imposte o dei sindaci.

In difetto, potrà essere applicata dal prefetto agli esattori inadempienti l'ammenda provista dai capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie approvati con decreto del ministro delle finanze.

Art. 251.

Dal prefetto sono pure trasmessi immediatamente agli esattori, in piego raccomandato, gli estratti delle deliberazioni del Consiglio scolastico provinciale per l'approvazione delle nomine e delle aspettative, per la sospensione dall'ufficio, per il licenziamento degli insegnanti e dei direttori stipendiati dal Comune, per l'approvazione delle convenzioni intercedute fra gl' insegnanti e il Municipio, nonchè gli estratti dei provvedimenti delle autorità scolastiche, i quali importino variazioni nel personale o negli stipendi.

Art. 252.

Degli estratti indicati nell'articolo precedente sarà, nei modi e termini di cui all'art. 250, inviata dall'esattore ricevuta al prefetto, salvo l'applicazione, per il caso di mancanza o di ritardo non giustificato, dell'ammenda stabilita dai capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie e delle esattorie.

Art. 253.

L'esattore, il quale sia anche tesoriere comunale, è tenuto al pagamento delle rate scadute, dedotte le somme già sequestrate e cedute a norma di legge, sulla semplice esibizione del mandato.

Art. 254.

Lo stesso obbligo è imposto all'esattore, cui non sia affidato il servizio di cassa del Comune, purchè i maestri o i direttori esibiscano una dichiarazione, che dovrà rilasciarsi dal tesoriere comunale, dalla quale risulti che la rata non fu potuta sodisfare per mancanza di mandato o di fondi o per altra causa non portante impedimento legale al pagamento in tutto o in parte della rata scaduta.

Esistendo qualche impedimento legale, esso sarà dal tesoriere enunciato sulla predetta dichiarazione, e l'esattore ne terrà conto per eseguire le occorrenti deduzioni dalle somme, che dovrà anticipare.

Qualora il tesoriere comunale rifiuti di rilasciare la suddetta dichiarazione l'esattore, su richiesta anche verbale dell'interessato, dovrà notificare gratuitamente per mezzo del suo messo al tesoriere che, non sorgendo opposizioni nel termine di tre giorni, egli pagherà senza altro la rata scaduta.

Art. 255.

Dell'eseguito pagamento delle rate di stipendio l'esattore o tesoriere dà avviso al sindaco di giornata.

Art. 256.

Nel caso di ritardo nel pagamento degli stipendi, sarà dal prefetto, in seguito a denunzia degl'interessati, inflitta all'esattore l'ammenda di cui nei capitoli normali.

Art. 257.

Nella ricevuta da rilasciarsi dai maestri o direttori all'esattore tesoriere a saldo della rata di stipendio scaduto, saranno esattamente indicate le somme avute in contanti e quelle che furono trattenute sopra la rata stessa, e dovrà essere del pari accennato il motivo della trattenuta.

Quando l'esattore non sia anche tesoriere comunale la dichiarazione di cui all'art. 254 insieme colla ricevuta, è ritirata e conservata dall'esattore, che deve, con la notizia dell'effettuato pagamento, comunicare al sindaco o al tesoriere gli estremi della ricevuta predetta.

Art. 258.

Nel caso di ritardo non giustificato nell'invio dell'avviso di pagamento e della comunicazione degli estremi della ricevuta, può essere dal prefetto applicata all'esattore l'ammenda prevista dai capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie e delle esattorie.

Art. 259.

Il tesoriere della Provincia è obbligato, sulla semplice comunicazione del decreto del prefetto, a pagare gli stipendi dovuti agli insegnanti elementari della Provincia, a mezzo dell'ufficio postale e a spese del Comune quando il servizio di esattoria comunale o consorziale è affidato ad uno speciale sostituto o ad un delegato per la riscossione o gestore e ciascuno di essi non disponga di fondi di cassa.

Art. 260.

L'esattore risponde del puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla legge 26 marzo 1893, n. 159, del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, e dal presente regolamento, con la prestata cauzione e con gli altri suoi beni, giusta il disposto dell'art. 16 della legge (testo unico) 29 giugno 1902, n. 281.

I Comuni, che ritardino il pagamento degli stipendi, non possono, per l'anno in corso o finchè duri l'inadempimento, ricevere sussidi dal Ministero.

TITOLO V.

Attribuzioni del Consiglio scolastico provinciale — Ricorsi

—

Art. 261.

Le deliberazioni comunali che hanno per obbietto materie contemplate dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione elementare sono soggette all'approvazione speciale del Consiglio scolastico provinciale, e non possono eseguirsi se prima non sia intervenuta questa approvazione.

Art. 262.

Tutte le deliberazioni anzidette, fermo restando il procedimento di cui agli articoli 188 e seguenti della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164 (testo unico) sono trasmesse dal prefetto al Consiglio scolastico provinciale per gli ulteriori provvedimenti di sua competenza quando non siano state annullate per i motivi indicati dall'art. 189 della citata legge (testo unico).

Art. 263.

Il termine di 30 giorni di cui all'art. 24, T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, è applicabile anche agli altri ricorsi sopra oggetti non contemplati nell'articolo stesso.

Il termine per ricorrere contro la deliberazione del Consiglio scolastico provinciale che siasi rifiutato di accordare l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 18 del predetto testo unico e dall'art. 126 di questo regolamento, è di giorni 15.

Art. 264.

I ricorsi saranno presentati all'ufficio scolastico e trasmessi dal provveditore al Ministero con la massima sollecitudine, accompagnati da una relazione informativa e da tutti i documenti necessari alla completa istruzione dell'affare.

A corredo del ricorso e della relazione informativa devono sempre unirsi i seguenti documenti:

1° copia integrale dell'atto o provvedimento impugnato;

2° le deliberazioni precedenti, tanto del Comune quanto del Consiglio scolastico, che abbiano riferimento alla vertenza o che riguardino la carriera del ricorrente, se questo è un maestro o un direttore didattico;

3° gli atti citati nelle deliberazioni o nella relazione informativa, come, ad esempio, i rapporti o la corrispondenza ufficiali, i verbali di visita, gli atti d'inchieste, le notificazioni, i certificati medici, le sentenze dell'autorità giudiziaria ecc.

Se il provvedimento impugnato concerne la istituzione o la soppressione di scuole o la classificazione devono unirsi:

a) elenco dei fanciulli dimoranti nel Comune, soggetti all'obbligo dell'istruzione e quello degl'inscritti e dei frequentanti ciascuna scuola;

b) decreto di classificazione, con l'indicazione delle successive modificazioni ad esso apportate;

c) specchietto del numero degli abitanti secondo il censimento ufficiale, e della distribuzione dei medesimi nel territorio comunale, corredato delle altre notizie necessarie a dare un concetto chiaro e preciso delle distanze, dell'ubicazione della scuola che si vuole istituire o sopprimere, delle condizioni di viabilità, e di tutti i documenti utili a stabilire il grado di agiatezza del Comune.

Tutti i documenti devono essere riuniti in un fascicolo, ed ordinati e descritti con numero progressivo in apposito elenco.

I provveditori agli studi sono personalmente responsabili delle omissioni e dei ritardi ingiustificati, che si verifichino nell'esecuzione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 265.

Se la Commissione consultiva riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, può richiedere all'Amministrazione centrale o provinciale nuove informazioni o documenti, disporre verificazioni ed indagini, ed ordinare un'inchiesta.

In casi gravi, e sopra istanza del maestro o del direttore ricorrente, può anche ammetterle ad esporre oralmente le sue ragioni.

Art. 266.

Se il Ministero riconosce che il ricorso non è stato presentato nel termine e nelle forme prescritte, lo dichiara irricevibile.

Se lo riconosce infondato, lo respinge.

Se lo riconosce fondato, revoca il provvedimento e giudica nel merito.

Nei casi in cui il ricorso è ammesso per soli motivi di illegittimità, il Ministero, qualora lo riconosca fondato, annulla il provvedimento, ma rimette gli atti all'autorità competente per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 267.

Indipendentemente da ogni ricorso, il ministro ha facoltà di annullare o riformare, in qualunque tempo, sopra denunzia od anche d'ufficio, le deliberazioni dei Consigli scolastici provinciali, in quanto queste non siano conformi alle leggi ed ai regolamenti.

TITOLO VI.

Oneri dello Stato — Concessioni di sussidi e di attestati di benemerenze

—

CAPO I.

Concorsi e rimborsi dello Stato negli aumenti di stipendi ai maestri

—

§ A. — *Concorso dello Stato per effetto della legge 11 aprile 1886.*

Art. 268.

Lo Stato concorre nelle spese che i Comuni sostengono per gli aumenti degli stipendi dei maestri, portati dalla legge 11 aprile 1886, n. 3978 a norma e nelle misure stabilite dall'art. 3 di questa legge.

Art. 269.

Al concorso dello Stato nell'aumento degli stipendi dei maestri elementari, per effetto della legge 11 aprile 1886, n. 3978, i Comuni hanno diritto soltanto per le scuole classificate esistenti al 1° novembre 1886, e sempre quando gli stipendi goduti dai maestri non fossero già uguali o superiori ai minimi legali della tabella annessa alla legge stessa.

Per le scuole che, esistenti dal 1° novembre 1886, fossero in seguito state soppresse, cessa per lo Stato l'obbligo al concorso dal momento della soppressione.

Per quelle che fossero state trasformate, l'obbligo dello Stato è limitato al concorso negli stipendi assegnati alle scuole dopo la trasformazione ed in ragione di questi.

Nel caso che le scuole esistenti al 1° novembre 1886, i cui insegnanti per effetto della citata legge ebbero un aumento di stipendio, vengano a cambiare di classificazione, il concorso dello Stato dovuto ai Comuni per la legge stessa sarà, in applicazione dell'art. 24 ultimo capoverso della legge 8 luglio 1904, n. 407,

calcolato sullo stipendio corrispondente alla classificazione della scuola, vigente nell'anno al quale il concorso stesso si riferisce.

Art. 270.

Il concorso dello Stato sarà calcolato sulla differenza tra i minimi legali in vigore anteriormente alla legge 11 aprile 1886 e quelli portati dalla tabella annessa alla stessa legge o, nel caso che lo stipendio effettivamente corrisposto al maestro fosse già superiore ai minimi legali stabiliti dalle leggi anteriori a quella del 1886, sulla differenza tra tale stipendio effettivo ed i minimi stabiliti nella tabella annessa alle legge 11 aprile 1886.

La base della liquidazione del concorso, così stabilita, resta immutata, meno che pei casi di soppressione o di trasformazione di scuole e per quelli di cambiamento di classificazione delle scuole stesse.

In quest'ultimo caso, dovendo il concorso essere calcolato sullo stipendio corrispondente alla classificazione delle scuole vigente nell'anno al quale il concorso stesso si riferisce, la base della liquidazione sarà data dalla differenza tra il minimo legale degli stipendi portati per la nuova classe dalla tabella annessa alla legge del 1886 e il minimo legale della classe, alla quale la scuola avrebbe appartenuto, se il mutamento di classificazione si fosse fatto anteriormente alla legge del 1886.

Per le provincie napoletane e per la Sicilia, nelle quali la classificazione portata dalle leggi precedenti al 1° novembre 1886 non corrispondeva perfettamente a quella della legge del 13 novembre 1859, il ragguaglio per determinare la base della liquidazione del concorso dello Stato, nei casi di cambiamento di classificazione, sarà fatto rispettivamente secondo la tabella annessa al presente regolamento (allegato *G*).

Art. 271.

Quando pei mutamenti di classificazione lo stipendio dei maestri dovesse essere diminuito, i mutamenti stessi non avranno valore agli effetti del concorso dello Stato per la legge del 1886, finchè, a causa dei diritti quesiti dai maestri a norma di legge, il cambiamento non avrà l'effetto di diminuire l'onere comunale.

Art. 272.

Nella liquidazione del concorso dello Stato, giusta la norma dei precedenti articoli, si terrà conto solamente dei minimi stabiliti dalla tabella annessa alla legge 11 aprile 1886, n. 3798.

Art 273.

I Comuni, la cui popolazione sia inferiore ai 1000 abitanti e che raggiungano o superino il limite massimo della sovrimposta, i quali per effetto della legge 9 luglio 1876, n. 3259, abbiano dovuto aumentare gli stipendi ai maestri fino a raggiungere l'aumento portato dalla legge stessa, oltre al concorso per la legge del 1886 saranno rimborsati della spesa effettiva per tale aumento, che lo Stato a norma della citata legge del 1876 avrebbe dovuto pagare sotto forma di sussidio al maestro.

§ B — *Rimborso ai Comuni per effetto della legge 8 luglio 1904.*

Art. 274.

Per effetto dell'art. 24 della legge 8 luglio 1904, n. 407, i Comuni avranno diritto al rimborso della spesa sostenuta per l'aumento degli stipendi ai maestri elementari, nei limiti dei minimi stabiliti dalla tabella annessa alla predetta legge:

a) per le scuole classificate esistenti al 1° luglio 1904 o che saranno istituite posteriormente, a datare dall'apertura delle scuole stesse;

b) per le scuole obbligatorie non classificate, nelle quali al 1° luglio 1904 lo stipendio assegnato ai maestri era inferiore alle L. 500;

c) per le scuole facoltative di grado inferiore, nelle quali al 1° luglio 1904 lo stipendio assegnato ai maestri era inferiore alle L. 200;

d) per le scuole tenute dai corpi morali a sgravio totale o parziale dell'obbligo comunale, giusta l'art. 25 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, sempre quando l'aumento di stipendio, a norma delle convenzioni stipulate con gli enti e approvate dal Consiglio provinciale scolastico, sia a carico dei Comuni e la spesa relativa sia regolarmente inscritta nel bilancio comunale.

Art. 275.

Per le scuole facoltative di grado superiore, esistenti al 1° gennaio 1904 e che per effetto dell'art. 1 della legge 8 luglio 1904, n. 407, dovranno essere conservate, e per quelle istituite dai Comuni, entro il termine di due anni dalla promulgazione della stessa legge, i Comuni hanno diritto ad un concorso dello Stato nello stipendio dei maestri, nella misura stabilita dal detto art. 1 della legge, ogni qualvolta all'insegnamento di ciascuna classe sia destinato un apposito insegnante.

Gli stipendi stabiliti per le scuole facoltative di grado superiore anteriormente al 1° gennaio 1904 non potranno per nessun motivo esser diminuiti successivamente, salvo l'applicazione degli articoli 6, 7 e 10 della legge 8 luglio 1904, n. 407.

Per le scuole classificate aperte per sei mesi soltanto il contributo dello Stato sarà inferiore di un quarto a quello assegnato alle scuole annuali, o che erano tali, dello stesso Comune.

Art. 276.

Dal rimborso per la maggiore spesa sostenuta dai Comuni pel pagamento dei sessenni ai maestri saranno esclusi i sessenni cominciati prima del 30 giugno 1904, quantunque vengano a maturare posteriormente a tale data.

La liquidazione di questi sessenni, la cui spesa è a carico totale dei Comuni, sarà fatta in base alla tabella della legge 11 aprile 1886, n. 3793.

I sessenni cominciati dopo il 30 giugno 1904, per i quali i Comuni hanno diritto al rimborso della maggiore spesa portata dall'aumento degli stipendi, saranno liquidati in base ai nuovi minimi portati dalla tabella annessa alla legge 8 luglio 1904, n. 407.

Art. 277.

L'aumento di stipendio, di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1904 n. 407, deve essere limitata ai soli casi, nei quali l'insegnamento nelle classi multiple o alternate sarà impartito in orari diversi, in conformità del citato articolo.

L'aumento predetto, siccome assegno personale temporaneo, non ha effetto ai riguardi della pensione e del sessennio.

Lo stipendio, base della liquidazione dei due quinti, sarà quello stabilito dalla legge o dal Comune per la nuova classe, che è assegnata al maestro.

Lo Stato concorrerà in tale aumento dei due quinti nei soli casi nei quali avrebbe dovuto concorrere nel pagamento dell'intero stipendio ad un maestro effettivo, sia per effetto della legge 11 aprile 1886, n. 3798, sia per la legge 8 luglio 1904, n. 407, e la misura sarà di due quinti della quota di concorso, che, in applicazione delle leggi citate, lo Stato avrebbe dovuto pagare al Comune per questo titolo.

Art. 278.

La facoltà di ridurre di un quarto lo stipendio ai maestri delle scuole, per effetto dell'art. 19 della legge 8 luglio 1904, e la conseguente riduzione di un quarto del contributo dello Stato, si riferiscono alle scuole classificate. Quelle non classificate obbligatorie sono regolate dall'art. 343 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

Art. 279.

Il rimborso dovuto ai Comuni per il maggiore onere, che questi

dovranno sostenere pel contributo dovuto al Monte pensioni in conseguenza dell'aumento degli stipendi ai maestri elementari, è consolidato, a norma dell'art. 24, lettera *d*) della legge 8 luglio 1904, nella somma del 5 0[0 sulla differenza tra gli stipendi minimi legali portati dalla legge 11 aprile 1886, e quelli portati dalla legge 8 luglio 1904, esclusi gli assegni personali, senza tener conto della eventuale differenza in più o in meno della spesa effettiva che il Comune sia obbligato a sostenere per il servizio delle pensioni, sia che il Comune eserciti direttamente il servizio stesso, sia che contribuisca al Monte pensioni per gli insegnanti delle scuole pubbliche elementari.

Nella valutazione del rimborso pel maggior contributo dello Stato, dovrà tenersi conto dello stipendio, cui per l'art. 7, comma 5° del R. decreto 2 luglio 1903, n. 430 (testo unico pel Monte pensioni), è obbligato il Comune agli effetti della iscrizione al Monte.

Art. 280.

Agli effetti della legge 8 luglio 1904, per stipendio effettivamente goduto dal maestro ed in base al quale dovrà calcolarsi la differenza da corrispondersi dallo Stato al Comune a titolo di rimborso, deve intendersi la somma che il Comune effettivamente paga a titolo di stipendio, senza tener conto dei miglioramenti, che il maestro venisse a conseguire per effetto dell'avanzamento nella carriera, che sia eventualmente costituita dai ruoli organici comunali, e dei miglioramenti che la legge tassativamente esclude dal computo, come gli aumenti sessennali.

Si dovrà, perciò, calcolare nello stipendio agli effetti della liquidazione del concorso l'aumento del decimo dello stipendio, che il Comune si obbliga di corrispondere ai maestri, a norma dell'art. 5 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431.

L'alloggio corrisposto all'insegnante si calcolerà per un decimo.

Art. 281.

La quota di rimborso dallo Stato dovuta al Comune, nel caso che lo stipendio sia uguale o minore ai minimi legali portati dalla legge 11 aprile 1886, sarà uguale alla differenza tra questi minimi e quelli fissati nella nuova tabella, annessa alla legge 8 luglio 1904.

Nel caso di stipendio superiore ai minimi fissati dalla tabella annessa alla detta legge 11 aprile 1886, corrisposto dal Comune al maestro, la quota del concorso sarà uguale alla differerenza fra lo stipendio effettivamente corrisposto e i minimi della tabella della legge 8 luglio 1904.

Nel caso di istituzione di nuove scuole la quota di rimborso sarà eguale alla differenza fra gli stipendi della tabella annessa alla legge 11 aprile 1886 o i minimi stabiliti dal Comune, se superiori a questi, e quelli fissati dalla legge 8 luglio 1904 per la classe alla quale appartiene la scuola di nuova istituzione.

Quando trattasi di cambiamento di classificazione delle scuole esistenti, la quota di rimborso sarà eguale alla differenza fra i minimi stabiliti dalla legge 11 aprile 1886, o lo stipendio goduto dall'insegnante, se superiore a tali minimi, e quelli della tabella 8 luglio 1904 stabiliti per la classe alla quale la scuola appartiene nell'anno, cui il concorso si riferisce.

Art. 282.

Quando pei mutamenti di classificazione lo stipendio dei maestri dovesse essere diminuito, i mutamenti stessi non avranno valore agli effetti del concorso dello Stato per la legge del 1904, finchè, a causa dei diritti quesiti dei maestri a norma di legge, il cambiamento non avrà l'effetto di diminuire l'onere comunale.

Art. 283.

Ai maestri delle scuole classificate urbane superiori maschili e miste di 1ª e 2ª classe ed alle maestre di scuole urbane superiori femminili di 1ª classe, che per l'applicazione della nuova tabella hanno un aumento inferiore alle cento lire, sempre quando all'atto dell'applicazione della legge godevano di uno stipendio non superiore al minimo legale, sarà corrisposta la differenza fino a raggiungere le L. 100 come assegno personale.

Analogo assegno personale sarà corrisposto agli insegnanti delle scuole superiori maschili e miste di 1ª, 2ª e 3ª classe rurale e delle scuole femminili superiori di 2ª e 3ª classe rurale, che, all'atto dell'applicazione della legge 8 luglio 1904, si trovavano a godere uno stipendio non superiore al minimo legale e nei quali l'aumento dello stipendio, per effetto della citata legge, sia minore delle L. 125.

Per la quota di assegno personale i Comuni e gl'insegnanti non sono tenuti al contributo al Monte pensioni.

Art. 284

Qualora lo Stato per effetto dell'art. 24 della legge 8 luglio 1904, n 407 sia obbligato al rimborso per una scuola mantenuta in consorzio da due o più Comuni, esso rimborserà direttamente ai singoli Comuni la maggiore spesa che dovranno sostenere in proporzione della quota da ciascuno corrisposta.

§ C. — **Norme per la formazione dei ruoli.**

Art. 285.

Ciascun Comune, durante il mese di gennaio, raccoglierà in due distinti prospetti, conformi ai modelli alligati H e I del presente regolamento tutti i dati, in base ai quali dovrà essere liquidato il concorso dello Stato in applicazione della legge 11 aprile 1886, n. 3798 ed il concorso e rimborso ad essi dovuto per effetto della legge 8 luglio 1904, n. 407.

Questi prospetti firmati dal sindaco e dal segretario comunale, il quale è responsabile della conformità dei dati stessi agli atti amministrativi del Comune, saranno non più tardi del 31 dello stesso mese di gennaio trasmessi al prefetto presidente del Consiglio scolastico provinciale per il relativo controllo.

Art. 286.

Entro il mese di febbraio, il Consiglio scolastico provinciale esaminerà i prospetti di tutti i Comuni della Provincia, servendosi degli elementi, che esistono negli uffici della prefettura, in ordine tanto ai bilanci comunali quanto all'ordinamento scolastico dei Comuni. Occorrendo, il Consiglio scolastico dovrà invitare il Comune a dare schiarimenti sugli eventuali dubbi o divergenze, prima di approvare i prospetti stessi.

Riconosciuti regolari i prospetti come rispondenti perfettamente allo stato di fatto e di diritto dell'ordinamento scolastico comunale, i prospetti stessi non più tardi del 15 del successivo mese di marzo saranno inviati al Ministero, perchè provveda alla liquidazione dei concorsi e rimborsi dovuti ai Comuni stessi ed al pagamento, entro i termini stabiliti dalla legge.

Art. 287.

In base ai prospetti approvati dai Consigli provinciali scolastici, il Ministero, riconosciuta la regolarità dei dati forniti, provvederà alla liquidazione dei concorsi e rimborsi dovuti ai Comuni per le citate leggi del 1886 e 1904, tenendo presenti i critori stabiliti negli articoli precedenti, e quindi al relativo pagamento delle somme liquidate a titolo di rimborso o concorso per l'anno.

Art. 288.

Nel caso che contro il Comune sia stato dai maestri interposto ricorso per mancato pagamento totale o parziale degli stipendi maturati, il Ministero, sentito l'avviso del provveditore agli studi e riconosciuto fondato il ricorso, sospenderà con decreto motivato il pagamento del concorso o del rimborso fino a che il Comune non si sia messo in regola con i pagamenti degli stipendi.

CAPO II

Sussidi e assegni

Art. 289.

Sulle somme stanziate nel bilancio a favore dell'istruzione primaria e popolare il ministro può concedere:

a) sussidi ai Comuni, agli enti morali, alle Associazioni o Comitati, ai patronati scolastici ed alle biblioteche popolari;

b) sussidi alle vedove ed agli orfani minorenni e ai genitori degli insegnanti defunti ed ai maestri e maestre resi inabili all'insegnamento e non provvisti di pensione.

Ai Comuni e agli enti di cui alla lettera a) non potrà concedersi più di un sussidio all'anno.

Art. 290.

Pel conferimento dei sussidi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, il ministro sentirà di regola il parere di una Commissione presieduta dal ministro stesso o dal sottosegretario di Stato e composta del direttore generale, del direttore capo divisione del servizio, di un R. provveditore agli studi e di un R. ispettore scolastico, i quali due ultimi membri durano in carica un biennio e non sono rieleggibili se non dopo un altro biennio. Un funzionario della competente divisione eserciterà le funzioni di segretario.

§ 1. — *Sussidi ai Comuni.*

Art. 291.

I Comuni potranno ottenere sussidi per il mantenimento delle scuole elementari facoltative, di asili e giardini d'infanzia, di educatorî e patronati, per la costruzione, l'ampliamento ed il restauro di edifici scolastici destinati all'istruzione primaria ed all'educazione infantile; per l'arredamento delle scuole elementari.

Art. 292.

Le domande di sussidio per il mantenimento di scuole elementari facoltative, di asili e giardini d'infanzia, di educatorî e patronati saranno accompagnate da deliberazione motivata dal Consiglio provinciale scolastico e dai moduli, inviati dal Ministero, riempiti con le richieste indicazioni.

Art. 293.

I sussidi per gli scopi indicati nell'articolo precedente saranno concessi a condizione che gli Istituti, per il loro ordinamento, per i titoli degli insegnanti e per il metodo, si siano uniformati alle istruzioni impartite dal Ministero e dall'autorità scolastica.

Art. 294.

Le domande di sussidio per la costruzione, l'ampliamento ed il restauro di edifici scolastici, oltre che dai documenti prescritti dall'art. 292, saranno accompagnate dai seguenti:

1° rapporto dell'ispettore scolastico del circondario intorno alla località scelta per l'edifizio scolastico ed alla sua convenienza in rapporto ai bisogni e alle norme didattiche;

2° statistica quinquennale, vidimata dall'ispettore, degli alunni obbligati ed inscritti per le classi elementari inferiori, degli inscritti e dei frequentanti per le classi elementari superiori, divisi gli uni e gli altri per sesso e per classe;

3° deliberazione del Consiglio comunale resa esecutiva, nella quale sieno ben determinati lo scopo del sussidio, l'ammontare della spesa presunta e l'obbligo da parte del Comune di destinare l'edificio, per il quale si chiede il sussidio, quando questo sia ottenuto, in perpetuo ad uso esclusivo di scuole elementari od asili e giardini d'infanzia.

4° due copie, una delle quali in carta semplice, dei progetti di costruzione, di ampliamento e di riduzione, redatti da un ingegnere o da un architetto, e muniti del visto del genio civile e comprendenti la pianta della località, i disegni e le dimensioni dell'edificio e delle sue parti, la destinazione degli ambienti, il computo metrico estimativo dei lavori e le condizioni di esecuzione, i materiali di costruzione, i sistemi costruttivi, la qualità del sottosuolo, e, nel caso di ampliamento o di riduzione, anche lo stato dell'edificio prima del divisato lavoro.

Nel redigere i progetti di costruzione si dovranno tenere presenti le istruzioni annesse al regolamento per l'esecuzione della legge 15 luglio 1900, n. 260 sui mutui per edifici scolastici.

Il Ministero fornirà ai Comuni, che ne facciano richiesta, i tipi planimetrici degli edifici scolastici.

Art. 295.

Non si concederanno per edifici scolastici sussidi superiori al terzo della spesa presunta, o di quella effettiva quando questa sia inferiore alla prima; in ogni caso, il sussidio non passerà le 10 mila lire.

Per gli edifici destinati a scuole rurali, il sussidio sarà esteso anche alla spesa per il campo destinato alle esercitazioni agrarie e per l'alloggio degli insegnanti, quando il Comune si obblighi a darlo a questi gratuitamente.

In nessun caso saranno concessi sussidi per maggiori spese che, contrariamente alle previsioni, si siano verificate durante i lavori, fuorchè nel caso che tali spese sieno state autorizzate preventivamente dal Ministero e sempre entro i limiti più sopra indicati.

Art. 296.

Il sussidio sarà pagato dopo il collaudo fatto dal genio civile. Il pagamento potrà essere eseguito in due esercizi finanziari.

Art. 297.

Il verbale di collaudo redatto dal genio civile sarà accompagnato dal deconto finale di tutti i lavori: e dal verbale dovrà risultare se l'edificio fu costruito in conformità del progetto approvato,

Qualora, durante i lavori, a questi fossero state apportate delle varianti, il verbale dovrà indicarle tutte, e, per quelle che alterino la disposizione dei locali, la loro ampiezza, l'illuminazione, ecc, dovrà essere corredato dai disegni indicanti chiaramente l'edificio quale risulta costruito.

Questi documenti rimarranno presso il Ministero.

Art. 298.

Quando si proponga l'ampliamento o la riduzione di un edificio o di parte di un edificio a scopo scolastico, occorrerà anzitutto dimostrare che la spesa del proposto ampliamento o restauro sia da preferire a quella bisognevole per la costruzione di un apposito edificio.

Art. 299.

Nell'erogazione dei sussidi indicati nei precedenti articoli si preferiranno le scuole rurali alle urbane, ed in genere quelle che verranno provvedute di un piazzale da giuochi e di un portico o che avranno annesso un piccolo campo per le esercitazioni agrarie.

Art. 300.

Se l'edificio per cui fu concesso un sussidio non sia stato costruito nel termine di due anni, la concessione s'intenderà decaduta.

Art. 301.

I Comuni che abbiano ottenuto dalla Cassa depositi e prestiti un mutuo di favore per la costruzione, l'ampliamento o il restauro di un edificio scolastico, non potranno ottenere alcun sussidio per l'edificio medesimo, salve le disposizioni della legge 15 luglio 1906, n. 383.

Art. 302.

Le domande di sussidio per arredamento delle scuole, oltre che

dai documenti prescritti dall'art. 292 saranno accompagnate dai seguenti documenti:

1° rapporto dell'ispettore scolastico del circondario, che dichiari quale sia lo stato della scuola, quali i suoi bisogni ed il suo andamento didattico;

2° elenco degli oggetti da acquistarsi, coi prezzi relativi, concordato col Comune dall'ispettore e da lui redatto.

Quando si tratti di sussidio per acquisto di banchi, si dovrà presentare al Ministero il disegno-tipo del banco, che dovrà rispondere alle più rigorose esigenze igieniche e pedagogiche.

Art. 303.

Il sussidio per acquisto di suppellettile scolastica non potrà superare il terzo della spesa presunta valutata d'accordo con lo ispettore.

Il sussidio medesimo sarà pagato quando l'ispettore abbia accertato che gli oggetti furono acquistati e destinati alle scuole.

Non saranno conceduti sussidi per spese sostenute anteriormente alla domanda, e che non siano comprese nella domanda medesima di sussidio.

§ 2. — *Sussidi agli enti morali, alle Associazioni ed ai Comitati.*

Art. 304.

Gli enti morali e le Associazioni possono avere sussidi per l'apertura od il mantenimento di asili e giardini d'infanzia, di educatorî e patronati, gli uni e gli altri, pubblici e gratuiti, approvati e vigilati dalla autorità scolastica, e per l'istituzione ed il mantenimento di biblioteche popolari circolanti. Gli enti morali possono ottenere sussidi anche per la costruzione degli asili e giardini d'infanzia con le norme stabilite per la concessione di sussidi di tal natura ai Comuni.

Art. 305.

Le domande di sussidio di cui all'articolo precedente debbono essere accompagnate, oltrechè dai documenti prescritti dall'art. 292, dallo Statuto e conto consuntivo per l'ultima gestione.

Art. 306.

Le domande di sussidio per l'istituzione od il mantenimento di biblioteche popolari circolanti debbono essere accompagnate dai seguenti documenti:

1° parere del Consiglio provinciale scolastico, in base a rapporto del provveditore agli studi, nel quale si accerti il buon andamento e l'utilità della biblioteca;

2° elenco dei libri da acquistare;

3° dichiarazione del capo dell'Amministrazione che nel caso in cui la biblioteca venga a sciogliersi, i libri passeranno in proprietà del Comune per uso delle scuole.

§ 3. — *Sussidi agli educatorî e patronati*

Art. 307.

Gli educatorî e i patronati possono avere sussidi quando, oltrechè col consiglio, intendano con la beneficenza ad agevolare la frequenza degli alunni poveri nelle scuole elementari, specialmente con la refezione scolastica e con la somministrazione d'indumenti e libri.

Art. 308.

Le domande di sussidio saranno accompagnate, oltre che dai documenti prescritti dall'art. 292, da un rapporto dell'ispettore scolastico del circondario, intorno all'efficacia dell'opera dell'Educatorio o del Patronato ed al numero dei fanciulli assistiti.

§ 4. — *Sussidi alle vedove e agli orfani minorenni, ai genitori degl'insegnanti defunti ed ai maestri e maestre inabili.*

Art. 309.

Le domande di sussidio alle vedove, agli orfani ed ai genitori degli insegnanti primari defunti, ed ai maestri e maestre resi inabili all'insegnamento e non provvisti di pensione, saranno indirizzate al ministro della pubblica istruzione e trasmesse di regola per mezzo dei RR. provveditori agli studi.

Art. 310.

Per ciascuna domanda, i RR. provveditori agli studi, o nel trasmetterla al Ministero o a richiesta del Ministero stesso, dovranno, entro otto giorni dalla presentazione di essa, fornire tutte le informazioni necessarie intorno alla domanda stessa.

Nei dieci giorni dopo che gli saranno pervenute queste notizie, il Ministero, ove le giudichi sufficienti, informerà, per mezzo del R. provveditore agli studi, che ne prenderà nota in apposito registro, gl'interessati se abbia o no accolta la fatta domanda.

§ 5. — *Assegni a Comuni ed enti.*

Art. 311.

Per il pagamento annuale di sussidi continuativi a Comuni ed enti, sia per scuole, sia per asili, occorrerà la dichiarazione del R provveditore agli studi, che l'istituzione a cui si riferisce il sussidio funzioni regolarmente.

CAPO III.

Diplomi di benemerenza e assegni vitalizî

Art. 312.

Ai direttori ed alle direttrici delle pubbliche scuole elementari, ai maestri ed alle maestre delle scuole stesse, alle direttrici, alle insegnanti degli asili e giardini d'infanzia, appartenenti a Comuni o ad altri enti morali, alle persone segnalate per non comuni e gratuite prestazioni o per notevoli elargizioni a vantaggio della istruzione primaria e dell'educazione infantile, potranno essere conferiti diplomi di benemerenza di 1ª, 2ª e 3ª classse.

Art. 313.

Coloro cui saranno conferiti i diplomi di cui all'articolo precedente, avranno facoltà di fregiarsi, rispettivamente, di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo. Tali medaglie porteranno da un lato l'effigie del Re, e dall'altro una corona di quercia colla leggenda: « Ai benemeriti della popolare istruzione »; avranno il diametro di centimetri tre e mezzo e si porteranno alla parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta dai colori nazionali.

Art. 314.

I diplomi di benemerenza saranno concessi dal Re su proposta del ministro della pubblica istruzione; e per quanto riguarda i direttori e le direttrici, i maestri e le maestre di scuole elementari, comprese le serali e festive, di asili o giardini d'infanzia, si osserveranno per la loro assegnazione le norme seguenti:

1° non più di un diploma di 1ª, di due di 2ª, e quattro di 3ª classe, in ciascun anno per gl'insegnanti di una Provincia la cui popolazione raggiunga o superi il numero di 500 mila abitanti;

2° per quelli di qualunque altra Provincia di minore popolazione, non più di un diploma di 1ª ogni due anni; di uno di 2ª e due di 3ª classe ogni anno;

3° perchè uno dei direttori o maestri di cui sopra possa essere proposto, è necessario che sia munito di regolare abilitazione, ed abbia per il diploma di 1ª classe non meno di 25 anni di lodevole servizio; non meno di 15 per quello di 2ª classe e non meno di 10 per quello di 3ª.

Per gli effetti del conseguimento del diploma di benemerenza, i servizi in qualità di direttore e d'insegnante di scuola elementare si calcolano cumulativamente, e parimenti quelli di direttrice ed insegnante di asili o giardini d'infanzia.

4° perchè le persone segnalate per non comuni e gratuite prestazioni possano essere proposte, è necessario che le prestazioni stesse, pel conferimento del diploma di 1ª classe, abbiano avuto

una durata non minore di venti anni, pel conferimento del diploma di 2ª classe una durata non minore di dodici anni, e pel conferimento del diploma di 3ª classe, una durata non minore di otto anni.

Art. 315.

Il servizio lodevolmente prestato nelle scuole elementari, negli asili e giardini d'infanzia sarà attestato dal R. provveditore agli studi, il quale dopo aver raccolte le notizie fornite dagli ispettori scolastici, segnalerà al Ministero, nel mese di ottobre di ciascun anno, sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale, coloro che per zelo, per condotta irreprensibile e per buoni frutti ottenuti, saranno reputati meritevoli del diploma di benemerenza. Saranno designati soltanto quelli che, all'anzianità e bontà del servizio, congiungano titoli speciali di merito, proporzionati al grado del diploma per il quale sono proposti.

Nella stessa epoca il provveditore, sentito il Consiglio scolastico provinciale, proporrà al Ministero pel conferimento dei diplomi le persone segnalate per non comuni e gratuite prestazioni.

Ove concorrano circostanze specialissime il provveditore agli studi, sentito il Consiglio provinciale, potrà fare singole proposte anche in altra epoca dell'anno.

Art. 316.

Coloro che abbiano compiuto 40 anni di lodevole servizio attestato dal Consiglio scolastico provinciale, o che abbiano conseguito le pensioni ed assegni di benemerenza, di cui agli articoli 318 e seguenti, avranno diritto al diploma di 1ª classe qualora non lo avessero ottenuto precedentemente.

Le relative proposte potranno farsi in qualunque tempo dell'anno.

Art. 317.

I nomi dei direttori, dei maestri e delle altre persone che conseguirono il diploma di benemerenza saranno pubblicati nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 318.

Dal fondo stanziato annualmente nel bilancio dell'Ordine Mauriziano per concessione di pensioni a decorati, sarà prelevata la somma di lire mille per quattro pensioni di lire duecentocinquanta ciascuna da concedersi ai maestri elementari più benemeriti del Regno.

Art. 319.

Indipendentemente dalle pensioni di cui all'articolo precedente nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione saranno stanziate le somme occorrenti al conferimento annuale di:

a) n. otto assegni di benemerenza di lire duecentocinquanta ciascuno, quattro per maestri e quattro per maestre, fra i più benemeriti delle scuole pubbliche elementari del Regno;

b) n. due assegni di benemerenza di lire trecento ciascuno, uno ai direttori e l'altro alle direttrici didattiche senza insegnamento fra i più benemeriti delle scuole pubbliche elementari del Regno.

Art. 320.

A conseguire tanto le pensioni mauriziane quanto gli assegni di benemerenza istituiti a vantaggio dei maestri e delle maestre, sono titoli necessari:

a) servizio effettivamente prestato per almeno trent'anni nelle scuole elementari pubbliche;

b) condotta morale incensurata;

c) aver meritato notevoli attestazioni per valore didattico e avere, durante l'esercizio, mantenuta costantemente lodevole condotta.

Saranno titoli di preferenza, a parità di condizioni:

1° il maggior numero d'anni di servizio;

2° le pubblicazioni educative;

3° aver prestato servizi importanti e gratuiti in opere di assistenza e previdenza scolastica, nonchè in Istituti educativi di beneficenza:

4° avere preso parte alle campagne di guerra per il risorgimento nazionale.

Art. 321.

In ciascuna provincia gl'ispettori, entro il novembre di ogni anno, designeranno al provveditore agli studi i maestri e le maestre che, a loro avviso, abbiano i requisiti richiesti per essere fra i candidati alle pensioni ed assegni di cui agli articoli 318 e 319.

Art. 322.

I provveditori, dopo aver riscontrati, con la scorta dei processi verbali d'ispezione, i buoni frutti dell'opera data all'educazione ed all'istruzione dagli insegnanti designati, assumeranno su di questi tutte le più particolareggiate informazioni intorno alla loro condotta morale e civile, nel fine d'accertarne l'incensurabilità.

Delle notizie raccolte intorno all'opera e alla condotta faranno esatta e motivata relazione al Consiglio scolastico provinciale, il quale, a sua volta, designerà, fra i segnalati, quel maestro e quella maestra e quel direttore e quella direttrice che in paragone degli altri risulteranno più meritevoli. Il provveditore manderà, quindi al Ministero, entro il mese di dicembre, una copia autentica così della sua relazione come della motivata deliberazione presa dal Consiglio scolastico provinciale.

Art. 323.

I direttori e le direttrici didattiche senza insegnamento, per poter essere designati per il conferimento degli assegni, dovranno, oltre i titoli richiesti per gl'insegnanti, aver prestato servizio da trentacinque anni almeno.

Tutte le altre norme pel conferimento degli assegni saranno conformi a quelle stabilite dagli articoli precedenti.

Art. 324.

Le pensioni e gli assegni di cui agli articoli precedenti si conferiscono soltanto ai maestri e direttori in attività di servizio al momento in cui sono proposti.

Art. 325.

I nomi dei maestri e direttori proposti dai Consigli scolastici provinciali per le pensioni o assegni saranno pubblicati nel *Bollettino ufficiale*; e durante un mese da siffatta pubblicazione, ognuno che creda d'aver motivo di richiamarsi potrà presentare ricorso al Ministero.

TITOLO VII.
Istruzione privata — Istituti per l'infanzia e scuole speciali

Art. 326.

Le persone addette all'insegnamento nelle scuole private aperte a norma dell'art. 355 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, devono possedere il titolo di abilitazione all'insegnamento elementare.

Art. 327.

Coloro che intendono aprire scuole private devono farne dichiarazione al R. provveditore, per mezzo del R. ispettore, almeno due mesi prima dell'epoca fissata per l'apertura delle scuole.

Alla dichiarazione, nella quale sarà indicato il locale destinato alla scuola, dovranno essere uniti i documenti richiesti nei concorsi per posti di maestri elementari, un'attestazione sulla convenienza e salubrità del locale, rilasciata dall'ufficiale sanitario, e un elenco dei libri che s'intendono adottare.

Art. 328.

Coloro che intendono aprire un convitto, devono, oltre i documenti indicati nell'articolo precedente, esibire:

1° la pianta dell'edificio

2° il regolamento interno del convitto;

3° il programma degli studi;

4° indicazione dei mezzi finanziari destinati al funzionamento dell'Istituto.

L'attestazione sulla convenienza e salubrità del locale dovrà essere rilasciata dal medico provinciale.

Art. 329.

Nelle scuole e nei convitti privati l'uso dei libri approvati dall'autorità scolastica, non è obbligatorio: ma il R. provveditore può vietare l'uso di quelli che ritenga nocivi.

A questo effetto ogni cambiamento nei libri di testo adottati dovrà essere notificato al R. ispettore.

Art. 330.

Le domande per apertura di scuole o convitti, corredate dei documenti indicati negli articoli precedenti, sono trasmesse dal R. ispettore, col suo parere, al R. provveditore, entro 15 giorni dal ricevimento.

Art. 331.

Se entro sessanta giorni dalla domanda non interviene, da parte del provveditore, un'opposizione motivata e ufficialmente comunicata al dichiarante, la scuola od il convitto s'intendono autorizzati, e non possono chiudersi se non per fatti contrari alla legge o ai regolamenti, semprechè si mantengano nelle stesse condizioni in cui furono aperti.

L'opposizione potrà essere fondata sul difetto di requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 355 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e agli articoli 326 e seguenti di questo regolamento, o su ragioni concernenti la moralità della persona che ha fatto la dichiarazione, ovvero quando risulti che questa si presti a rappresentare l'iniziativa o l'interesse di persone od enti non forniti di legale capacità e idoneità.

Trascorsi novanta giorni dalla dichiarazione, senza che la scuola o il convitto sia aperto, la dichiarazione stessa si considera come non fatta.

Art. 332.

Al principio di ogni anno scolastico le persone che hanno aperto scuole o convitti debbono notificarne al R. provveditore la continuazione, dimostrando che gli istituti si trovano nelle condizioni in cui furono aperti.

Art. 333.

Contro l'opposizione del R. provveditore all'apertura o alla continuazione di una scuola privata o di un convitto, gli interessati potranno ricorrere al Consiglio scolastico provinciale.

Art. 334.

Il R. provveditore o per esso il R. ispettore, quando sappia che alcuno insegna privatamente o continua la scuola senza avere adempiute o avendo mutate le condizioni in base alle quali l'apertura dell'Istituto fu consentita, lo ammonisce a cessare, e in caso di rifiuto fa istanza al procuratore del Re presso il tribunale perchè proceda in conformità alle leggi vigenti sull'istruzione.

Art. 335.

La vigilanza e l'ispezione alle scuole private elementari hanno per iscopo di tutelare la morale, l'igiene, le istituzioni dello Stato, giusta l'art. 3 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

Il provveditore ordinerà in via provvisoria l'immediata chiusura di quell'Istituto, che ricusasse di sottoporsi in qualunque tempo alla ispezione da parte del provveditore stesso o del R. ispettore scolastico o di altra persona delegata dal Ministero.

Art. 336.

Le scuole o i convitti privati possono, per gravi motivi concernenti la sanità, la moralità, le istituzioni fondamentali dello Stato e l'ordine pubblico, essere chiusi dal Ministero dopo una regolare inchiesta del Consiglio scolastico provinciale o disposta dallo stesso Ministero, ed udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione a norma dell'art. 5 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

Nei casi urgenti il provveditore può far chiudere provvisoriamente l'Istituto, riferendone immediatamente al Ministero per il regolare procedimento di cui al comma precedente e pel provvedimento definitivo.

Art. 337.

I Municipi, gli enti morali, le Associazioni e i privati possono aprire Istituti di educazione per l'infanzia, per i sordo-muti, per i ciechi e per i deficienti, in locali riconosciuti salubri e convenienti.

Le persone preposte a questi Istituti devono possedere i titoli legali comprovanti la loro idoneità all'ufficio.

Speciali istruzioni Ministeriali determineranno i limiti, i programmi e i metodi per i detti Istituti.

Art. 338.

Gli Istituti di educazione, di cui all'articolo precedente, sono sottoposti alla vigilanza del R. ispettore, che di tutti gli inconvenienti riscontrati nelle sue visite periodiche deve riferire al provveditore agli studi, il quale promuoverà dalle autorità competenti i necessari provvedimenti ed, occorrendo, ne informerà il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 339.

Ogni anno nel mese di novembre l'ispettore, a mezzo del provveditore, invierà al Ministero una relazione statistica pedagogica e igienica su tutte le scuole elementari e sub-elementari poste nella sua circoscrizione.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 1.

Le disposizioni del presente regolamento salvo i casi nei quali si fa menzione speciale di sesso, sono applicabili indistintamente ai maestri e alle maestre; ai direttori e alle direttrici.

Art. 2.

Gli aumenti del decimo sugli stipendi che si riferiscono ai sessenni che erano in corso al sopravvenire della legge 8 luglio 1904, n. 407, saranno liquidati in base agli stipendi, che dalla tabella annessa alla legge 11 aprile 1886, n. 3798, sono assegnati alla scuola nella quale insegna il maestro al momento in cui compie il sessennio.

Art. 3.

Annualmente, entro il mese di maggio, in occasione del pagamento dei contributi principali al Monte pensioni, i Comuni verseranno separatamente alla Cassa depositi e prestiti anche la giornata di stipendio dei direttori didattici e degli insegnanti, di cui all'art. 29 della legge 8 luglio 1904. L'importo della giornata predetta equivarrà alla 360ª parte dello stipendio annuale netto goduto dal direttore o dall'insegnante al 1° gennaio dello stesso anno, e sarà ritenuto dai Comuni sulla rata di stipendio relativa al febbraio.

I Consigli scolastici provinciali indicheranno le singole quote da ritenersi sullo stipendio dei direttori e degli insegnanti nella colonna annotazioni dell'elenco generale dei contributi, e pei Comuni non soggetti al Monte in apposita nota da unirsi all'elenco stesso. La somma complessiva da versare per l'intiera Provincia sarà segnata sul frontespizio dell'elenco o su quello del ruolo. La somma da versare per ciascun Comune sarà indicata sul frontespizio dell'estratto dell'elenco da trasmettersi da ogni Comune. La sezione di tesoreria rilascerà all'esattore una quietanza separata per il versamento di cui al presente articolo, come pure trasmetterà uno speciale vaglia del tesoro alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

Allegato A.

Scuola elementare (1). . . . **di complemento del comune di** . . . . . .

(Art. 36 del regolamento)

Certificato dell'esame alla fine del corso elementare di complemento

di (2) . . . . . ann . . . .

Si attesta che (3) . . . . figlio di (4) . . . .
nato a (5) . . . . il dì (6) . . . . del mese di (6). . . . .
dell'anno (6) . . . . avendo sostenuto l'esame alla fine del corso
nella scuola suddetta, riportò i punti seguenti:

Prove scritte	Decimi	Prove orali	Decimi	*Osservazioni*
1. Componimento italiano - Scritto sotto dettatura (7)	. .	1. Lettura con riassunto delle cose lette (7) .	. .	
2 Calligrafia (7)	. .	2. Aritmetica pratica (7)	. .	
3. Aritmetica (7) . . .	. .	3. Storia e geografia - Educazione morale e istruzione civile (7).	. .	

Avendo . . . . l . . . . . . candidat . . . . . ottenuto in tutte le materie d'esame l'idoneità fu dichiarat . . . . prosciolt . . . . dall'obbligo dell'istruzione elementare.

(8) . . . . il dì (9) . . . . del mese di (9) . . . . dell'anno (9) . . . .

Visto: Il R. ispettore scolastico.

Il presidente della Commissione esaminatrice.

(1) Dire se pubblica o privata, se maschile o femminile.
(2) Specificare se il corso fu di uno, due, ecc. anni.
(3) Nome e cognome dell'esaminato.
(4) Nome del padre.
(5) Luogo di nascita, Comune o Provincia.
(6) Giorno, mese ed anno della nascita.
(7) Indicare in tutte lettere il numero dei decimi.
(8) Denominazione del Comune.
(9) Giorno, mese ed anno del rilascio del certificato.

Allegato B.

Scuola elementare (1) . . . . . **per adulti del comune di** . . . .

(Art. 38, 47 e 56 del regolamento)

Certificato dell'esame alla fine del corso elementare per adulti (2) . . .

di (3) . . . ann . .

Si attesta che (4) . . . . figlio di (5) . . . .
nato a (6) . . . . il dì (7) . . . . . . del mese (7) . . . .
dell'anno (7) . . . . avendo sostenuto l'esame alla fine del corso
nella scuola suddetta, riportò i punti seguenti:

Prove scritte	Decimi	Prove orali	Decimi	*Osservazioni*
1. Composizione italiana in forma epistolare. Scritto sotto dettatura (8)	. .	1. Lettura con riassunto delle cose lette (8) .	. .	
2. Calligrafia (8)	. .	2. Aritmetica pratica (8)	. .	
3. Aritmetica (8)	. .	3. Educazione morale e istruzione civile (8).	. .	

Avendo . . . . . . l . . . . . . candidat . . . . . . ottenuto in tutte le materie d'esame l'idoneità fu dichiarato approvato e quindi prosciolto dall'obbligo dell'istruzione elementare inferiore.

(9) . . . . il dì (10) . . . . del mese (10) . . . . dell'anno (10) . . . .

Visto: Il R. ispettore scolastico.

Il presidente della Commissione esaminatrice.

(1) Dire se pubblica o privata, se maschile o femminile, se serale o festiva.
(2) Dire se analfabeti o iniziati al leggere e scrivere.
(3) Specificare se il corso fu di uno, due, ecc. anni.
(4) Nome e cognome dell'esaminato.
(5) Nome del padre.
(6) Luogo di nascita, Comune e Provincia.
(7) Giorno, mese ed anno della nascita.
(8) Indicare in ttute lettere il numero dei decimi.
(9) Denominazione del Comune.
(10) Giorno mese ed anno del rilascio del certificato.

Allegato C.

TABELLA D'ORARI
(Art. 97 del regolamento)

—

Orario antimeridiano.

Prima lezione — un'ora e un quarto.
Pausa — dieci minuti.
Seconda lezione — un'ora e un quarto.

Orario pomeridiano.

Terza lezione — quarantacinque minuti.
Pausa — dieci minuti.
Quarta lezione — quarantacinque minuti.

L'orario è continuato o interrotto: se è continuato si assegnano 40 *minuti* per la refezione e la ricreazione fra la 2ª e la 3ª lezione; se è interrotto, sempre fra la 2ª e la 3ª lezione debbono intercedere almeno due ore, nelle quali gli alunni abbandonano la scuola.

Anche per le classi alternate, tenute da un sol maestro, si potrà adottare l'orario continuato o quello interrotto. Nel primo caso, sarà dedicato il mattino ad una classe ed il pomeriggio all'altra; nel secondo caso, ciascuna classe sarà istruita per un'ora e mezza tanto nel mattino quanto nel pomeriggio.

La stessa norma si applicherà per le scuole o classi miste di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1904.

Durante le pause fra una lezione e l'altra si rinnova l'aria nella classe, con le cautele richieste dalla stagione e dal clima e consigliate dall'ufficiale sanitario.

Nelle scuole rurali dove gli alunni percorrono notevoli distanze, le ore di scuola possono essere ridotte a 3 e mezzo con opportune riduzioni delle pause e del tempo destinato alla refezione e ricreazione.

Allegato D.

Mobili scolastici e materiale didattico
(art. 112 del regolamento)

1. — *Oggetti e mobili occorrenti in ogni aula scolastica.*

Immagine del Crocifisso.

Ritratto del Re.

Banchi (preferibilmente a due posti di modello adatto e igienico) in numero sufficiente per tutti gli allievi iscritti.

Cattedra o tavolino, con cassetto e chiave per il maestro e pedana a uno o due gradini.

Lavagna con pedana.

Armadio, da chiudersi con chiave, per riporvi libri, quaderni, registri, lavori donneschi.

Attaccapanni per il maestro.

Calamaio per il maestro e calamai, infissi, per gli alunni.

Quadro contenente le norme per prevenire la diffusione delle malattie infettive nelle scuole, secondo la circolare ministeriale n. 47, 20 aprile 1902.

2. — *Materiale didattico obbligatorio per il corso inferiore (1ª, 2ª e 3ª).*

Collezione dei pesi e delle misure metriche effettive di uso più comune (per le classi 2ª e 3ª).

Carta topografica della città e del Comune, e geografica dell'Italia (per la classe 3ª).

Cubo in cartone o in legno scomponibile in otto cubi.

Tavola rappresentante l'interno del torace e dell'addome dell'uomo (polmoni, cuore, intestino).

Alcuni campioni di minerali più comuni nella regione ove trovasi la scuola.

Una bussola per orientamento.

3. — *Materiale didattico obbligatorio per il corso superiore (4ª, 5ª e 6ª).*

Carte geografiche dell'Italia e dell'Europa, mappamondo.

Un globo terrestre.

Collezione completa dei pesi e delle misure del sistema metrico.

Modelli in cartone o in legno del cubo (divisibile in otto cubi) del cilindro, del cono, della piramide, della sfera.

Tavole rappresentanti il corpo umano (muscoli, vasi sanguigni, sistema nervoso).

Alcuni campioni di minerali.

Un fiore ingrandito per mostrare gli organi di riproduzione.

Una bussola per orientamento.

Sono poi da raccomandarsi:

Per il corso inferiore, qualche buona riproduzione di buoni quadri rappresentanti scene di campagna, o scene della vita domestica.

Per il corso superiore:

Quadri come sopra.

Qualche semplice istrumento ed apparecchio di fisica per l'insegnamento delle nozioni varie.

Qualche *provetta*, una lampada a spirito per semplicissime esperienze di chimica.

Ogni scuola poi deve avere:

Un numero sufficiente di attaccapanni da collocarsi sempre fuori delle classi.

Un armadio grande per l'archivio scolastico.

Sono inoltre vivamente raccomandate così ai Comuni come ai maestri, la istituzione della biblioteca scolastica e la formazione di collezioni didattiche.

Tanto i libri, quanto gli oggetti devono essere ordinati e classificati in appositi scaffali provveduti a cura dei Municipi.

Allegato E.

Modulo del certificato (1) comprovante la presentazione dei documenti originali o delle copie autentiche

(Art. 133 del regolamento)

R. provveditorato agli studi della Provincia di . . . .

(ovvero) Municipio di . . . .

Elenco dei documenti originali o delle copie autentiche presentat... all'Ufficio scolastico della Provincia di . . . . (ovvero all'Ufficio comunale di . . . .) dal . . . . signor . . . . per l'ammissione al concorso de... post... di maestro elementare, bandito con manifesto in data (2) . . . .

1. Patente elementare di grado (3) . . . . (ovvero diploma di maestr... elementare) conseguit... in (4) . . . . addì (5) . . . . con punti (6) . . . . . su (7) . . . .

2 Certificato di abilitazione all'insegnamento della ginnastica nelle scuole elementari (8), rilasciato dal (9) . . . . di (4) . . . . addì (5) . . . . con punti (6) . . . su (7) . . . .

3. Atto debitamente legalizzato, rilasciato dal (10) . . . . . . addì (5) . . . .

. . . . . ., da cui risulta che . . . . signor. . . . . è nato in (11) . . . . addì (12) . . . .

4. Certificato debitamente legalizzato, rilasciato dal medico (13) . . . . in data (12) . . . . da cui risulta che . . . l . . . . . signor . . . . è di sana costituzione fisica ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di un educatore o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri.

5. Certificato di moralità relativo all'ultimo triennio, rilasciato, dopo sentito il parere della Giunta comunale, dal sindaco di (4) . . . .(ulima dimora del concorrente) (14) con dichiarazione del fine per cui è fatto in data (12) . . . . da cui risulta che . . . . l . . . . . . signor . . . . (15) . . . .

6. Fedina penale, rilasciata da (10) . . . . addì (5) . . . . da cui risulta che . . . . . .signor . . . . (15) . . . .

7. I seguenti altri documenti non obbligatori (da descriversi indicando date e nome e cognome di coloro che li hanno rilasciati).

Data e luogo . . . .

Il R. provveditore agli studi

(17) . . . .

ovvero

Il sindaco

(17) . . . .

Visto (16)
Il R. provveditore agli studi.

(1) In carta bollata da sessanta centesimi.

(2) Qualunque sia il numero delle copie di questo elenco, che abbisognano al concorrente, tutte devono contenere egualmente la data (giorno, mese ed anno) dell'avviso di concorso pel quale effettivamente furono presentati i documenti originali o le copie autentiche.

(3) Inferiore o superiore.

(4) Luogo del rilascio.

(5) Giorno, mese ed anno del rilascio.

(6) Numero complessivo dei punti conseguiti scritto in tutte lettere.

(7) Numero massimo dei punti complessivamente conseguibili scritto in tutte lettere.

(8) Questo documento occorre se il titolo di abilitazione all'insegnamento è di data anteriore al 1879.

(9) Indicare l'autorità che l ha rilasciato.

(10) Autorità e luogo del rilascio.

(11) Luogo di nascita.

(12) Giorno, mese ed anno.

(13) Nome e cognome e luogo di residenza.

(14) Nel caso in cui il concorrente non abiti nel Comune da un triennio, deve pure riportare e qui trascriversi con le medesime forme un simile certificato del Comune dove ha precedentemente abitato.

(15) Si riproduca integralmente il documento.

(16) Quando l'elenco è rilasciato dal sindaco.

(17) Bollo d'ufficio e firma.

Allegato F.

(Art. 231 del regolamento)

Consiglio scolastico provinciale della provincia di . . . . .

IL PREFETTO

presidente del Consiglio provinciale scolastico

Veduto il titolo V della legge 13 novembre 1859, n. 3725, sulla istruzione elementare;

Veduta la legge 19 febbraio 1903, n. 45, intorno alla nomina e al licenziamento dei direttori didattici e dei maestri elementari;

Veduta la legge 8 luglio 1904, n. 407, portante provvedimenti per la scuola e pei maestri elementari;

Veduto il regolamento per l'istruzione elementare approvato con R. decreto . . . . ;

Sentite le dichiarazioni dei Comuni interessati;

Tenuto conto del numero degli abitanti del capoluogo e delle frazioni secondo l'ultimo censimento ufficiale e delle condizioni economiche di ciascun Comune, quali risultano dai bilanci comunali;

Sulla deliberazione del Consiglio scolastico provinciale nell'adunanza del . . . . ;

Decreta:

È approvato il seguente stato della classificazione delle scuole elementari della Provincia, il quale avrà vigore dall'anno scolastico . . . . . . a tutti gli effetti di legge.

. . . . lì . . . . 19 . .

Il prefetto:

Numero d'ordine	Comuni	Frazioni	Popolazione desunta dall'ultimo censimento ufficiale	Classificazione delle scuole		Direzioni didattiche	NUMERO DELLE SCUOLE																										Stipendi corrisposti agli insegnanti													Annotazioni
							Obbligatorie																Facoltative										Direttori didattici	Scuole obbligatorie									Scuole facoltative			
							Classificate									non classificate						Totale delle scuole obbligatorie				Scuole facoltative di grado superiore esistenti al 1° gennaio 1904 e che per effetto dell'art. 1° della legge 8 luglio 1904 devono essere conservate			Scuole facoltative di grado superiore istituite dal 1° luglio 1904 a tutto giugno 1906			Totale delle scuole facoltative		classificate						non classificate						
							mantenute dai Comuni e aperte per tutto l'anno scolastico			mantenute da altri enti ed accettate a sgravio totale o parziale degli obblighi del Comune			aperte per sei mesi soltanto in conformità dell'art. 19 della legge 8 luglio 1904, n. 407						a sgravio totale o parziale del Comune															aperte per tutto l'anno scolastico			aperte soltanto per sei mesi									
				Categoria	Classe		maschili	femminili	miste	maschili	femminili	misto	maschili	femminili	miste	maschili	femminili	miste	maschili	femminili	miste		maschili	femminili	miste	maschili	femminili	miste	maschili	femminili	miste			maschili	femminili	miste	maschili	femminili	miste	maschili	femminili	miste	maschili	femminili	miste	

N. B. — Nella colonna « Annotazioni », oltre le notizie di cui all'art. 231 del regolamento, si dovranno indicare altresì le ragioni per le quali il prefetto, valendosi della facoltà concessa dall'art. 238 del regolamento stesso, abbia inscritto le scuole di un Comune alla classe immediatamente superiore o inferiore a quella, cui esse dovrebbero essere inscritte sulla base del criterio della popolazione.

Allegato G.
(art. 270 del regolamento)

Tabella di ragguaglio degli stipendi dei maestri elementari per determinare la base della liquidazione del concorso dello Stato nei casi di cambiamento di classificazione delle scuole per le provincie napoletane e per la Sicilia, nelle quali la classificazione e la misura degli stipendi portate dalle leggi anteriori al 1° novembre 1886 non corrispondevano perfettamente a quelle della legge Casati.

		TABELLA degli stipendi in vigore per la legge 11 aprile 1886, n. 3798			TABELLA ragguagliata degli stipendi anteriori alla legge 11 aprile 1886					
		Classi			Per le provincie napoletane			Per la Sicilia		
		1ª	2ª	3ª	Classe 1ª	Classe 2ª	Classe 3ª	Classe 1ª	Classe 2ª	Classe 3ª
URBANE superiori	maschili	1320 —	1110 —	1000 —	1320 —	1100 —	990 —	1320 —	1100 —	990 —
URBANE superiori	femminili	1056 —	880 —	800 —	1033 33	800 —	680 —	880 —	750 —	700 —
URBANE inferiori	maschili	1000 —	950 —	900 —	990 —	880 —	770 —	990 —	880 —	770 —
URBANE inferiori	femminili	800 —	760 —	720 —	800 —	600 —	531 66	660 —	586 66	513 33
RURALI superiori	maschili	900 —	850 —	800 —	950 —	785 —	660 —	880 —	770 —	660 —
RURALI superiori	femminili	720 —	680 —	640 —	950 —	750 —	600 —	586 66	513 33	440 —
RURALI inferiori	maschili	800 —	750 —	700 —	775 —	700 —	550 —	715 —	605 —	550 —
RURALI inferiori	femminili	640 —	600 —	560 —	775 —	625 —	500 —	476 66	403 33	366 66

Allegato H.
(art. 285 del regolamento)

Comune di . . . .

Provincia di . . . . **Circondario di** . . . .

PROSPETTO

delle notizie necessarie per la liquidazione del concorso dello Stato nell'aumento di stipendio degl'insegnanti elementari, dovuto ai Comuni per effetto della legge 11 aprile 1886, n. 3798, nell'anno 19

Norme per la compilazione del prospetto

Si certifica che i dati esposti nei prospetti delle pagine seguenti corrispondono agli atti ufficiali esistenti presso questo Comune.

Il sindaco **Il segretario**

Le notizie raccolte nei prospetti delle pagine seguenti sono conformi ai documenti ufficiali esistenti presso questa prefettura.

Il prefetto

presidente del Consiglio provinciale scolastico.

COMUNE DI . . . .

Provincia di . . . . Circondario di . . . .
Popolazione legale del Comune (secondo il censimento del 1901) . . . . abitanti . . . .
Sovrimposta ai tributi diretti per ogni lira d'imposta principale risultante dai ruoli (dati del bilancio 19 . . .) L. . . . .
Tasse locali applicate col bilancio 19 . . . numero . . . .
. . . .
Scuole non obbligatorie mantenute nelle frazioni . . . . n. . . . . . . (indicare in quali frazioni) . . . .
. . . .
Percentuale della frequenza degli alunni alle scuole in confronto della popolazione:
Frequentano la scuola alunni n. . . . . per ogni cento abitanti.

Classificazione delle scuole
quando andò in vigore la legge 11 aprile 1886, n 3798, cioè al 1° novembre 1886

Categoria	Classe	Numero delle scuole classificate al 1° novembre 1886 gl' insegnanti delle quali ebbero un aumento di stipendio per effetto della legge 11 aprile 1886, n. 3798					Totale
		Maschili		Femminili		Miste M.	
		inferiori M. I.	superiori M. S.	inferiori F. I.	superiori F. S.		
Classificazione vigente al 31 ottobre 1886 (*a*)							
nel centro							
nelle frazioni							
Classificazione adottata per l'applicazione della legge 11 aprile 1886, n. 3798 (*b*)							
nel centro							
nelle frazioni							
Classificazione vigente (*c*)							
nel centro							
nelle frazioni							

(*a*) La classificazione vigente al 31 ottobre 1886 sarà indicata in urbana o rurale di 1ª, 2ª o 3ª classe in base alle leggi 13 novembre 1859, n. 3725 e 9 luglio 1876, n. 3250, per le provincie regolate dalla legge Casati, ed in base al decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860 ed al rescritto 21 marzo 1861 per la Sicilia. Per le provincie napoletane la classificazione vigente al 31 ottobre 1886 sarà indicata in 2° o 1° grado di 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª classe in base all'art. 22 della legge-decreto 7 gennaio 1861 (Imbriani).

(*b*) La classificazione sarà indicata in urbana o rurale di 1ª, 2ª o 3ª classe.

(*c*) La classificazione vigente devesi riferire alle sole scuole esistenti nel 1886 e segnate nella parte superiore del presente prospetto.

Elenco degli insegnanti per i quali è dovuto il concorso dello Stato nell'aumento di stipendio portato dalla legge 11 aprile 1886, n. 3798.

Cognome e nome degli insegnanti delle scuole indicate nel prospetto della pagina precedente, in servizio al 1° novembre 1886, per i quali è dovuto il concorso dello Stato nell'aumento di stipendio — N. B. — Dopo il nome dell' insegnante che era in servizio al 1° novembre 1886 devesi, quando ne sia il caso, aggiungere fra parentesi quello dell'insegnante che lo ha sostituito	Scuola alla quale l'insegnante è preposto (*a*)	Stipendio individuale		Aumento di stipendio annuo al quale l'insegnante ebbe diritto per la completa applicazione della tabella annessa alla legge 11 aprile 1886, n 3798 (differenza fra le colonne 3 e 4)	*ANNOTAZIONI*
		effettivo che gl'insegnanti godevano al momento in cui andò in vigore la legge 11 aprile 1886, n. 3798	al quale ebbero diritto gl'insegnanti per l'applicazione della tabella annessa alla predetta legge (minimo legale come dalla tabella a tergo)		
1	2	3	4	5	6
Scuole classificate nel centro —					
Scuole classificate nelle frazioni —					
N. B. — Al nome dell'insegnante si farà precedere, fra parentesi, quello della frazione in cui ha sede la scuola					
Misura del concorso stabilito dal Ministero . . .					
Somma liquidata per l'anno 19	. . .	. . . . . .	Lire		

(*a*) Si indicherà M. I. (maschile inferiore), M. S. (maschile superiore), F. I. (femminile inferiore), F. S. (femminile superiore), M. (mista).

Stipendi minimi legali degli insegnanti elementari.

Classificazione delle scuole N.B. Anteriormente alla legge 11 apr. 1886 nelle prov. napoletane le scuole, anzichè in urbane e rurali, erano divise rispett. in 2° ed in 1° grado	Tabella degli stipendi in vigore per la legge 11 aprile 1886 n. 3798			Tabella degli stipendi in vigore anteriormente alla legge 11 aprile 1886													Tabella di ragguaglio degli stipendi per determinare la base della liquidazione del concorso dello Stato nei casi di cambiamento di classificazione delle scuole					
				nelle provincie regolate dalla legge Casati			nelle provincie napoletane						nella Sicilia			per le provincie napoletane			per la Sicilia		
													Comuni con oltre 40 mila abitanti	Comuni con oltre 15 mila abitanti	Comuni con meno di 15 mila abitanti						
	Classi			Classi			Classi									Classe			Classe		
	1ª	2ª	3ª	1ª	2ª	3ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	(1ª)	(2ª)	(3ª)	1ª	2ª	3ª	1ª	2ª	3ª
Urbane																					
Superiori:																					
maschili ..	1320.-	1110.-	1000.-	1320.—	1100.—	990.—	1320.-	1100.-	990.—	990.—	990.—	990.—	1320.—	1100.—	920.—	1320.—	1100.—	990.—	1320.—	1100.—	990.—
femminili .	1056.-	880.-	800.-	880.—	733.33	660.—	1200.-	1000.-	900.—	800.—	700.—	660.—	880.—	750.—	700.—	1033.33	800.—	880.—	880.—	750.—	700.—
Inferiori:																					
maschili ..	1000.-	950.-	900.-	990.—	880.—	770.—	990.-	880.-	770.—	770.—	770.—	770.—	990.—	880.—	770.—	990.—	880.—	770.—	990.—	880.—	770.—
femminili .	800.-	760.-	720.-	660.—	586.66	513.33	900.-	800.-	700.—	600.—	550.—	513.33	660.—	586.66	513.33	800.—	600.—	531.66	660.—	586.66	513.33
Rurali													Comuni con oltre 3 mila abitanti (1ª)	Comuni da 2 a 3 mila abitanti (2ª)	Comuni con meno di 2 mila abitanti (3ª)						
Superiori:																					
maschili ..	900.-	850.-	800.-	880.—	770.—	660.—	1000.-	900.-	800.—	770.—	660.—	660.—	880.—	770.—	660.—	950.—	785.—	660.—	880.—	770.—	660.—
femminili .	720.-	680.-	640.-	586.66	513.33	440.—	1000.-	900.-	800.—	700.—	600.—	600.—	586.66	513.33	440.—	950.—	750.—	600.—	586.66	513.33	440.—
Inferiori:																					
maschili ..	800.-	750.-	700.-	715.—	605.—	550.—	800 -	750.-	700.—	550.—	550.—	550.—	715.—	605.—	550.—	775.-	700.—	550.—	715.—	605.—	550.—
femminili .	640.-	600.-	560.-	476.66	403.33	366.66	800.-	750.-	700.—	550.—	500.—	500.—	476.66	408.38	366.66	775.—	625.—	500.—	476.66	403.33	366.66

Allegato I.
(Art. 285 del regolamento)

COMUNE DI . . . .

Provincia di . . . . Circondario di . . . .

PROSPETTO

delle notizie necessarie per la liquidazione dei concorsi e dei rimborsi dello Stato nella spesa per gli stipendi degl'insegnanti elementari, dovuti ai Comuni per effetto della legge 8 luglio 1904, n. 407, nell'anno 19 . .

Si certifica che i dati esposti nei prospetti delle pagine seguenti corrispondono agli atti ufficiali esistenti presso questo Comune.

IL SINDACO

Il segretario.

Le notizie raccolte nei prospetti delle pagine seguenti sono conformi ai documenti ufficiali esistenti presso questa Prefettura.

IL PREFETTO
presidente del Consiglio provinciale scolastico.

Parte riservata al Ministero

Liquidazione delle somme dovute dallo Stato al Comune:

I. — Concorso di lire 150 nello stipendio delle N. . . . classi facoltative di corso superiore esistenti nel Comune al 1° gennaio 1904, e per quelle istituite entro il termine di due anni dalla promulgazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, come dal prospetto *B* (art. 1 della legge) . . . . L.

II. — Quota parte dell'aumento dei 2[5 dello stipendio corrisposto agl'insegnanti preposti, in orario diverso, a due sezioni o due classi diverse, nel caso che lo Stato concorra nella somma dello stipendio normale, come dal prospetto *C* (art. 6 della legge). . . . . »

III. — Simile, per gl'insegnanti ai quali è affidato contemporaneamente l'insegnamento della 5ª e 6ª classe, come dal prospetto *D* (art. 10 della legge). . . . . »

IV. — Rimborso:

a) dell'aumento di stipendio dipendente dalla nuova *tabella* per gli stipendi minimi legali annessa alla legge, come dalla colonna 10 del prospetto *E* (art. 20 e 21 della legge. . . . L.

b) della maggior misura degli aumenti sessennali cominciati dopo il 30 giugno 1904 (art. 23 della legge, capoverso secondo) come alla col. 11 del prospetto *E*. . . . . »

c) del maggior contributo, che i Comuni dovranno versare al Monte pensioni dei maestri elementari in seguito all'aumento degli stipendi di cui alla lettera *a*, in ragione del 5 0[0 degli aumenti stessi (art. 24 della legge) salvo le eccezioni di cui all'art. 7 della legge sul Monte pensioni dei maestri, come alla col. 12 del prospetto *E*.

L.

d) dell'aumento personale agl'insegnanti di cui alla col. 13 del prospetto *E* (art. 22 della legge). . . . . »

Totale. . . . L.

Prospetto A. **Numero e classificazione delle scuole esistenti nel Comune.**

		Categoria (urbana o rurale)	Classe (1ª 2ª o 3ª)	Maschili		Femminili		Miste		TOTALE
				inferiori	superiori	inferiori	superiori	inferiori	superiori	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Scuole obbligatorie classificate	nel centro. . . nelle frazioni .									
Scuole obbligatorie non classificate	nel centro. . . nelle frazioni .									
Scuole facoltative	nel centro. . . nelle frazioni .									
Numero totale delle scuole esistenti nel Comune										

Prospetto B. **Classi facoltative di corso superiore esistenti nel Comune (Art. 1 della legge).**

Località (centro o nome della frazione) in cui fu istituita la classe di corso superiore facoltativa	Numero d'ordine assegnato all'insegnante nel prospetto *E*	Cognome e nome dell'insegnante al quale è affidata la classe	Classi esistenti (4ª e 6ª)	Data di istituzione delle classi facoltative	Parte riservata al Ministero — Concorso dello Stato
1	2	3	4	5	6
Totale classi facoltative di corso superiore esistenti n. . . . L.					

Prospetto C. — **Insegnanti ai quali è affidato l'insegnamento, in orari diversi, di due sezioni della stessa classe, di due classi diverse obbligatorie o facoltative del corso inferiore e del corso superiore (art. 6 della legge) escluso il caso dell'insegnamento nella 5ª e 6ª classe di cui al prospetto *D* che segue):**

Numero d'ordine assegnato all'insegnante nel prospetto *E*	Cognome e nome dell'insegnante	Classe che l'insegnante già reggeva	Nuova classe affidata all'insegnante		Aumento di stipendio (2 quinti) corrisposto all'insegnante	Decorrenza del provvedimento e quindi dell'aumento (2 quinti) dello stipendio	PARTE RISERVATA AL MINISTERO			
							Somma per la quale concorre lo Stato nello stipendio normale della nuova classe affidata a ciascun insegnante			Concorso dello Stato nell'aumento (2 quinti) di cui alla precedente colonna
			Classe	Stipendio			per la legge 11 aprile 1886	per la legge 8 luglio 1904	Totale	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									L.	

Prospetto D. **Insegnanti ai quali è affidata contemporaneamente la 5ª e 6ª classe.**

Numero d'ordine assegnato all'insegnante nel prospetto *E*	Cognome e nome dell'insegnante	Stipendio del quale era provveduto quando insegnava in un sol corso	Decorrenza del provvedimento e quindi dell'aumento dello stipendio	Aumento di stipendio (2 quinti) corrisposto all'insegnante	Parte riservata al Ministero	
					Somma per la quale concorre lo Stato nello stipendio normale di ciascun insegnante per la legge 8 luglio 1904	Concorso dello Stato nell'aumento (2 quinti) di cui alla precedente colonna
1	2	3	4	5	6	7
					L.	

Prospetto E.

ELENCO nominativo di tutti gl'insegnanti elementari in servizio

N. B. – I nomi degl'insegnanti dovranno iscriversi nello stesso ordine seguito per la classificazione delle scuole nel prospetto A, cioè: prima quelli delle scuole obbligatorie classificate, poi quelli delle scuole obbligatorie non classificate e dopo quelli delle facoltative, ed in ogni gruppo quelli delle scuole del centro, precederanno quelli delle scuole nelle frazioni. Tanto per gl'insegnanti del centro quanto per quelli delle frazioni, si terrà il seguente ordine d'iscrizione: prima quelli delle scuole maschili, poi delle femminili e in fine delle miste, posponendo sempre quelli delle classi inferiori a quelli delle superiori

Num. d'ordine progressivo	Cognome e nome degl'insegnanti N. B. - I nomi degli insegnanti nelle scuole classificate, aperte soltanto sei mesi dell'anno (articolo 19 della legge), saranno scritti in questa colonna dopo tutti gli altri e preceduti dall'indicazione: « scuole aperte soltanto sei mesi dell'anno ». Qualora l'insegnante goda per diritto acquisito lo stipendio intero, se ne farà speciale annotazione a piedi della pagina	Scuola alla quale l'insegnante è preposto (a)	Data della nomina o della decorrenza dell'ultimo aumento sessennale sullo stipendio conseguito in base alla legge 11 aprile 1886, numero 3798				Stipendio individuale		Parte riservata al Ministero			
			Sessennio o nomina (S. o N.)	Anno	Mese	Giorno	effettivamente goduto dagli insegnanti al 30 giugno 1904, esclusi soltanto gli aumenti sessennali e quelli periodici dipendenti da speciali organici esistenti in alcuni Comuni	al quale hanno diritto gli insegnanti nell'anno 19... (minimo legale come dalla tabella stampata nell'ultima pagina di questo ruolo, colonna n. 4)	Rimborso dovuto al Comune (riferibile all'anno 19...)			
									per l'aumento di stipendio dipendente dall'applicazione della nuova tabella	per la maggiore misura degli aumenti sessennali cominciati dopo il 30 giugno 1904	per il maggior contributo da versarsi al Monte pensioni dei maestri elementari	per l'applicazione dell'articolo 22 della legge (aumento personale non produttivo di pensione)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Annotazioni. — (a) Si indicherà M. I. (maschile inferiore), M. S. (maschile superiore), F. I. (femminile inferiore), F. S. (femminile superiore), M. (mista).

(b) Se trattasi di sessennio, si farà precedere la data dalla lettera S, indicando pure il numero dei sessenni; se si tratta di nomina, la data sarà preceduta dalla lettera N. Nel caso che la nomina dell'insegnante sia avvenuta durante l'anno a cui si riferisce il prospetto, si indicherà nelle annotazioni se la scuola sia di nuova istituzione con la data della decorrenza dello stipendio, oppure se l'insegnante sia stato nominato in sostituzione di altro preposto in una scuola già esistente con la data di cessazione dello stipendio del maestro uscente e la decorrenza dello stipendio di quello che lo ha sostituito.

Stipendi minimi legali degl'insegnanti elementari

Classificazione delle scuole – Categoria o grado (1)	Classe (2)	Stipendi minimi – della tabella annessa alla legge 11 aprile 1886, n. 3798 (3)	Stipendi minimi – della tabella annessa alla legge 8 luglio 1904, n. 407 (4)
Scuole obbligatorie classificate – Urbane... – Maschili e miste....	1ª superiori	1320	(a) 1350
	1ª inferiori.	1000	
	2ª superiori	1110	1200
	2ª inferiori.	950	
	3ª superiori	1000	1140
	3ª inferiori.	900	
Scuole obbligatorie classificate – Urbane... – Femminili.	1ª superiori	1056	(a) 1150
	1ª inferiori.	800	
	2ª superiori	880	1000
	2ª inferiori.	760	
	3ª superiori	800	940
	3ª inferiori.	720	
Scuole obbligatorie classificate – Rurali... – Maschili e miste....	1ª superiori	900	1000
	1ª inferiori.	800	
	2ª superiori	850	950
	2ª inferiori.	750	
	3ª superiori	800	900
	3ª inferiori.	700	
Scuole obbligatorie classificate – Rurali... – Femminili.	1ª superiori	720	850
	1ª inferiori.	640	
	2ª superiori	680	800
	2ª inferiori.	600	
	3ª superiori	640	750
	3ª inferiori.	560	
Scuole obbligatorie non classificate		—	500
Scuole facoltative		—	200

(a) Per le scuole di 1ª classe urbana nei Comuni con popolazione superiore agli 80,000 abitanti, gli stipendi della nuova legge sono quelli indicati qui contro:			
Maschili e miste .	superiori.	1320	1500
	inferiori..	1000	
Femminili	superiori.	1056	1300
	inferiori..	800	

Note spiegative.

Visto, d'ordine di Sua Maestà :
Il ministro dell'istruzione pubblica
RAVA.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del prefetto della provincia di Salerno, col quale si propone lo scioglimento dell'amministrazione della Congregazione di carità di Controne;

Veduti gli atti ed il voto della Commissione provinciale di beneficenza;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390 e i regolamenti per la loro esecuzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che qui si intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione della Congregazione di carità di Controne è sciolta e la temporanea gestione è affidata ad un commissario da nominarsi dal prefetto della Provincia.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del prefetto della provincia di Siracusa, col quale si propone lo scioglimento dell'amministrazione della Congregazione di carità di Buscemi;

Veduti gli atti ed il voto della Commissione provinciale di beneficenza;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390, ed i regolamenti per la loro esecuzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che qui si intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione della predetta Congregazione è sciolta e la temporanea gestione è affidata alla Giunta municipale del luogo.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELL'INTERNO

16° ELENCO

delle somme versate alla Banca d'Italia a favore dei danneggiati dal terremoto del 23 ottobre 1907 in Calabria.

Riporto . . .	L.	587,777 09
Municipio di Sarsina (Forlì)	L.	15 —
Società operaia di M. S. in Palmi.	»	122 —
Comune di San Gregorio nelle Alpi	»	25 —
Società democratica di Marostica	»	200 —
Comune di Piegaro (Perugia).	»	10 —
Comitato pro-Calabria, di Volterra	»	355 50
Comitato pro-Calabria, di Lioni (Avellino) . .	»	57 50
Comune di Orvieto.	»	100 —
Comune di Scafati (Salerno)	»	300 —

Ministero esteri per conto dei seguenti:
Colonia italiana Baltimora, L. 317.96 — R. Console a Bruxelles, L. 600.75 — Colonia italiana Durazzo, L. 30.63.

Comune di Ponzano Veneto (Treviso)	L.	10 —
Dal Ministero esteri per conto Colonia italiana a Monterey (Messico).	»	1,000 —
Congregazione di carità di Forlimpopoli (Forlì)	»	10 —
Comitato di beneficenza nel comune di Urbania (Pesaro)	»	150 80
Dal Ministero esteri per conto Società franco-italiana a Mentone	»	500 —
Comune di Montespertoli (Firenze)	»	50 —
R. prefettura di Genova per conto Cesare Cotusso offerto raccolte dal Sindacato italiano d'importazione di Vellington (Nuova Zelanda)	»	375 —
Marchese Nunziante, sindaco di Rosarno. . .	»	47 50
Comune di Borzonasca	»	25 —
Comune di Umbertide (Perugia).	»	100 —
Alunni scuola tecnica di Umbertide	»	10 90
Cassa di prestanza agraria di Valva (Salerno)	»	20 —

Dal Ministero esteri per conto dei seguenti:
Colonia italiana di Costantinopoli, L. 1384 — Colonia italiana di Adrianopoli, L. 293.81 — Colonia italiana di Brussa, L. 56.70.

Magazzino vendita privative, Oristano (Cagliari), L. 4.80 — Notari Giòrgio, Oristano (id.), L. 1.00 — Manca Maria Vincenza, Donigala Fenugheda (id.), L. 0.20 — Figus Luigi, Riola (id.), L. 0.50 — Andria Francesco, Seneghe (id.), L. 0.20 — Meloni Margherita, Milis (id.), L. 0.20 — Cuccu Sofia, Tramatza (id.), L. 0.20 — Sulis Luigi, Oristano (id.), L. 1.00 — D'Andrea Carlo, id. (id.), L. 1.00 — Barraccu Angelo, Barisardo (id.) L. 1.00 — Dessì Anna, Sili (id.), L. 0.20 — Cubeddu Antonio, Cabras (id.), L. 0.50 — Pinna Antonio, id. (id.), L. 0.50 — Melis Efisio, Oristano (id.), L. 0.20 — Porcu Salvatore, Uras (id.), 0.50 — Frongia Maria Grazia, San Vero Milis (id.), L. 0.50 — Pianti Anna, Marrubbiu (id.), L. 0.50 — Dessì Giovanni, Siamanna (id.), L. 0.50 — Dessì Giuseppe, Siapiccia (id.), L. 0.50 — Casu Battista, Terralba (id.), L. 1.00 — De Monti Anna, id. (id.), L. 1 — Andriani Agamennone, Cagliari, L. 1 — Diana Giuseppe, id., L. 0.50 — Albanese Gian Giacomo, id., L. 0.50 — Mondello Luigi, id., L. 0.50 — Magliockesu Giuseppe, id., L. 0.50 — Sechi Piceoni Raffaele, Bosa (id.), L. 2.50 — Serio Stefano, Lanusei (id.), L. 2 — Carnevale Tommaso, id. (id.), L. 1 — Spano Carlo, id. (id.) L. 0.50 — Sonnino Pace Alfredo, Oristano (id.), L. 1 — Casula Giuseppe, id. (id.), L. 0.50 — Loddo Giovanni, id. (id.), L. 0.50 — Corbo Giuso Antonio, Cagliari, L. 4 — Bazzocchi dott. Ilfredo, id., L. 1 — Volta Iginio, id., L. 0.50 — Porrino dott. Clemente, id., L. 0.50 — Coni Giuseppe, id., L. 0.20 — Mereu Pietro, id., L. 0.20 — Perisi Ferruccio, id., L. 0.20 — Perisi Giuseppe, id., L. 0.20 — Doneddu Emanuele, L. 0.20 — Meloni Luigi, Sanluri (id.), L. 1 — Brai Micchele, id. (id.), L. 0.50 — Porru Luigi, Ales (id.), L. 1 — Carta Attilio, Mandas (id.), L. 2.

Murtas Ernesto, Mandas, L. 0.50 — Farci Francesco, Cagliari L. 5 — Fadda Severino, id., L. 1 — Tro Vincenza e Carotti Ezio, id., L. 1 50 — Pardelli Caterina, id., L. 1 — Favarolo Marinanna, id., L. 0.50 — Tatti Salvatore, id., L. 0 50 — La Luce Mario, id., L. 0.50 — Bulciolo Nicolò, Oristano, L. 2 — Sanna Domenico, id., L. 1 — Masala Luigi, id., L. 0.50 — Marongiu Ovidio, Ghilarza, L. 0.50 — Merlo Giovanni, id., L. 2 — Capra Ignazio, id., L. 1 — Batzella Attilio, Mandas, L. 2 — Planta Pietro, id., L. 0.50 — Coni Pasquale, id., L. 0 50 — Manca Lorenzo, Iglesias, L. 4 — Pinna Pasquale, id., L. 1 — Cicu Gavino, Sorgono, L. 2.50 — Piras Mocci Giuseppe, Isili L. 2 — Valizzone cav. Biagio, Cagliari, L. 3 — Fadda Cesaro id., L. 3 — Agus D. Battista, L. 1 — Serra Luigi, id., L. 0.50 — Piroddi Angelo, id., L. 0.50 — Pintor Lampo Alfonso L. 1 — Fadda Giovanni, id., L. 1 — Galfrè Stefano, Lanusei, id., L. 3 — Doro Antonio, Ales, L. 1.50 — Prieri Giuseppe Sanluri, L. 1 — Cubeddu Gio. Maria, Sorgono, L. 3 — Giudice Guglielmo, Isili, L. 2 — Puxeddu Antioco, Guspini, L. 4 — Germino Cesare, id., L. 0.50 — Lampis Eugenio, id., L. 0.50 — Martis Antonietta, L. 0.50 — Onnis Defenza, Arbus, L. 0.50 — Virdis Pasquale, id, L. 0.50 — Uccheddu Raimondo, id., L. 1 — Caddeo Antonio Giuseppe, Gonnosfanadiga, L. 0.50 — Cambula Carmela, Villacidro, L. 0.50 — Rossi Elvira, id., L. 0.50 — Canepa cav. Pietro, Cagliari, L. 2 — Porcella Cilocco Giuseppe, id., L. 1 — Mura Telesforo, id., L. 0 25 — Loy Giuseppe, id., L. 1 — Paglietti Raffaele, L. 1 — Loy-Isola cav. Enrico, id., L. 5 — Bellocchio Angelo, L. 1 — Todde dott. Pietro, id. L. 1 — Lovaco cav. Eucherio, L. 6 — Comune di Oristano, L. 100.

Totale. . L. 594,161 39

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Direzione Generale dell'Agricoltura

Divieto d'esportazione.

Essendovi fondato sospetto della presenza della fillossera nei comuni di San Giacomo Filippo - Villa di Chiavenna - Piuro - Menarola - Mese - Prata Camportaccio - Gordona - Samolaco - Novate Mezzola - Verceia - Piantedo - Bema - Forcola - Dubino - Talamona - Colorina - Fusine - Cedrasco - Albosaggia - Torre Santa Maria - Caiolo - Faedo e Spriana, in provincia di Sondrio, è stato, con decreto del 9 maggio 1908, esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 205,077 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 187.50, al nome di Marvaldi *Marina*, nubile, Paolo, Luigia e Carlo fu Francesco, i tre ultimi minori sotto l'amministrazione della madre Angela Deferrari, vedova Marvaldi, eredi indivisi, domiciliata in Oneglia (Porto Maurizio) e n. 146,917 di L. 168 75, n. 146,955 di L. 112.50 e n. 162,857 di L. 300 a nome di Marvaldi *Maria* ecc., (come sopra), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Marvaldi *Isabella*, Paolo, Luigia e Carlo ecc., (come sopra), veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si

diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 9 maggio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 11 maggio, in lire 100.00.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 11 al giorno 17 maggio 1908, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti è fissato in lire 100.00.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

9 maggio 1908

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto* .	103 90 23	102 03 23	102.56 72
3 1/2 % *netto* .	102 86 25	101.11 25	101 61 27
3 % *lordo*	69 05 —	67.85 —	68 79 42

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduto il capo V del regolamento generale universitario approvato con R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Vedute le proposte del Consiglio superiore di pubblica istruzione;

Decreta:

È aperto un concorso ad otto assegni di L. 1200 ciascuno, per l'anno scolastico 1908-909, e cioè due per ognuna delle Facoltà di giurisprudenza, medicina e chirurgia, filosofia e lettere, scienze fisiche, matematiche e naturali, allo scopo di perfezionarsi negli studi presso una Università nazionale.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguita la laurea dottorale in una Università o Istituto di studi superiori del Regno, purchè dal giorno in cui superarono l'esame di laurea alla data del presente decreto non siano trascorsi più di *quattro* anni.

Tuttavia, coloro che presero parte all'ultimo concorso (1907-908) e furono dichiarati eleggibili con non meno di 8[10 dei punti di cui disponeva la Commissione, saranno ammessi al presente concorso, ancorchè laureati da oltre quattro anni, purchè dal giorno in cui superarono l'esame di laurea alla data del presente decreto non siano trascorsi più di *cinque anni*.

Le istanze per ammissione dovranno essere redatte su carta bollata da L. 1.20 ed inviate al Ministero della pubblica istruzione (divisione 3ª) *non più tardi del 15 agosto 1908*; epperò saranno respinte quelle istanze, che, sebbene spedite o consegnate in tempo utile agli uffici postali, non saranno effettivamente recapitate al Ministero entro il detto giorno. Così pure dopo il 15 agosto 1908, non si accetteranno nuovi titoli o documenti e nuove pubblicazioni.

Ciascuna istanza dovrà essere accompagnata da una o più memorie originali, stampate o manoscritte, sulla materia nella quale il concorrente desidera perfezionarsi, dai titoli conseguiti negli studi, da un regolare certificato comprovante la data dell'esame di laurea, e da un elenco dei titoli e documenti presentati.

Nell'istanza dovrà essere indicato con esattezza il domicilio del concorrente per ogni eventuale comunicazione, e la disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi.

Tale disciplina potrà essere liberamente scelta dal candidato, con avvertenza che, a parità di merito sarà data la preferenza ai cultori delle seguenti discipline:

A) *Facoltà di giurisprudenza*:
1° Diritto civile;
2° Diritto amministrativo;
3° Statistica;
4° Procedura penale.

B) *Facoltà di medicina e chirurgia*:
1° Anatomia;
2° Fisiologia.

C) *Facoltà di filosofia e lettere*:
1° Storia orientale;
2° Paleografia greca e latina;
3° Storia della filosofia con speciale riguardo ai sistemi filosofici dell'oriente.

D) *Facoltà di scienze*:
1° Astronomia;
2° Geologia.

Roma, 22 aprile 1908.

Il ministro
RAVA.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Il *Fremdenblatt* di Vienna, ritornando a commentare il dispaccio di auguri spedito dal Re d'Italia all'Imperatore d'Austria-Ungheria, scrive:

« Nel breve spazio di una settimana si sono succeduti uno all'altro due avvenimenti che hanno messo in rilievo il carattere estremamente amichevole dei rapporti d'alleanza fra l'Austria-Ungheria e l'Italia.

« Uno di questi ultimi avvenimenti, che fu molto più importante, fu il dispaccio di felicitazione ispirato da sentimenti calorosi con cui il Re d'Italia si associò agli omaggi resi all'Imperatore Francesco Giuseppe dai principi tedeschi a nome della Germania.

« Col telegramma del Re, che ebbe una risposta non meno cordiale da parte dell'Imperatore, la stretta unione politica fra l'Italia e l'Austria-Ungheria e la fedeltà e lealtà con cui l'Italia si attiene a questi rapporti ed

alla triplice alleanza furono dimostrate in modo tanto autorevole che produsse a Vienna la più viva soddisfazione e deve ovunque suscitare il massimo effetto.

« Non della stessa importanza, ma non trascurabili, furono le parole pronunciate a Roma, in occasione del banchetto che l'ambasciatore conte Lutzow dette in onore dell'ufficiale che vinse il premio offerto dall'Imperatore Francesco Giuseppe al concorso ippico internazionale, banchetto al quale, fra altri illustri personaggi, prese anche parte il cugino del Re d' Italia, il duca d'Aosta.

« Che non si sia voluto fare passare questo pranzo, privo di ogni carattere politico ed in cui l'etichetta sarebbe stata soddisfatta collo scambio di parole di amichevole cortesia, senza fare menzione dell'alleanza, ciò costituisce un attestato dell'intimità delle relazioni fra le due potenze alleate ».

Sullo stesso argomento la *Norddeutsche allgemeine Zeitung*, di Berlino, pubblica:

« Il telegramma del Re Vittorio Emanuele insieme ai discorsi scambiati fra Guglielmo e Francesco Giuseppe è sintomo lieto ed armonico del triplice accordo.

« La risposta di Francesco Giuseppe esprime la gioia cordiale provata per la attenzione del Re d' Italia che ha voluto fargli conoscere di essere presente col pensiero nel luogo ove si trovavano riuniti l' Imperatore Guglielmo ed i Principi tedeschi per felicitare l'Augusto Sovrano dell'Austria-Ungheria in occasione del suo giubileo.

« La cerimonia di Schönbrunn ha preso così un carattere di dimostrazione solenne della salda continuazione della alleanza di pace fra la Germania, l'Austria-Ungheria e l' Italia, alleanza che ancora dopo decine di anni dacchè è stata conclusa, mostra di avere un avvenire lieto e promettente ».

* * *

Ieri l'altro, con grande solennità, ebbe luogo ad Antivari la posa della prima pietra della nuova città che con il nome di Antivari-Bari è destinata ad essere la futura capitale del Montenegro.

S. A. R. il Principe Nicola, circondato dagli augusti suoi figli, dai membri del corpo diplomatico e da tutti i personaggi del principato, pronunciò un discorso nel quale ricordò come trent'anni fa, per la prima volta, salutò l'Adriatico, conquistando Antivari, che considera la più bella perla della sua corona. « Infatti, disse, nulla si può immaginare di più bello di questa enorme rada, nella quale facilmente potrebbero ancorarsi molte grandi squadre ».

Il Principe proseguì il discorso dichiarando di porre la prima pietra della nuova città, che spera avrà sollecita prosperità, essendo riconosciuta città franca. Infatti oggi sarà pubblicato il decreto del Consiglio dei ministri per la fondazione della città, in cui sarà annunciato il provvedimento legislativo che dichiara Antivari città franca.

Il Principe Nicola così terminò:

« Montenegrini! Posso assicurarvi che di questa opera del nostro pacifico progresso civilizzatore si rallegra anche la Russia, la nostra potente protettrice, dalla quale ritornai molto soddisfatto e ancora più fortificato nel convincimento che il magnanimo Imperatore di Russia e la Russia stessa non perderanno mai di vista me e il Montenegro. Così pure son persuaso che per lo sviluppo di questa nostra opera civile avremo la costante benevolenza della nostra vicina, la Monarchia Austro-Ungarica, come prova delle sue ottime disposizioni verso di noi e verso il nostro progresso economico.

« Riconoscenza e gratitudine dobbiamo pure ai figli della colta Italia, di questa bella terra di libertà e di progresso, che si sono affrettati, attraverso il mare, alle sponde del libero Montenegro e con sacrifici materiali ed esperimentato sapere, hanno aiutato la patria della loro Regina alla realizzazione di quest'opera. Con ciò essi hanno dato visibile segno della loro civiltà ed esempio magnanimo di soccorso ai popoli su questa sponda dell'Adriatico nei loro sforzi per un pacifico sviluppo.

« A voi dunque, o valorosi montenegrini, affido quest'opera in presenza del mio caro figlio, il principe ereditario Danilo, che fin dalla sua prima giovinezza seppe prediligere questa bellissima regione e valutarne l'importanza, prendendola a cuore così da sceglierе in essa il luogo del suo svago.

« A questa nostra solennità civilizzatrice sono testimoni anche i signori rappresentanti degli stati europei, per mezzo dei quali son certo che anche le loro nazioni parteciperanno alla rifioritura di questo nuovo e vitale centro dell'umana intraprendenza ed attività.

« A quest'opera io desidero ogni bene e prosperità. Anche in questo momento raccomando il mio caro popolo alla protezione dell'Onnipotente ».

* * *

Gli inviati di Mulay-Hafid sono giunti ieri l'altro a Berlino, latori di un lettera per l'Imperatore di Germania. Oggi, in forma ufficiosa, saranno ricevuti al Ministero degli affari esteri dal consigliere di legazione barone Langwerth von Zimmern, che trasmetterà al principe von Bülow i desiderati del pretendente marocchino.

Intanto tutte le notizie assicurano che la posizione di Mulay Hafid si sia molto affermata in questi ultimi giorni ed un dispaccio da Tangeri, ai giornali inglesi, dice:

« Mulay Hafid ha inviato ad una delle Legazioni estere una lettera nella quale dichiara che egli vuole mostrare all'Europa la sua buona volontà, ma che ne è impedito specialmente dalle mène di Abdel-Aziz e dei suoi visir. Mulay-Hafid dichiara che egli attaccherà prossimamente Rabat per punire suo fratello, ma preverrà in tempo tutti gli europei dimoranti a Rabat, affinchè essi lascino la città asportando ciò che loro appartiene. Così agendo Mulay-Hafid dice che darà prova della sua buona fede ».

L'inaugurazione del nuovo palazzo postale
A MODENA

La giornata di ieri segna per la nobile e operosa città emiliana un nuovo fasto.

Alla presenza di S. E. il ministro Schanzer, di S. E. Cottafavi, di deputati, senatori, autorità civili e militari, alti funzionari del Ministero delle poste e telegrafi, venne inaugurato alle ore 14 il nuovo palazzo delle poste.

Dopo brevi parole di saluto del sindaco S. E. il ministro pronunziò un applaudito discorso, del quale riferiamo un sunto.

Dopo aver notato come la cerimonia fosse una festa non solo per Modena, ma anche per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, rivolse un vivo encomio a coloro che presero la coraggiosa iniziativa di dotare coi mezzi del Comune, di nuova, ampia sede i servizi postali e telegrafici, affinchè questi, anche in avvenire, non abbiano a lottare con lo spazio e rispondano ai postulati dell'estetica e dell'igiene.

Il tempo nostro, egli disse, passerà alla storia come quello che

avrà spinto fino ai confini quasi dell'inverosimile e del meraviglioso la tecnica dei mezzi di trasporto e delle comunicazioni.

« Le ferrovie trasformano il materiale ed i sistemi di trazione, raddoppiano le linee, estendono in ogni direzione la loro rete, trionfando, attraverso monti e valli e fiumi, di ogni specie di ostacoli creduti in passato insuperabili. La posta segue le ferrovie, e là dove è obbligata a staccarsi da esse e a percorrere vie proprie, cerca sempre più e meglio di aumentare la potenzialità dei suoi mezzi, sostituendo al pedone la diligenza, alla diligenza l'automobile, che, arrivato l'ultimo nella gara, già ha conquistato, in breve volgere di anni, un posto di prim'ordine nell'economia dei trasporti. E alla sua volta il telegrafo, partito da modeste origini di povere ed impacciate segnalazioni a distanza, ascende man mano le vette della più stupefacente potenza tecnica, lanciando, con le macchine Baudot e Rowland, migliaia di telegrammi sullo stesso filo nel giro di poche ore. E sempre il telegrafo, col genio del nostro Marconi, liberatosi dalla ferrea costrizione dei fili, gitta attraverso gli spazi infiniti dell'etere, la scintilla dell'umano pensiero, da un capo all'altro del mondo. E infine il telefono, formidabile competitore del maggior fratello, allarga con moto sempre più veloce il suo dominio, portando col pensiero la viva voce umana al di là non pure della casa e della città, ma anche delle frontiere, stupendo strumento di intensificazione dei rapporti fra gli uomini e di solidarietà fra le nazioni.

E così, o signori, cresce sempre più il turbine vorticoso delle comunicazioni moderne, che, per essere guidato, incanalato, diretto nel suo trascorrere impetuoso, richiede una molteplicità di mezzi sempre più poderosi. Ora, a niun sfugge come noi, nell'apprestare tali mezzi, malgrado i più lodevoli sforzi del Governo e del Parlamento, abbiamo ancora molta strada da fare, e come i nostri impianti siano dappertutto largamente soverchiati dall'improvviso e quasi tumultuario aumento dei traffici. Attraversiamo quindi un periodo di crisi, ma di crisi benefica, dovuta all'espansione dell'economia nazionale e che dobbiamo risolvere, provvedendo a far sì che quell'espansione possa compiersi senza arresti e senza scosse ».

Dopo aver ringraziati, a nome del Governo, quanti collaborarono all'opera utilissima, terminò formulando l'augurio che la nobile ed operosa città di Modena, proceda sempre più rapida e sicura nel cammino ascendente del suo civile progresso.

Cessata l'ovazione che accolse la chiusa del discorso, S. E. il ministro, le autorità, gli invitati visitarono il palazzo, ammirandone la disposizione.

Dopo l'inaugurazione S. E. Schanzer visitò i Musei e la biblioteca ed intervenne, vivamente applaudito, ad una festa della Società di pubblica assistenza « Croce Verde » per la premiazione dei militi e dei medici.

Il Municipio offrì a S. E. il ministro un banchetto coll'intervento di numerose autorità e notabilità.

La ferrovia di Valsessera

Ieri, in forma solenne, fra l'esultanza delle popolazioni, venne inaugurata la ferrovia di Valsessera.

Il treno inaugurale giunse a Coggiola alle ore 15, con le LL. EE. i sottosegretari di Stato Dari e Pozzo, rappresentanti il Governo, gli onorevoli senatori Roux e Cibrario, deputati Rizzetti, Rossi Paniè, Bona, Rebaudengo e Rondani, il comm. Berrini, rappresentante le ferrovie dello Stato, e le autorità della regione.

Lungo il percorso della industriosa vallata le popolazioni festanti accolsero calorosamente il passaggio del treno.

Le stazioni erano decorate con fiori e bandiere e vi suonavano musiche.

Alla stazione di Coggiola furono inaugurate lapidi commemoranti il largo contributo della Provincia e privati industriali, tra cui la cartiera italiana, che rese possibile la costruzione della linea.

L'avv. Bozzalla, presidente del Comitato, pronunciò un applaudito discorso.

Dopo un ricevimento al Municipio vi fu un banchetto di cinquecento coperti nel giardino della fabbrica Bozzalla.

L'avv. Bozzalla, nominato di *motu proprio* commendatore della Corona d'Italia, lesse numerosissime adesioni e portò fra vivi applausi un caldo saluto ai rappresentanti del Governo, al commendator Maggia, presidente della Deputazione provinciale, al deputato Rizzetti, presidente del Consiglio provinciale, ed alle altre autorità, compiacendosi del felice avvenimento che aumenterà la prospera attività dell'industre vallata.

Il segretario del Comitato, Piletto, applauditissimo, inneggiò al comm. Bozzalla e al deputato Rizzetti e ringraziò calorosamente i rappresentanti e specialmente le LL. EE. il ministro dei LL. PP. e il sottosegretario di Stato, Dari; elogiò la cartiera italiana ed il suo presidente pel cospicuo contributo alla costruzione della linea, inneggiò al lavoro italiano, al costruttore Boggio, al Governo ed ai Sovrani.

L'on. Rossi Teofilo, presidente della Camera di commercio di Torino, compiacendosi della bella festa, brindò a Bozzalla ed ai colleghi tutti ed alle popolazioni della Valsessera.

L'on. Rondani, ringraziando, si compiacque dell'esempio di attività e di energia delle popolazioni della Valsessera, lieto di trovarsi a questa festa. La nuova ferrovia gioverà anche all'elevazione dei lavoratori.

Boggio, rappresentante dell'impresa costruttrice, ringraziò per gli elogi fattigli.

Sorse poi tra vivi applausi S. E. Dari, esprimendo la compiacenza del Governo e del ministro dei lavori pubblici per il successo di questa ferrovia, soprattutto per il concorso cospicuo dei privati contributi.

Ringraziò eloquentemente l'on. Rizzetti, il Comitato, la popolazione per il cordiale invito e per la festosa accoglienza.

Indi inneggiò alle industrie della lana e della carta costituenti la prosperità delle laboriose, forti e cortesi popolazioni ed augurò continui, maggiori trionfi alle industrie della Valsessera.

Grande entusiasmo ed applausi.

Il treno inaugurale è ripartito alle ore 17.

Movimento dell'emigrazione nell'aprile 1908

Il Commissariato dell'emigrazione comunica i seguenti dati statistici sul movimento dell'emigrazione transoceanica avvenuta nei porti del Regno e dal porto dell'Havre nel mese di aprile 1908.

Nell'aprile 1908 si imbarcarono nei porti italiani e all'Havre 13,898 emigranti diretti a paesi transoceanici così divisi per paesi di destinazione: 9866 per gli Stati Uniti; 2968 pel Plata; 966 pel Brasile; 97 per altri paesi.

Fra i 13,897 emigranti partiti nell'aprile sono compresi 767 stranieri. Nel corrispondente mese del 1907 erano partiti dagli stessi porti 54,614 emigranti (di cui 3673 stranieri) così divisi per paesi di destinazione: 48,749 per gli Stati Uniti; 4733 pel Plata; 1040 pel Brasile; 92 per altri paesi.

Nell'aprile 1908 sono quindi partiti per le Americhe 40,717 emigranti in meno che nello stesso mese del 1907; e questa diminuzione è specialmente dovuta al movimento delle partenze per gli Stati Uniti.

Il numero degli emigranti italiani rimpatriati dalle Americhe, sbarcati nei porti italiani, nell'aprile 1908 è stato di 24,785 così divisi per paesi di provenienza: 17,523 dagli Stati Uniti; 5672 dal Plata; 1442 dal Brasile; 148 da altri paesi.

Nel mese di aprile 1907 il numero degli emigranti italiani di ritorno nei porti nazionali era stato di 10,381 così divisi per paesi di provenienza: 3108 dagli Stati Uniti; 5542; dal Plata; 1692 dal Brasile; 39 da altri paesi.

In complesso quindi si è avuto nell'aprile del corrente anno, in confronto del corrispondente mese del 1907, un aumento di 14,404

nei rimpatri di emigranti; l'aumento nei rimpatri si verificò dagli Stati Uniti nella cifra di 14415, dal Plata nella cifra di 130 e da altri paesi di America di 109; dal Brasile, invece, si verificò una diminuzione di 250 nei rimpratri.

Facciamo seguire alcune notizie sul movimento complessivo delle partenze di emigranti e dei ritorni per il primo quadrimestre 1908:

Nel primo quadrimestre 1908 dai porti italiani e dall'Havre sono partiti per paesi transoceanici 47,997 emigranti (di cui 2091 stranieri) così distinti per paesi di destinazione: 27,596 per gli Stati Uniti; 16,724 pel Plata; 3,356 pel Brasile; 321 per altri paesi.

Nel primo quadrimestre 1907 il numero degli emigranti transoceani partiti dagli stessi porti era stato di 157,563 (di cui 8396 stranieri) così distinti per paesi di destinazione: 128,878 per gli Stati Uniti; 24,400 pel Plata; 3910 pel Brasile; 375 per altri paesi.

L'emigrazione transoceanica è quindi diminuita nel primo quadrimestre 1908 di 109,566, in confronto al primo quadrimestre 1907.

Invece nel primo quadrimestre 1908 il numero di emigranti transoceanici italiani sbarcati nei porti italiani fu di 77,583, così divisi per paesi di provenienza: 59,577 dagli Stati Uniti; 14,169 dal Plata; 3545 dal Brasile; 292 da altri paesi.

Fra questi emigranti sono compresi 269 respinti subito dopo il loro arrivo od in seguito dagli Stati Uniti d'America in forza delle leggi locali sulla immigrazione e 2303 considerati indigenti, perchè rimpatriati dalle autorità consolari o dalle Società di patronato, con biglietti a tariffa ridotta. Di questi indigenti ritornarono dagli Stati Uniti 1389, dal Plata 406, dal Brasile 497 e dal Centro America 11.

Nel primo quadrimestre 1907 il numero degli emigranti italiani sbarcati nei porti italiani e provenienti dalle americhe era stato di 38,178 così divisi per paesi di provenienza: 15,480 dagli Stati Uniti; 15,143 dal Plata; 7,340 dal Brasile; 215 da altri paesi.

Nel primo quadrimestre 1908 si è avuto quindi in confronto al primo quadrimestre 1907 un rilevante aumento nei ritorni dagli Stati Uniti. L'eccedenza dei ritorni dagli Stati Uniti fu di 44,097; dal Plata e dal Brasile invece si verificò una diminuzione di rimpatriati italiani, cioè di 974 dal Plata, di 3795 dal Brasile; da altri paesi di America vi fu un'eccedenza di 77 rimpatriati.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re stamane, alle ore 10, accompagnato dai suoi aiutanti di campo, si è recato alla Società cooperativa fra il personale della Camera dei deputati per presenziare alla posa della prima pietra delle case economiche che la detta Società fa costruire nel Viale Manzoni.

Numerosi invitati, fra cui una rappresentanza della presidenza della Camera e parecchi deputati, assistevano alla cerimonia, che è riuscita brillantissima ed interessante.

S M. il Re, dopo essersi congratulato con la presidenza della Società per l'opera benefica che si è assunta, ha fatto ritorno alla Reggia, circa le ore 11.

Le LL. MM. il Re e la Regina si recarono l'altrieri a Villa Umberto I al palazzo dell'Istituto internazionale di agricoltura, ricevutivi dal presidente della Commissione Reale, conte Faina, dall'on. Chimirri, dagli altri membri della Commissione Reale presenti a Roma, dal cav. Koch e dall'architetto cav. Passerini.

Le LL. MM. visitarono tutto il fabbricato, interessandosi specialmente ai servizi tecnici di cui il palazzo è provveduto, ed espressero la loro piena soddisfazione all'architetto Passerini, agli altri artisti e specialmente al conte Faina, il quale, mercè la sua attività, è riuscito a portare in breve a compimento un'opera così importante.

La Commissione dispose che, in occasione della visita dei Sovrani, venisse data a ciascun operaio presente sui lavori una gratificazione.

S. M. il Re ha ricevuto ieri l'altro in udienza i colonnelli e tenenti colonnelli dei RR. carabinieri riuniti a Roma per gli studi dei miglioramenti dell'Arma.

Al Pantheon. — Ieri l'altro i colonnelli e tenenti colonnelli dei RR. carabinieri, convenuti in Roma per ragioni di servizio e studio di innovazioni nel Corpo, si recarono al Pantheon per deporre una corona di bronzo a nome dell'Arma sulle tombe di Re Umberto e di Vittorio Emanuele.

Erano presenti i generali ed i comandanti di tutte le legioni, che apposero la loro firma sui registri.

L'Istituto internazionale di agricoltura. — Hanno depositato o annunciate le rispettive ratifiche per l'Istituto internazionale d'Agricoltura i seguenti stati: Argentina, Austria, Ungheria, Belgio, Brasile, Bulgaria, China, Costarica, Cuba, Danimarca, Egitto, Equatore, Etiopia, Francia; Germania, Giappone, Gran Bretagna, Dominio del Canadà, Federazione australiana, Impero indo-Britannico, nuova Zelanda, Isola Mauritius, Italia, Lussenburgo, Messico, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Persia, Perù, Portogallo, Rumania, Russia, Salvador, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Uruguay.

Non hanno ancora inviate le ratifiche i seguenti Stati: Chilì, Grecia, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Serbia, Turchia.

Sono stati nominati delegati presso il Comitato permanente: dall'Argentina, R. Saenz Peña, ministro dell'Argentina a Roma (delegato provvisorio) - dall'Austria, De Pozzi, relatore per le questioni agricole al Ministero I. R. dell'agricoltura - dall'Ungheria, E. Miklòs de Miklòsvar, membro della Camera dei magnati, ex-segretario di Stato per l'agricoltura - dal Belgio, M. Bolle, direttore generale del Ministero d'agricoltura in Bruxelles - dalla Cina, Tching-Soung-Tchai, segretario interprete della legazione di Cina a Roma (delegato provvisorio) - da Cuba, C. de Pedroso, incaricato d'affari di Cuba a Roma - dalla Danimarca, H. H. Konow, console di Danimarca a Roma - dalla Germania, dott. Mueller consigliere intimo superiore, addetto agronomo al consolato di Germania a Roma - dal Giappone, M. Kameyama, incaricato d affari del Giappone in Roma (delegato provvisorio) - dalla Federazione australiana, J. W. Taverner, agente generale per Victoria - dalla Nuova Zelanda, W. P. Reewes, alto commissario per la Nuova Zelanda a Londra - dalla Grecia, C. H. Mizzopoulos, incaricato d'affari di Grecia a Roma - dal Lussenburgo, M. Bolle, direttore generale del Ministero d'agricoltura in Bruxelles - dal Messico, G. A. Esteva, ministro del Messico a Roma - dal Montenegro, comm. Volpi - dalla Norvegia, A. Fjeldstad, proprietario-agricoltore - dai Paesi Bassi, H. de Weede, ministro dei Paesi Bassi a Roma - dalla Rumania, Nicola Fleva, ministro di Rumania a Roma - dalla Serbia, M. Milovanovitch, ministro di Serbia a Roma - dalla Spagna, Augusto Echevarria - dagli Stati Uniti David Lubin - dalla Svezia, barone de Bildt, ministro di Svezia a Roma - dalla Svizzera, G. B. Pioda, ministro di Svizzera a Roma - dall'Uraguay, Acevedo Diaz.

Ringraziamenti. — S. E. il ministro della guerra ha indirizzato al principe di Scalea, presidente dell'Associazione nazionale italiana pel movimento dei forestieri, una bellissima lettera ringraziandolo per l'opera da lui e dal Comitato prestata nella preparazione e nello svolgimento delle gare o dei festeggiamenti pel concorso ippico internazionale.

Necrologio. — A monte Silvano, su quel di Teramo, è morto ièrmattina il senatore del Regno Troiano De Filippis Delfico, conte di Longano.

Il vegliardo ottantenne che lascia di sè tanto rimpianto, specie nel suo forte Abruzzo, era uno degli ultimi avanzi di quella falange patriottica che diede alla patria italiana apostoli, cospiratori, militi é martiri invitti. Era nipote a quel Melchiorre Delfico che della repubblica partenopea fu valoroso storiografo e sostenitore nonchè uno dei primi e forti propagatori dell'idea unitaria nel mezzogiorno d'Italia.

Troiano Delfico, con i fratelli Filippo e Melchiorre juniore, dovette riparare in Grecia dopo il 1848 per sfuggire alle condanne del Borbone.

Nell'esilio, onorando il nome italiano, cooperò costantemente alla preparazione degli avvenimenti che costituirono l'unità nazionale.

Ritornato in patria, si ritirò a vita privata, dedicandosi agli studî, all'arte pittorica, all'agricoltura. Scrisse pregiate memorie sui partiti politici e sulle questioni sociali.

Nel 1880 venne nominato senatore del Regno.

Per gli operai nell'Eritrea. — Il Ministero degli Affari esteri comunica:

« Il Governo dell'Eritrea, allo scopo di prevenire un dannoso accorrere di operai nella colonia pei lavori che vi si iniziano per la costruzione della linea ferroviaria del tronco Ghinda-Nefasit, avverte che pel compimento di quei lavori è più che sufficiente la mano d'opera attualmenze esistente nella colonia e che quindi coloro i quali si recassero in Eritrea colla speranza di trovarvi occupazione andrebbero incontro sicuramente a spese non indifferenti colla certezza di dover presto rimpatriare.

« È pertanto assolutamente da sconsigliare l'immigrazione di operai in Eritrea ove sono tuttora rigorosamente applicate le seguenti disposizioni emanate dal Governo coloniale con decreto del 30 settembre 1904 ».

Concerto Rendano. — Il meraviglioso artista, che ha compiuto il miracolo di affollare diciannove volte di seguito la Sala Umberto con un pubblico fine, colto, amante dell'arte pura e severa, ieri l'altro, nel penultimo numero dell'imponente suo programma, diede ancora una magnifica prova dell'altissimo suo valore.

La sua interpretazione sagace, lucida, fedele, pose in grande rilievo la diversa indole dei tre Bach dottissimi, nonchè l'eleganza del Mozart e la genialità dell'Haydn. Quanto al Chopin, ieri apparve vertiginoso nello studio op. 25 n. 12, e Beethoven veramente grande nella sonata op. 110, e Mendelssohn appassionato nella romanza senza parole n. 46, a cui il maestro illustre conferì una eloquenza piena di sentimento. Cosicchè, durante quasi due ore, l'uditorio fu deliziato e sempre viepiù ammirato per una esecuzione, la quale volta a volta dava al pianoforte (uno splendido strumento della casa Steinway Sons di New York) la maestà dell'organo, la grazia dell'orchestrina da camera, il calore della voce umana. Gli applausi nutriti che scoppiarono ad ogni suonata e ripetutamente si prolungarono alla fine del concerto, hanno affermata questa ammirazione, che onora il maestro Rendano quanto la cittadinanza romana.

Venerdì 15 corrente ventesima ed ultima di queste interpretazioni, che resteranno memorabili nella storia musicale italiana. Ne daremo a suo tempo il programma.

Al Corea. — Un pubblico numeroso ed elegantissimo assistè ieri al concerto dato nell'anfiteatro Corea dall'orchestra municipale sotto la direzione del giovane, ma già illustre, maestro Wilhelm Mengelberg, direttore dei concerti al museo di Francoforte. Il suo successo fu completo, e tutti gli intelligenti della buona musica convennero che la fama sua non era usurpata.

Dopo l'*ouverture* del *Coriolano* di Beethoven, l'orchestra, ammirevolmente diretta dal Mengelberg, eseguì splendidamente quel vero gioiello artistico che è la *Symphonie fantastique* del Berlioz, il cui quarto tempo *Marche au supplice*, dovè ripetersi fra le entusiastiche ovazioni dell'uditorio. E queste ovazioni si ripetettero per la esecuzione colorita ed armonica tanto del *Preludio* e *Morte d'Isotta* dell'opera *Tristano ed Isotta* quanto dell'*ouverture* dell'opera *Tannhaüser* di Wagner.

Domenica prossima, 19 corrente, il Mengelberg dirigerà un secondo ed ultimo concerto.

Per le partenze da Roma. — Dal 1° corr. l'ufficio di distribuzione dei biglietti e quello di accettazione dei bagagli nella stazione di Roma-Termini, tengono aperti ininterrottamente gli sportelli dalle ore 5 alle 24 e che in qualunque momento di detto periodo di tempo, vi si possono acquistare i biglietti ed eseguire spedizioni di bagagli per qualsiasi linea.

Per l'acquisto dei biglietti i viaggiatori dovranno rivolgersi allo sportello di distribuzione della linea che essi devono percorrere.

Salva la maggiore validità ammessa per i biglietti a tariffa differenziale *A*, i biglietti distribuiti come sopra, sono validi per tutti i treni della giornata del rilascio che abbiano vetture della classe corrispondente e nei quali siano ammessi i possessori dei biglietti stessi.

L'inoltro coi bagagli ha luogo coi primi treni utili; la distribuzione cessa, per ciascuna linea, dieci minuti avanti la partenza dell'ultimo treno della giornata.

Beneficenza. — È morto, a Cremona, rimpianto e benedetto, il banchiere Palmiro Martini, notissimo per le opere caritatevoli compiute.

Aveva fondato asili infantili, un padiglione all'ospedale pei bambini e una casa di cura per i bambini poveri gracili a Valle Trompia. Recentemente aveva dato 100,000 lire per la fondazione di una scuola in Cremona.

Apertosi il testamento, ne risultò un legato per 400,000 lire ad istituti di beneficenza.

Terremoto. — Sabato scorso, 9, in una borgata del comune di Acireale è stata avvertita una fortissima scossa di terremoto.

Molte case di povera gente sono gravemente lesionate, alcuni muri sono caduti o pericolanti.

Fortunatamente non vi è alcuna vittima. La popolazione allarmata abbandonò le case.

Il prefetto, il sottoprefetto e le altre autorità si recarono sul luogo.

Le scosse sono avvenute nelle frazioni di Malati, Guzzi, Mortaro e Scilichenti.

Ieri, verso le 19, venne avvertita una nuova scossa, in senso ondulatorio, ma lieve.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della terza decade di aprile reca:

« La temperatura essendo alquanto aumentata, pur mantenendosi al disotto della normale, e le precipitazioni diminuite, la vegetazione presenta ormai il suo sviluppo primaverile, sebbene tuttora essa si mostri in ritardo rispetto alla stagione. E questo ritardo si rileva maggiormente nelle terre del Veneto, dell'Emilia, Toscana, Lazio e Sardegna, a causa delle piogge e della temperatura relativamente bassa, che in queste regioni continuarono per oltre la metà della decade.

« Lo stato dei campi è in generale assai promettente in tutta l'Italia meridionale ed in Sicilia.

« Il gran [illegible] prati danno finora ovunque affidamento di un buon raccolto. La vite vegeta rigogliosa ed il gelso sviluppa le sue foglioline.

« Tranne qualche luogo, ove il mal tempo arrecò lievi danni, in complesso la fioritura degli alberi da frutta procede regolarmente ».

Nelle riviste. — La *Fotografia artistica* nel quarto suo numero pel mese di aprile, oltre ad uno scelto testo tecnico e letterario nel quale sono intercalate bellissime fotoincisioni, contiene due splendide tavole pure in fotoincisione dovute a stabilimenti grafici nazionali.

Il numero della bella, elegante rivista torinese è sotto ogni rapporto riuscitissimo e costituisce un decoro per le arti grafiche italiane e un titolo di benemerenza per chi la dirige e la compila.

Movimento commerciale. — Il giorno 8 corrente furono caricati à Genova 959 carri, di cui 314 di carbone pel commercio e 153 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 332, di cui 151 di carbone pel commercio e 55 per l'Amministrazione ferroviaria; à Savona 236, di cui 147 di carbone pel commercio; a Livorno 207, di cui 74 di carbone pel commercio e a Spezia 109 di cui 86 di carbone pel commercio e 13 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — Le RR. navi *Caprera*, *Città di Milano*, *Garigliano*, *Pagano* e *Liri* sono partite rispettivamente da Zanzibar pel Benadir l'8.

Marina mercantile. — È giunto a Bombay l'*Ischia*, della N. G. I. — Da Montevideo è partito per Genova il *Sardegna*, della stessa Società. — Da Teneriffa ha transitato per l'America centrale il *Città di Milano*, della Veloce. — Da Las Palmas ha proseguito per Barcellona l'*Umbria*, della N. G. I., e da Barcellona pel Brasile il *Sicilia*, della stessa Società.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VIENNA, 9. — La *Politische Correspondenz* dice che l'Imperatore ha ricevuto felicitazioni pel 60° anniversario del suo Regno dai seguenti Sovrani e Principi:

Re d'Italia, di Spagna, di Portogallo, Regina Madre Amelia di Portogallo, Regina Carlotta di Württemberg, duca Ernesto di Sassonia-Altenburg, principe e principessa Federico Leopoldo e principe Federico Enrico di Prussia, duca Giorgio di Sassonia-Meiningen, duca Edoardo di Sassonia-Coburgo, principe Rupprecht di Baviera, duca Filippo d'Orléans, principe Guglielmo di Hohenzollern, principe di Schwarzburg-Sonderrhausen, duchessa Amelia di Urach, principe Alberto Turn e Taxis, principessa Maria Alessandrina di Reuss, principe e principessa Carlo di Salm-Horstmar, principe ereditario di Ehewyn-Bentheim e Steintutt.

PRISTANE, 9. — Per la cerimonia della posa della prima pietra della nuova città di Antivari sono giunti ieri il principe Nicola, la principessa Milena e le principesse Xenia e Vera, scortati da un drappello di cavalleria e si sono recati alla splendida villa di Topolitza appartenente al Principe ereditario, situata sul porto di Antivari.

Sono pure giunti i ministri di Austria-Ungheria, di Inghilterra, di Germania, di Francia e di Turchia, gli incaricati d'Italia e di Russia e gli altri membri del corpo diplomatico, i quali partiti da Cettigne, hanno attraversato il Lago di Scutari sul magnifico battello Nettuno della Compagnia Antivari.

Durante la traversata, il comm. Volpi, consigliere delegato della Compagnia stessa, offerse loro una colazione. I membri del corpo diplomatico attraversarono poscia a piedi la galleria della ferrovia tra il lago di Scutari ed Antivari, e allo sbocco verso Antivari furono ricevuti dal principe Pietro, alla testa della sua compagnia. Il principe Pietro fece eseguire, dopo l'inno montenegrino, la marcia reale italiana, in onore della Compagnia di Antivari.

Indi gli invitati provenienti da Cettigne salirono sul primo treno della nuova linea ferroviaria, che da settecento metri discende, con un percorso di ventidue chilometri, al mare, e sulla macchina del quale si trovavano gli ingegneri Pasi e Paganini, e giunsero ad Antivari.

Iersera il principe ereditario ha offerto un pranzo al corpo diplomatico e ai dirigenti la Compagnia di Antivari, nella sua villa di Topolitza, e stamane, nella stessa villa, ha dato una colazione di cinquanta coperti in onore delle notabilità presenti.

Al principe Nicola e al principe Danilo sono giunti da ogni parte numerosi dispacci di felicitazione.

PRISTANE, 9. — Oggi ha avuto luogo la cerimonia della posa della prima pietra della nuova città di Antivari.

Per l'occasione sono convenute ad Antivari da tutte le regioni circonvicine grandissimo numero di persone, qui trasportate dalla ferrovia della Compagnia di Antivari.

Sul luogo dove si è svolta la cerimonia o dove sorgerà l'edificio destinato ai pubblici uffici ed al Governatore di Antivari, del quale appunto è stata posta la prima pietra, erano raccolte numerose autorità, notabilità, e grande folla.

Sopra un palco d'onore si trovavano i membri del Corpo diplomatico al completo in grande uniforme, tutto il Consiglio dei ministri montenegrino, il metropolita grego, l'arcivescovo cattolico, il Mufti mussulmano ed i grandi dignitari dello Stato, ufficiali e funzionari.

Il principe Nicola, colla famiglia principesca, è giunta, a cavallo, alle 11 precise, acclamato dalla folla ed ossequiato dal Corpo diplomatico e dalle autorità.

Il principe Nicola ha pronunciato un discorso applauditissimo sulla fondazione della nuova città.

Terminato il discorso, il Principe ha firmato la pergamena commemorativa della cerimonia, che è stata pure firmata dai rappresentanti delle varie nazioni presenti, dal presidente della Compagnia di Antivari, on. Paganini, dal consigliere delegato, comm. Volpi, dall'autore del piano della nuova città, ing. Cagli, veneziano, al quale il Principe ha conferito *motu-proprio* una decorazione, e da altri funzionari della Compagnia.

Indi la pergamena è stata racchiusa in astuccio di zingo e cementata entro la prima pietra dal principe Nicola.

Infine la pietra è stata collocata, fra grande entusiasmo.

GORLITZ, 9. — Nel pomeriggio è crollato il tetto della sala pei concerti attualmente in costruzione.

Si dice che 25 stuccatori siano sepolti sotto le macerie. Fino alle 4.45 erano stati estratti due morti e cinque feriti gravemente.

MADRID, 9. — Il Senato ha approvato definitivamente con 180 voti contro 30 e 32 astensioni il progetto circa il terrorismo. I democratici votarono contro il progetto.

LISBONA, 9. — *Camera dei pari.* — Il conte Arnoso, già segretario del Re Don Carlos, accusa il Governo di non avere spiegata tutta l'energia necessaria per attivare l'inchiesta sul regicidio del 1° febbraio.

Il presidente del Consiglio risponde: Tutti sanno quanto il Governo fosse affezionato al Re Don Carlos e nessuno può ritenere il Governo capace di ritardare apposta un affare così importante, che richiede molto tempo per esser fatto coscenziosamente.

Pinto Santos, *leader* dei progressisti dissidenti, dichiara che il suo partito non ostacolerà il compito del Governo, purchè il Governo sia liberale e non esca dalla Costituzione, perchè nè il Re nè i ministri possono governare con un altro potere che non sia quello concesso dalla costituzione del paese.

COPENAGHEN, 9.— Il Re Federico è partito stasera per l'Austria.

DUNDEE, 10. — Nell'elezione legislativa di ieri è stato eletto il ministro Wiston Churchill con 7079 voti.

Il candidato unionista ne ha avuti 4370; quello del partito del lavoro 4014.

PESHAWAR, 10. — Non avendo i Mohmands risposto all'intimazione loro fatta d'intervenire ad un convegno, il generale Willcoks ha avuto ordine di avanzare contro di essi con la sua brigata.

PIETROBURGO, 10. — I giornali pubblicano telegrammi che annunciano un principio di straripamento molto notevole della Vistola.

Tutte le città situate lungo il fiume sono informate del pericolo.

PARIGI, 10. — Il *Journal* ha da Tangeri:

Le voci indigene che circolavano ieri sull'arrivo di Mulay Hafid a Mequinez sono confermate da Larrache, ma mancano i particolari.

Il corrispondente segnala una crescente agitazione delle tribù del Gharb sotto gli eccitamenti dello sceriffo di Uessan.

Di fronte alla mancanza di sicurezza il pascià di El Ksar, che si era recato incontro alla mahalla proveniente da Tangeri, ha dovuto ritirarsi precipitosamente.

COLOMB-BECHARD, 10. — Un convoglio di approvvigionamento comprendente 1400 camelli è partito ieri sera sotto scorta con materiale di ambulanza diretto a Sahali, ove il generale Vigy ha stabilito provvisoriamente il suo quartiere generale.

Secondo voci provenienti da indigeni, l'*harka* si trova nei dintorni di Busnib, regione occupata dalle colonne francesi.

È probabile che fra qualche giorno il generale Vigy si trovi in contatto con essa.

COSTANTINOPOLI, 10. — Il generale de Robilant, comandante della gendarmeria macedone, è arrivato e si è recato subito insieme, col primo dragomanno dell'ambasciata d'Italia, ad Yldiz-Kiosk.

STOCCOLMA, 11. — Il re Gustavo, col principe e la principessa Carlo, è giunto da Reval.

PARIGI, 11. — In seguito al risultato dei ballottaggi, la statistica ufficiale delle elezioni municipali a Parigi è la seguente:

Sono riusciti eletti 8 radicali, 14 radicali-socialisti, 1 radicale-socialista dissidente, 10 socialisti unificati, 4 repubblicani liberali 24 nazionalisti e 8 conservatori.

La maggioranza resta al partito che formava la Sinistra del precedente Consiglio municipale.

LONDRA, 11. — La *Morning Post* ha da Shanghai in data dell'8 corrente:

Rinforzi di truppe cinesi sono stati inviati nella provincia dello Yunnan in seguito ai successi riportati dai ribelli.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 10 maggio 1908.

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	761.38.
Umidità relativa a mezzodì	30.
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	sereno
Termometro centigrado	massimo 24 7 minimo 10 9.
Pioggia in 24 ore	—

10 maggio 1908.

In Europa: pressione massima di 767 sul Golfo del Leone, minima di 747 sul mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro quasi dapertutto lievemente disceso; temperatura ovunque aumentata.

Barometro: massima a 766 sulla Sicilia, minima a 763 lungo la catena alpina.

Probabilità: venti deboli vari; cielo generalmente sereno.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 10 maggio 1908.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	1/4 coperto	calmo	18 7	14 7
Spezia	—	—	—	—
Cuneo	sereno	—	24 3	15 1
Torino	1/4 coperto	—	23 4	16 2
Alessandria	1/4 coperto	—	25 3	14 0
Novara	1/2 coperto	—	27 2	12 8
Domodossola	sereno	—	26 6	9 9
Pavia	1/2 coperto	—	28 2	8 4
Milano	1/2 coperto	—	28 0	13 8
Como	1/2 coperto	—	26 5	12 4
Sondrio	1/4 coperto	—	26 1	9 7
Bergamo	sereno	—	24 7	14 1
Brescia	1/2 coperto	—	25 9	13 8
Cremona	1/4 coperto	—	27 7	14 2
Mantova	sereno	—	25 2	14 0
Verona	sereno	—	27 0	15 8
Belluno	1/2 coperto	—	23 6	12 6
Udine	1/4 coperto	—	22 9	12 8
Treviso	1/4 coperto	—	26 3	13 9
Venezia	sereno	calmo	22 5	15 0
Padova	sereno	—	24 4	12 7
Rovigo	sereno	—	20 0	10 2
Piacenza	1/4 coperto	—	25 8	12 8
Parma	1/4 coperto	—	26 9	11 6
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	26 2	12 4
Modena	sereno	—	25 6	15 1
Ferrara	sereno	—	26 5	14 0
Bologna	sereno	—	25 9	18 0
Ravenna	sereno	—	23 2	13 2
Forlì	sereno	—	26 2	14 2
Pesaro	sereno	calmo	24 0	10 5
Ancona	1/4 coperto	calmo	25 0	14 0
Urbino	sereno	—	24 9	15 6
Macerata	sereno	—	27 5	17 0
Ascoli Piceno	sereno	—	27 0	15 5
Perugia	sereno	—	25 8	12 9
Camerino	sereno	—	23 3	14 8
Lucca	sereno	—	23 4	11 5
Pisa	nebbioso	—	22 9	11 6
Livorno	3/4 coperto	calmo	21 0	13 0
Firenze	sereno	—	26 1	11 7
Arezzo	sereno	—	27 0	11 2
Siena	sereno	—	25 4	12 0
Grosseto	—	—	—	—
Roma	sereno	—	24 9	10 9
Teramo	sereno	—	29 0	15 8
Chieti	sereno	—	24 8	16 5
Aquila	sereno	—	22 5	10 7
Agnone	sereno	—	23 5	12 0
Foggia	1/4 coperto	—	27 9	13 9
Bari	1/4 coperto	calmo	22 2	14 8
Lecce	1/4 coperto	—	24 6	13 6
Caserta	sereno	—	25 0	12 0
Napoli	sereno	calmo	21 7	14 1
Benevento	1/4 coperto	—	26 8	11 1
Avellino	sereno	—	22 3	10 0
Caggiano	sereno	—	20 0	12 3
Potenza	sereno	—	22 0	11 3
Cosenza	sereno	—	27 5	15 0
Tiriolo	1/2 coperto	—	21 9	5 7
Reggio Calabria	sereno	calmo	23 6	10 0
Trapani	1/4 coperto	calmo	21 6	13 2
Palermo	nebbioso	calmo	23 6	10 0
Porto Empedocle	1/2 coperto	calmo	20 0	14 0
Caltanissetta	sereno	—	21 7	14 0
Messina	1/2 coperto	calmo	23 2	15 0
Catania	3/4 coperto	calmo	23 4	14 9
Siracusa	1/2 coperto	calmo	22 4	15 5
Cagliari	sereno	legg. mosso	23 0	9 6
Sassari	1/4 coperto	—	21 8	13 0

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile.*